

Senato della Repubblica

Commissioni riunite

10^a Industria, commercio, turismo e 13^a Territorio, ambiente, beni ambientali

Audizione

Disegno di Legge n. 1541 - *"Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea"*

Roma, 2 luglio 2014

00198 Roma – Via Isonzo, 34 – Tel. 06 20369638 (r.a.) – Fax 06 20369376 – e@mail: ascomac@ascomac.it – web: www.ascomac.it

Documento di Proposta

Politiche di sviluppo per la concorrenza, la crescita e la competitività del mercato dell'energia

Fonti rinnovabili ed Efficienza energetica - Generazione Distribuita - Sistemi efficienti di utenza - Reti energetiche

Premessa

In relazione alla Audizione riguardante - *Disegno di legge n. 1541 - "Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea"*, **ASCOMAC** Federazione Nazionale Commercio Macchine, rappresentativa, tra le altre, di Imprese operanti nel settore della Efficienza energetica e Generazione distribuita di energia da fonti rinnovabili e da cogenerazione ad alto rendimento, **aderente a Confcommercio Imprese per l'Italia** e Socio di **Federcostruzioni**, esprime il più sincero ringraziamento al Presidente della 10^a Commissione Industria, commercio, turismo Senatore Mucchetti, al Presidente della 13^a Commissione Territorio, ambiente, beni ambientali Senatore Marinello, e agli Onorevoli Senatori Componenti della rispettive Commissioni, per avere voluto audire la Federazione Ascomac, consentendo la formulazione e presentazione di Proposte sul Provvedimento oggetto di audizione, con particolare riferimento al Settore Energia.

Introduzione

La politica orientata allo Sviluppo anche del settore dell'Energia, riteniamo, richieda una attenta analisi e valutazione delle *"potenzialità ed attualità"* che la Generazione distribuita, in sigla GD, può apportare contestualmente al mercato elettrico in termini di Concorrenza, Crescita e Sviluppo.

Riteniamo che la prossima riforma del regime di sostegno alle fonti rinnovabili, previsto dalla Delega Fiscale, rappresenti il momento favorevole per evidenziare più in generale alcuni punti essenziali per lo sviluppo della Generazione distribuita, senza entrare nel merito di singoli dettagli che certamente saranno oggetto di *"tradizionali diatribe"* tra interessi, seppur legittimi, contrapposti.

Le proposte di Ascomac in materia di energia con particolare riferimento alla generazione distribuita di energia ed alle bollette energetiche sono illustrate nella Documentazione presentata in occasione della Audizione lo scorso 13 marzo 2014 alla X Commissione in merito alla *"Indagine conoscitiva sulla strategia energetica nazionale e sulle principali problematiche in materia di energia"* (All).

PROPOSTA ASCOMAC

Art. 24, D.L. n. 91/2014 – Atto Senato n. 1541

1. Abrogazione dell'art. 24, D.L. n. 91/2014,

limitativo e distorsivo della concorrenza, penalizzante gli investimenti in soluzioni impiantistiche quali i SEU – Sistemi Efficienti di Utenza

2. Contestuale revisione del sistema delle bollette energetiche nell'ambito della riforma fiscale

mediante una diversa **attribuzione dei benefici fiscali**:

a. **aiuto all'investimento** – a carico della fiscalità generale - in tecnologie a basso impatto ambientale quale la CAR

b. **sostegno all'esercizio** – a carico delle bollette energetiche – dell'energia generata/utilizzata/consumata da sistemi e tecnologie altamente efficienti, attraverso la valorizzazione nella bolletta energetica, della sola energia prodotta, autoprodotta o utilizzata/consumata (e non più anche della tecnologia che la genera).

Tenere distinti l'aiuto all'investimento dal sostegno all'esercizio comporta:

- riduzione degli oneri a carico del cittadino/cliente finale, premia le migliori tecnologie nei tempi di ammortamento fiscalmente previsti
- evita fenomeni speculativi e scelte "convenienti" del miglior incentivo
- consente al consumatore finale di non dovere pagare per anni/decenni bollette energetiche onerose che finiscono per valorizzare tecnologie nel tempo già ammortizzate e tecnologicamente superate se non inefficienti
- stimola la ricerca in nuova tecnologia

c. **semplificazione e unificazione delle diverse forme di incentivazione** per eliminare duplicazioni, ridurre gli oneri burocratici, consentire una facile comprensione ed attuazione delle norme e delle regole, ridurre se non eliminare i fattori speculativi o di scelta in base alla convenienza di questo o quel regime

d. **individuazione di sistemi premiali quali i Titoli di Sostenibilità** che valorizzino il consumo efficiente, contestuale e ridotto delle risorse – energia, acqua, rifiuti nella realizzazione e gestione del prodotto, impianto, sito

e. **attuazione di quanto previsto dall'art. 15, Direttiva 2003/96/CE in merito alle fonti rinnovabili e alla cogenerazione ad alto rendimento**, con la esenzione/riduzione delle accise e dell'IVA su:

1. prodotti energetici ed elettricità utilizzati da unità/impianti di cogenerazione ad alto rendimento;

2. consumo efficiente di energia generata da unità/impianti alimentati da fonti rinnovabili e di cogenerazione ad alto rendimento.

Proprio sul tema dell'utilizzo, consumo di energia "verde" da Fonti rinnovabili ed "efficiente" da cogenerazione ad alto rendimento, si pensi al recente provvedimento a favore dei cd "energivori" e della riduzione di oneri e corrispettivi a loro carico dove il consumo riguarda la energia elettrica prelevata da rete pubblica.

Perché non dare la stessa agevolazione, questa volta sul prelievo di energia da Fonti rinnovabili e/o da Cogenerazione ad alto rendimento, come previsto dall'articolo 15 della Direttiva richiamata, solo ed in quanto le Imprese cd Energivore assumano personale e mantengano il sito produttivo in Italia? In questo caso certamente il consumo di quella energia non può configurarsi Aiuto di Stato (Vedi anche

Regolamento 800/2008 artt. 21, 22, 23 UE). Si creerebbe proprio quel ciclo virtuoso tra produzione di energia verde ed efficiente e consumo di energia sostenibile. Un bel passo verso la Occupazione/Rioccupazione e la Decarbonizzazione.

f. Attuazione di equità sociale di pari trattamento dei clienti finali

come previsto ora dall'art. 27 del D.L. n. 91 in esame. Evidenziamo il fatto che la nostra Federazione ha segnalato alle Istituzioni competenti il caso della *"Integrazione dei ricavi a copertura degli oneri per lo sconto ai dipendenti"*, già nel 2012 sia in occasione della Audizione pubblica avanti la AEEG così come nel documento relativo alla SEN.

Estratto - "Segnalazione Ascomac 2012, pag. 9

Spending review e Rigore

Richiesta

In un momento di grave crisi economica quale quello affrontato dal Paese ed alla politica di rigore e di riduzione della spesa pubblica del Governo rivolta a tutti i cittadini, segnaliamo l'art. 37 della Delibera AEEG 199/2011 recante "Integrazione dei ricavi a copertura degli oneri per lo sconto ai dipendenti".

Oltre che poter conoscere l'importo globale di tale agevolazione, ci si chiede se in un momento economicamente molto complesso per i cittadini, non sia necessario ed opportuno eliminare rapidamente "privilegi" di alcuni come quello in oggetto, alleggerendo così la bolletta elettrica di tutti i clienti finali.

Poco o tanto che sia, non importa. E' un Segnale "del e per" il Paese".

Di fatto, ad oggi uno sconto sui consumi elettrici riconosciuti dalle imprese distributrici e dalla società Terna, fino al 31 dicembre 2019 in base a CCNL ai dipendenti del settore, è stato pagato non dalle imprese citate come bonus ai propri dipendenti, ma dal cliente finale in bolletta energetica con il versamento dei corrispettivi tariffari (sic!).

Fondi che potevano e potrebbero essere utilizzati a favore delle fasce deboli e disagiate.

GENERAZIONE DISTRIBUITA, FONTI RINNOVABILI, COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO – SEU (Sistemi efficienti di utenza) – RIU (Reti interne di utenza)

In base ai principi di certezza del diritto, di semplificazione e stabilità della normativa, di sviluppo economico responsabile e sostenibile :

Nel metodo

Il settore dell'Energia, riteniamo, necessiti di:

Politiche di generazione di energia

Programmi, misure, strumenti, comportamenti

a) generazione di energia da fonti rinnovabili e/o da cogenerazione ad alto rendimento

- procedure autorizzative
- accesso alla rete
- regimi di sostegno: investimento ed esercizio

b) autoproduzione ed autoconsumo, entrambe ad alta efficienza, in sito di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili e/o da cogenerazione ad alto rendimento

- procedure autorizzative
- accesso alla rete
- regimi di sostegno: investimento ed esercizio

Politiche per il consumatore/cliente finale

Programmi, misure, strumenti, comportamenti

- informazione
- regime di sostegno al consumo di energia “verde” ed “efficiente”

Politiche di settore e intersettoriali

Programmi, misure, strumenti, comportamenti

- abitativo, residenziale
- agricolo
- terziario
- industriale
- trasporti

Applicando i principi suesposti alla normativa in esame, riteniamo che un medesimo tema – *Corrispettivi tariffari e oneri di sistema su Generazione distribuita, FER e Cogenerazione ad alto rendimento* – debba essere approfondito, trattato e normato in coordinamento con i provvedimenti in essere, in corso di emanazione e di attuazione.

Ci riferiamo, nel caso di specie:

a) alla Direttiva 2012/27/UE ed in particolare ai Considerando:

(12) Al fine di cogliere tutte le potenzialità di risparmio energetico esistenti, è necessario adottare un approccio integrato che includa i risparmi nell'approvvigionamento energetico e i settori d'uso finale. Nel contempo è opportuno rafforzare le disposizioni della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione

basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia (3) e della direttiva 2006/32/CE.

35) La cogenerazione ad alto rendimento e il teleriscaldamento e teleraffreddamento presentano **significative possibilità di risparmio di energia primaria** che sono largamente inutilizzate nell'Unione.

(37) È opportuno che gli **Stati membri incoraggino l'introduzione di misure e procedure volte a promuovere gli impianti di cogenerazione con una potenza termica nominale totale inferiore a 20 MW al fine di promuovere la produzione distribuita di energia.**

40) È opportuno tenere conto della struttura specifica dei settori della cogenerazione e del teleriscaldamento e teleraffreddamento, che comprendono **molte piccole e medie dimensioni, soprattutto in sede di revisione delle procedure amministrative per ottenere l'autorizzazione a sviluppare capacità di cogenerazione o reti associate, in applicazione del principio «innanzitutto pensare piccolo» («Think Small First»).**

(43) Gli Stati membri dovrebbero stabilire, sulla base di **criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, norme in materia di assunzione e ripartizione dei costi per le connessioni alla rete e il potenziamento della rete e per gli adeguamenti tecnici necessari per integrare i nuovi produttori di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento ...**,

... È opportuno **facilitare l'accesso alla rete dell'energia elettrica prodotta mediante cogenerazione ad alto rendimento, soprattutto per le unità di piccola cogenerazione o di microcogenerazione.**

b) allo **Schema di D.Lgs. di recepimento della Direttiva 2012/27/UE sull'Efficienza energetica, art. 11** che :

1. affida all'AEEGSI "poteri legislativi" sul mercato elettrico che, riteniamo, esulino dalla competenza di carattere regolatorio attribuita alla Autorità dalla legge istitutiva
2. introduce, a regime, corrispettivi ed oneri a carico della generazione distribuita, fonti rinnovabili e cogenerazione ad alto rendimento, "superando" il principio di diritto indicato dalla Legge e ribadito dalla AGCM Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nella segnalazione al Governo ed al Parlamento **AS 898 del 2011**: corrispettivi tariffari ed oneri generali e speciali di sistema si pagano solo sull'energia prelevata.

c) Al **D.L. n. 91/2014, art. 24 – Atto Senato n. 1541** che stabilisce, *sic et simpliciter*, che dal 2015 corrispettivi tariffari e oneri di sistema si versino sulla energia consumata e quindi anche autoprodotta e/o prelevata dalla rete, modificando di diritto e di fatto il principio del versamento di corrispettivi tariffari, oneri generali di sistema e oneri speciali sull'energia prelevata. Tutto ciò in parallelo alla norma dello stesso Governo che, nello schema di Decreto Legislativo richiamato, attribuisce all'AEEGSI determinati compiti "legislativi", peraltro come detto, a nostro parere, di dubbia legittimità.

d) Alla [Legge 11 marzo 2014, n. 23](#) “Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita” che all’art. 15 prevede l’orientamento del mercato:

1. verso modi di consumo e produzione sostenibili
2. revisione della disciplina delle accise sui prodotti energetici e sull’energia elettrica anche in funzione del contenuto di carbonio e delle emissioni di ossido di azoto e di zolfo
3. diffusione e innovazione delle tecnologie e dei prodotti a basso contenuto di carbonio
4. finanziamento di modelli di produzione e consumo sostenibili
5. revisione del finanziamento dei sussidi alla produzione di energia da fonti rinnovabili

Estratto

Art. 15 - Fiscalità energetica e ambientale

1. In considerazione delle politiche e delle misure adottate dall’Unione europea per lo sviluppo sostenibile e per la green economy, **il Governo è delegato ad introdurre**, con i decreti legislativi di cui all’articolo 1, **nuove forme di fiscalità**, in raccordo con la tassazione già vigente a livello regionale e locale e nel rispetto del principio della neutralità fiscale, **finalizzate a orientare il mercato verso modi di consumo e produzione sostenibili, e a rivedere la disciplina delle accise sui prodotti energetici e sull’energia elettrica, anche in funzione del contenuto di carbonio e delle emissioni di ossido di azoto e di zolfo**, in conformità con i principi che verranno adottati con l’approvazione della proposta di modifica della direttiva 2003/96/CE di cui alla comunicazione COM (2011) 169 della Commissione, del 13 aprile 2011, prevedendo, nel perseguimento della finalità del doppio dividendo, che il **maggior gettito sia destinato prioritariamente alla riduzione della tassazione sui redditi, in particolare sul lavoro generato dalla green economy, alla diffusione e innovazione delle tecnologie e dei prodotti a basso contenuto di carbonio e al finanziamento di modelli di produzione e consumo sostenibili**, nonché alla **revisione del finanziamento dei sussidi alla produzione di energia da fonti rinnovabili**. La decorrenza degli effetti delle disposizioni contenute nei decreti legislativi adottati in attuazione del presente articolo è coordinata con la data di recepimento della disciplina armonizzata stabilita dalla citata proposta di direttiva negli Stati membri dell’Unione europea

Conclusioni

E’ sempre più urgente e necessario per l’equità, la concorrenza e la competitività del nostro Paese, semplificare, stabilizzare nel tempo la normativa, per dare finalmente certezze ai cittadini ed agli investitori. La percezione, anche con l’art. 24 del provvedimento in esame, se non certezza è la “consueta e tradizionale” duplicazione e mancanza di coordinamento della normativa sulla stessa materia.

Nel merito

Il Governo attribuisce, con il D.L. n. 91/2014, alle RIU (Reti interne di utenza) ed ai SEU (Sistemi efficienti di utenza costituiti da esclusivamente impianti di generazione di energia alimentati da FER o in assetto cogenerativo ad alto rendimento - cogenerazione CAR per un solo cliente finale) oneri sull’energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5% dei corrispondenti importi unitari dovuti sull’energia prelevata dalla rete,

distinguendo la misura in funzione dell'entrata in esercizio della soluzione impiantistica – ante 31.12.2014 o post 31.12.2014.

Risultato: si paga comunque una tassa, di misura elevata o ridotta non importa, certamente rivedibile nel tempo (biennalità) per garantire oltre che la parità di gettito, la mancata riduzione dell'entità complessiva dei consumi soggetti al pagamento degli oneri. L'importante, se ne deduce, è conseguire la parità di gettito più che i risultati, in termini di minori costi di esercizio legati agli investimenti in efficienza energetica e quindi in minore importazione di prodotti fossili.

Di diritto e di fatto:

- **l'energia autoprodotta e autoconsumata in sito**, per uso proprio da un solo utilizzatore/cliente finale, che ha deciso di investire in tecnologia ad alta efficienza per ridursi i costi di approvvigionamento energetico,

con **l'attribuzione di oneri a fronte di un servizio di pubblica utilità mai acquistato dallo stesso cliente finale, né tanto meno reso dal distributore, viene equiparata**

- **alla energia prelevata dalla rete** per i quali è legittimo versare corrispettivi e oneri a fronte di un servizio di pubblica utilità reso dal distributore in concessione,

Conclusioni

Di diritto e di fatto: **la “nuova tassa sull'Efficienza energetica”, e ancor più sugli investimenti in efficienza energetica, stimabile in base a prime simulazioni in € 4/6 MWh consumato** in funzione delle taglie, penalizza gli investimenti del cliente finale efficiente, a partire dall'industria, come quella Cartaria tanto per citare un caso, che fa del SEU con unità CAR uno strumento di competitività per ridursi i costi energetici, oltre che dei Soggetti come le ESCo che fondano sull'efficienza energetica diffusa la propria attività, investita per il cliente finale.

Riteniamo, invece, che investimenti privati in **risparmio energetico in sito** – condominio, centro commerciale, distretto industriale – possano e debbano trovare risposta nel combinato di Generazione distribuita da FER e CAR ad alta efficienza unitamente al Consumo ad alta efficienza di energia ed all'Utilizzo ad alta efficienza per trasporto e mobilità sostenibile (elettrica) verso Città/Territorio decarbonizzate senza versare corrispettivi di sorta.

E questo, sia chiaro, non perché si tratti:

- di incentivo implicito o
- di mera volontà di sottrarsi al pagamento di corrispettivi e oneri,

ma perché:

- **non viene utilizzato il servizio di pubblica utilità in concessione**
- e, nel caso in cui l'impianto per la produzione di energia elettrica sia realizzato all'interno della proprietà di un unico cliente finale anche da un soggetto diverso dal cliente finale e sia collegato all'impianto del medesimo cliente, **il trasferimento dell'energia elettrica prodotta alle apparecchiature di consumo del cliente non si configura come attività di distribuzione, intesa come servizio di pubblica utilità**

Documento di analisi

Art. 24, D.L. n. 91/2014 – Atto Senato n. 1541

Articolo 24

(Disposizioni in materia di esenzione da corrispettivi e oneri del sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione e consumo)

Comma 1

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica nonché quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell' articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali, fatto salvo quanto disposto ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

Considerazioni

Nella applicazione dei corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica, nonché quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell' articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, occorre effettuare alcune distinzioni:

Cliente finale

1. In genere: cliente finale - cliente che acquista energia elettrica per uso proprio (Art. 2, comma 5, D.Lgs, n. 79/1999)
2. RIU: soggetto connesso ai sensi dell'art. 33, Legge n. 99/2009
3. SEU: Soggetto autoproduttore persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante, nonché per uso dei soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della *legge 6 dicembre 1962, n. 1643*, degli appartenenti ai consorzi o società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto

Servizio di pubblica utilità

1. Il Comma modifica il principio di diritto riguardante il versamento di corrispettivi tariffari, oneri generali di sistema e oneri speciali solo ed esclusivamente sull'energia prelevata da sistema elettrico nazionale e fondato sul criterio della concessione della trasmissione e distribuzione dell'energia, (Art. 1, D.Lgs. n. 79/1999 cd Decreto Bersani) e quindi nella fornitura di un servizio di pubblica utilità.

Sempre in tema di autoproduzione segnaliamo la Legge 10 ottobre 1990, n. 287 "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato".

Estratto

Art. 9. Autoproduzione.

1. La riserva per legge allo Stato ovvero a un ente pubblico del monopolio su un mercato, nonché la riserva per legge ad un'impresa incaricata della gestione di attività di prestazione al pubblico di beni o di servizi contro corrispettivo, non comporta per i terzi il divieto di produzione di tali beni o servizi per uso proprio, della società controllante e delle società controllate.

2. L'autoproduzione non è consentita nei casi in cui in base alle disposizioni che prevedono la riserva risulti che la stessa è stabilita per motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica e difesa nazionale, nonché, salvo concessione, per quanto concerne il settore delle telecomunicazioni.

Articolo 24

Disposizioni in materia di esenzione da corrispettivi e oneri del sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione e consumo

Comma 2

2. Per le reti interne di utenza di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, per i sistemi di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, nonché per i sistemi efficienti di utenza di cui al comma 1 del medesimo articolo 10, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui al comma 1, limitatamente alle parti variabili, si applicano sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete.

Considerazioni

1. Chiarezza e semplificazione normativa:

I richiami normativi inducono confusione nella lettura e nella possibile applicazione: il comma richiama dapprima prima i SEU ex comma 2 e poi i SEU ex comma 1. Occorre semplificare citando ad es. i commi 1 e 2 dell'art. 10, D.Lgs. n. 115/2008 e s.m.i.

2. Applicazione della misura del 5%

La misura del 5% si applica sia alle RIU che ai SEU esistenti al 31.12.2014 ai sensi dell'art. 1 e 2, art. 10, D.Lgs. n. 115 e s.m.i

2. Nell'ambito dei provvedimenti di cui al comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede inoltre affinché la regolazione dell'accesso al sistema elettrico sia effettuata in modo tale che i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli di dispacciamento e quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, siano applicati esclusivamente all'energia elettrica prelevata sul punto di connessione. In tale ambito, l'Autorità prevede meccanismi di salvaguardia per le realizzazioni avviate in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in particolare estendendo il regime di regolazione dell'accesso al sistema elettrico di cui al precedente periodo almeno ai sistemi il

cui assetto è conforme a tutte le seguenti condizioni:

a) sono sistemi esistenti alla data di entrata in vigore del suddetto regime di regolazione, ovvero sono sistemi di cui, alla medesima data, sono stati avviati i lavori di realizzazione ovvero sono state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;

b) hanno una configurazione conforme alla definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t) o, in alternativa, connettono, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unità di produzione e di consumo di energia elettrica nella titolarità del medesimo soggetto giuridico.

Articolo 24

Disposizioni in materia di esenzione da corrispettivi e oneri del sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione e consumo

Comma 3

3. Per i sistemi efficienti di utenza, di cui al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2014, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui al comma 1, limitatamente alle parti variabili, si applicano sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete.

Considerazioni

La misura del 5% si applica ai SEU che entrano in esercizio dopo il 31.12.2014 ai sensi dell'art. 1 e 2, art. 10, D.Lgs. n. 115 e s.m.i

Inapplicabilità della misura del 5% ai SEU, commi 1 e 2, art. 10, D.Lgs. n. 115/2008 e s.m.i.

Si ricorda che i c.d. Sistemi efficienti di utenza ("SEU") sono invece esclusi dalla definizione di SDC – Sistemi di distribuzione chiusi - in quanto essi non costituiscono "reti elettriche", secondo quanto esplicitamente affermato nel decreto ministeriale del ministero dello sviluppo economico del 10 dicembre 2010 (AGCM AS 898).

Articolo 24

Disposizioni in materia di esenzione da corrispettivi e oneri del sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione e consumo

Comma 4

4. Al fine di non ridurre l'entità complessiva dei consumi soggetti al pagamento degli oneri di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le quote di cui al comma 3 possono essere aggiornate, con decreti del Ministro dello sviluppo economico.

Considerazioni

Parità di consumo – mantenimento dell'entità complessiva dei consumi

1. Il provvedimento si preoccupa non tanto e non solo di garantire la parità di gettito, e quindi una somma che garantisca la gestione del sistema elettrico nazionale, ma lega la misura (non più fissa ma variabile) della nuova tassa sull'efficienza energetica alla necessità di **non ridurre l'entità complessiva dei consumi**, impedendo da subito in termini di principio e operativi investimenti in risparmio energetico la cui unica mission, al di là di specifici regimi di sostegno, è quella di ridurre per l'appunto i consumi con rilevante impatto a livello ambientale e di indipendenza energetica.

Da una parte si incentiva l'efficienza energetica con i titoli di efficienza energetica, dall'altra contestualmente si impone una nuova tassa in misura peraltro variabile, incrementando così il livello di incertezza in un settore Driver della ripresa, per la filiera nazionale di imprese che la rappresenta.

Un pieno conflitto di interessi che viene introdotto, "sic et simpliciter".

E' come tassare ad es. a livello automobilistico i veicoli dotati di motori "euro 6" anziché quelli a Euro 0 o altro.

La misura del 5% pertanto può essere letta in due modi: tassa sulla sostenibilità o incentivo alla inefficienza. E' questo che vuole il Paese?

Distorsioni nella concorrenza

a) tra medesimi assetti organizzativi della produzione di energia ad alta efficienza: SEU

1. Si introduce di diritto e di fatto, riteniamo, una chiara violazione e lesione della concorrenza nel momento in cui si applicano trattamenti diversi tra i SEU di cui al comma 2 ed i SEU di cui al comma 3, del provvedimento in esame, entrambi FER o CAR, ma diversi per data di entrata in esercizio. I primi godono, come le RIU etc., degli ormai "soliti diritti acquisiti" a carico delle nuove soluzioni.
2. Al di là del prevedibile contenzioso che la norma finirà per creare ricordiamo al Legislatore quanto già evidenziato, purtroppo ad oggi senza esito, da parte della Autorità Garante della Concorrenza e del mercato a proposito di analoga discriminazione tra reti elettriche, surrettiziamente introdotta dall'art. 38, comma 5, D.Lgs. n. 93/2011 ed ancora irrisolta dal Legislatore:

Art. 38, comma 5, D.Lgs. n. 93/2011

5. Ferma restando la disciplina relativa ai sistemi efficienti di utenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 115 del 2008, i sistemi di distribuzione chiusi sono le reti interne d'utenza così come definite dall'art. 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, nonché le altre reti elettriche private definite ai sensi dell'art. 30, comma 27, della legge n. 99 del 2009, cui si applica l'art. 33, comma 5, della legge 23 luglio 2009, n. 99.

3. Penalizzazione dei sistemi di utenza ad alta efficienza di tipico carattere industriale es. Cartario

b) tra diversi assetti organizzativi della produzione e consumo di energia ad alta efficienza: SEU e RIU reti interne di utenza

Come sopra, ricordiamo al Legislatore quanto già evidenziato, purtroppo ad oggi senza

esito, da parte della Autorità Garante della Concorrenza e del mercato nel dicembre 2011 a proposito di analoga discriminazione tra reti elettriche

“Estratto Atto AGCM AS 898 - 2011

Solo nel caso di prelievi dalla rete pubblica, gli utenti della rete privata usufruiranno di servizi di trasmissione e distribuzione lungo la rete pubblica. Tali utenti possono quindi essere soggetti al pagamento di un corrispettivo per tali servizi, nonché di una quota degli oneri generali di sistema, sulla base dei prelievi dalla rete pubblica. Questa appare la ratio delle norme relative alle RIU contenute nell'articolo 33 della legge n. 99/09 e si ritrova anche nelle norme relative ai sistemi di auto-provvigionamento energetico – di cui i SEU sono un esempio – contenute nel Decreto Ministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 dicembre 2010.

I commi 5 e 6 dell'articolo 33 della legge n. 99/09 introducono un differente, e più svantaggioso, trattamento per i SDC diversi dalle RIU, assoggettandoli al pagamento dei corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché di quelli a copertura degli oneri generali di sistema, in base al consumo di energia elettrica degli utenti del SDC. L'Autorità ritiene che tale differente trattamento – che appare privo di giustificazioni di carattere tecnico - introduca delle distorsioni nella concorrenza tra differenti assetti organizzativi della produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica e tra differenti tecnologie di generazione.

Nel caso di specie, i nuovi SEU (post dicembre 2014) verseranno una quota variabile, a partire dalla misura del 5%, garantendo in termini economici la non riduzione dell'entità complessiva dei consumi.

Così facendo si induce l'investitore in tecnologia cogenerativa ad alto rendimento, definita dal legislatore europeo “sistema alternativo ad alta efficienza” di generazione di energia, a sospendere possibili iniziative a causa della ormai tradizionale incertezza ed instabilità del diritto.

Di per sé, l'introdurre la previsione di una soglia di contribuzione, fissata inizialmente nel 5%, solo per alcuni impianti che può mutare nel tempo con eccessiva aleatorietà e con importi percentuali non esplicitati, induce enorme incertezza tra gli operatori, che fanno del risparmio energetico, lo strumento della propria competitività.

Articolo 24

Disposizioni in materia di esenzione da corrispettivi e oneri del sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione e consumo

Comma 5

5. Per il raggiungimento delle finalità di cui ai commi 2 e 3, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari alla misurazione dell'energia consumata e non prelevata dalla rete.

Considerazioni

Segnaliamo l'onerosità delle attività, degli adempimenti e dei controlli finalizzati alla attuazione della disposizione in oggetto (installazione su tutti gli impianti di misuratori di produzione, telecontrolli, definizione di algoritmi e soprattutto il coordinamento tra i tanti

Soggetti coinvolti. Basti pensare alla numerosità di banche dati in essere e della difficoltà di reperire un dato di interesse.

Articolo 24

Disposizioni in materia di esenzione da corrispettivi e oneri del sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione e consumo

Comma 6

6. In via transitoria, per l'anno 2015, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce, per le reti e i sistemi di cui ai commi 2 e 3 per i quali non sia possibile misurare l'energia consumata e non prelevata dalla rete, un sistema di maggiorazioni delle parti fisse dei corrispettivi posti a copertura degli oneri generali di sistema, di effetto stimato equivalente a quanto previsto ai medesimi commi 2 e 3.

Articolo 24


Disposizioni in materia di esenzione da corrispettivi e oneri del sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione e consumo

Comma 7

7. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti adottati dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico in attuazione dell'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, e dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, per le parti compatibili con le disposizioni dei precedenti commi.

Roma, 2 luglio 2014

Dr. Carlo Belvedere
Segretario Generale



**X COMMISSIONE
ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO
CAMERA DEI DEPUTATI**

**INDAGINE CONOSCITIVA
SULLA STRATEGIA ENERGETICA NAZIONALE
E SULLE PRINCIPALI PROBLEMATICHE
IN MATERIA DI ENERGIA**



AUDIZIONE ASCOMAC

**Documentazione a cura di
Dr. Carlo Belvedere Segretario Generale ASCOMAC**

Roma, 13 marzo 2014

Indice

Documento di Proposta		
Politiche di sviluppo per la concorrenza, la crescita e la competitività del mercato dell'energia		Pag.
<i>Premessa</i>		3
<i>Introduzione</i>		3
1. GENERAZIONE DISTRIBUITA DI ENERGIA		4
1.a. Generazione distribuita di energia - in generale		4
1.b. Generazione distribuita di energia - definizione di Autoproduttore		6
2. FONTI RINNOVABILI ED EFFICIENZA ENERGETICA		8
2.a. FONTI RINNOVABILI		8
2.a.1. Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili per generazione ad alta efficienza e all'uso ad alta efficienza dell'energia generata		9
2.b. EFFICIENZA ENERGETICA		10
a) promuovere strumenti contrattuali per sensibilizzare il sistema imprenditoriale ad investire nell'efficienza energetica		11
a.1. Audit energetici		11
a.2. Sistemi alternativi ad alta efficienza - cogenerazione ad alto rendimento		11
a.3. Potenziare il meccanismo di incentivo di mercato denominato dei titoli di efficienza energetica		13
a.4. Riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare		14
a.5. Certificazione energetica degli edifici		14
a.6. Edifici ad energia quasi zero		14
a.7. Certificazione competenze		15
a.8. Contenimento dei costi energetici		15
3. CLIENTE FINALE		17
4. RETI ENERGETICHE		18
4.a. Reti energetiche: Fabbisogno di infrastrutture		18
4.b. Reti energetiche: Liberalizzazioni		19
4.b.1. I SISTEMI DI DISTRIBUZIONE CHIUSI		19
4.c. Reti energetiche: Concorrenza e Competitività		21
4.d. I SISTEMI EFFICIENTI DI UTENZA		24
5. FISCALITA' ENERGETICA E AMBIENTALE		27
5.a. Delega Fiscale - Fiscalità energetica e ambientale		27
5.b. Accisa sul combustibile utilizzato da unità di cogenerazione		30
5.b.1. Aliquota di accisa sul prodotto energetico utilizzato da unità di cogenerazione ad alto rendimento		30
5.b.2. Aliquota di accisa sul gas naturale per produzione di energia elettrica		32
PROPOSTE NORMATIVE		33
GENERAZIONE DISTRIBUITA DI ENERGIA Autoproduttore di energia da fonti rinnovabili e/o da cogenerazione ad alto rendimento - Proposta di definizione - Scheda n. 1		33
GENERAZIONE DISTRIBUITA DI ENERGIA Sistemi di distribuzione chiusi - Reti elettriche private - Proposta di definizione - Scheda n. 2		34
EDILIZIA SOSTENIBILE Interventi sul patrimonio immobiliare italiano, pubblico e privato, di riqualificazione statica, energetica e ambientale, anche a fini di mobilità sostenibile - Scheda n. 3		35
FISCALITA' ENERGETICA E AMBIENTALE - Scheda n. 4		38
FISCALITÀ ENERGETICA E COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO Proposta modifica - Modifica dell'art. 24, D.Lgs. n. 504/1995 e s.m.i. - Scheda n. 5		39
Note		40

Documento di Proposta

Politiche di sviluppo per la concorrenza, la crescita e la competitività del mercato dell'energia

Fonti rinnovabili ed Efficienza energetica - Generazione Distribuita - Reti energetiche Fiscalità ambientale ed energetica – Mobilità elettrica

Premessa

In relazione alla *“Indagine conoscitiva sulla Strategia Energetica Nazionale e sulle principali problematiche in materia di energia”*, **ASCOMAC** Federazione Nazionale Commercio Macchine, rappresentativa, tra le altre, di Imprese operanti nel settore della Efficienza energetica e Generazione distribuita di energia da fonti rinnovabili e da cogenerazione ad alto rendimento, **aderente a Confcommercio Imprese per l'Italia**, e Socio di **Federcostruzioni**, esprime il più sincero ringraziamento al Presidente Onorevole Epifani e agli Onorevoli Componenti della X Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo della Camera dei Deputati per avere voluto audire la Federazione, consentendo la formulazione e presentazione di Proposte di merito sul tema oggetto di audizione.

Le Osservazioni/Proposte contenute nel presente Documento di Proposta, per chiarezza di metodo e di merito, sono articolate e sviluppate alla luce dei diversi obiettivi richiamati nel Documento *“Strategia Energetica Nazionale”*.

Introduzione

La questione energetica assume una rilevanza crescente per il nostro Paese, tenuto conto dell'impatto del bene “energia” sull'economia che influenza il grado di competitività e la crescita del sistema imprenditoriale.

In questo quadro risulta fondamentale una strategia energetica che poggi su scenari e modelli quantitativi, che tengano conto dei diversi elementi del sistema energetico, allo scopo di indirizzare l'attività di Governo nel percorso delineato a livello europeo ma avendo altresì la capacità di influenzare le scelte della Comunità, consentendo all'imprenditoria italiana di eccellere in altri mercati.

Tutto ciò richiede elevati investimenti nel campo dell'innovazione e delle infrastrutture, partnership e collaborazioni internazionali. Per questo, è necessaria la condivisione degli intenti con il mondo delle imprese e delle famiglie, una SEN che sia in grado di coinvolgere il mondo accademico e della ricerca.

L'Italia è un Paese vulnerabile dal punto di vista energetico, in quanto dipende per più dell'83% dall'estero in termini di approvvigionamento di risorse energetiche primarie e ha ridotte capacità di influenzare i prezzi delle commodity acquistate anche perché la comunità europea è priva di una vera e propria politica di gestione delle scorte energetiche.

L'analisi degli ultimi Bilanci energetici evidenzia in termini di consumo una positiva crescita dell'uso di energie rinnovabili e un altrettanto favorevole trend al ribasso dell'uso di prodotti petroliferi il cui consumo ha registrato un calo del 15% (-13,18 Mtep) nel lasso di tempo preso in considerazione (2005-2010).

In funzione degli scenari analizzati, la politica energetica richiede un deciso impegno in termini di programmazione al fine di gestire una variabile importante quale l'energia il cui impatto in termini economici, finanziari e ambientali genera ricadute di fondamentale importanza per la crescita di un Paese.

1. GENERAZIONE DISTRIBUITA DI ENERGIA

La politica orientata allo Sviluppo anche del settore dell'Energia, richiede una attenta analisi e valutazione delle "potenzialità ed attualità" che la Generazione distribuita, in sigla GD, può apportare contestualmente al mercato elettrico in termini di Concorrenza, Crescita e Sviluppo.

Riteniamo che la prossima riforma del regime di sostegno alle fonti rinnovabili, previsto dalla Delega Fiscale, rappresenti il momento favorevole per evidenziare più in generale alcuni punti essenziali per lo sviluppo della Generazione distribuita, senza entrare nel merito di singoli dettagli che certamente saranno oggetto di "tradizionali diatribe" tra interessi, seppur legittimi, contrapposti.

1.a. GENERAZIONE DISTRIBUITA DI ENERGIA - in generale

La Generazione distribuita di energia, di seguito GD, è una tipologia di produzione di energia elettrica e termica che necessita di una Normativa e di una Regolazione specifica, finalizzata:

- non solo alla generazione/produzione per immissione in rete,
- ma anche all'autoproduzione ed all'autoconsumo in sito da parte di una pluralità di utilizzatori

Fino ad oggi la Generazione distribuita o decentrata è stata nel suo complesso considerata come una attività:

- rivolta all'impianto più che ad un sistema di impianti, senza una vision ed una programmazione di sviluppo definito, dapprima in affiancamento e poi in progressiva sostituzione della generazione da fonti fossili, con prevalenza di alcune tecnologie che non sempre hanno fornito una grande contributo in termini di efficienza/efficacia;
- prevalentemente finalizzata a produrre energia elettrica da immettere in rete con il supporto di incentivi che hanno sviluppato una nuova imprenditoria, interessata alla produzione di energia ma non alla ottimizzazione nell'utilizzo della energia così prodotta. Il "mercato assistito" ha creato uno squilibrio tra investitori e clienti finali che, necessariamente, deve essere superato con programmi di efficienza energetica connessi all'autoconsumo.

Quadro normativo

Ad oggi il quadro normativo di riferimento della GD è assai frammentario:

a) Provvedimenti UE

La generazione distribuita di energia elettrica viene dapprima definita dalla Direttiva 2003/54/CE e successivamente richiamata nel Considerando n. 36^I della Direttiva 2009/72/CE e definita all'art. 2, n. 31^{II} come insieme di "impianti di generazione connessi al sistema di distribuzione;". In fase di pianificazione dello sviluppo del sistema di distribuzione, (Art. 25, comma 7^{III}), il gestore del sistema di distribuzione prende in considerazione misure di efficienza energetica/gestione della domanda e/o generazione distribuita che possano supplire alla necessità di incrementare o sostituire la capacità.

Tra gli obiettivi dell'autorità di regolamentazione (Art. 36^{IV}) si evidenzia in particolare la necessità di sviluppare sistemi più efficienti di produzione orientati al consumatore e a integrare le reti di trasmissione e distribuzione nazionale con le reti elettriche private.

b) Provvedimenti nazionali

Non risultano provvedimenti normativi, anche di recepimento di direttive comunitarie, che definiscano e disciplinino la GD. L'unico riferimento, che richiama il monitoraggio degli effetti della generazione distribuita sul sistema elettrico, è contenuto nella Legge n. 239/2004^V e s.m.i.

L'AEEG ha definito con diverse Delibere e da ultimo con la [Deliberazione 28 marzo 2013 129/2013/I/EEL](#) (dati anno 2011) la Generazione distribuita (GD) come l'insieme degli impianti di generazione con potenza nominale inferiore a 10 MVA.

Caratteristiche della GD

- produzione di energia locale, dipendente da fattori territoriali, economici ed energetici peculiari del sito
 - da fonti rinnovabili, per loro natura intermittenti e variabili
 - e/o da unità di cogenerazione ad alto rendimento per loro natura programmabili
- prevalente autoconsumo locale ad alta efficienza
- investimenti correlati agli aspetti economici e sociali per la valorizzazione del territorio
- pluralità di utilizzatori direttamente connessi al centro di produzione

- cessione del surplus dell'energia prodotta localmente attraverso "smart grids", reti intelligenti che consentono di gestire in modo efficiente i flussi di energia bidirezionali, di scambiare informazioni sui flussi di energia, di gestire in modo efficiente i picchi di richiesta, garantendo un funzionamento affidabile della rete elettrica pubblica e privata.
In sintesi "**Energia là dove serve**".

Per lo sviluppo della Generazione distribuita è indispensabile un contestuale sviluppo delle reti energetiche. Accanto al rafforzamento delle reti nazionali di trasmissione e distribuzione, deve prevedersi lo sviluppo di reti intelligenti private a supporto della generazione distribuita di energia da fonti rinnovabili e da cogenerazione ad alto rendimento, finalizzate:

- alla interazione ed integrazione produttore/consumatore, attraverso la previsione delle richieste di consumo e il bilanciamento tra produzione distribuita e domanda di energia elettrica a livello locale
- al dialogo con le reti con obbligo di connessione di terzi che gestisca e superi l'attuale fenomeno del "collo di bottiglia" in immissione/prelievo.

Criteri della Proposta normativa ASCOMAC Cogena per lo sviluppo della GD

Si pone all'attenzione del Legislatore la necessità di una riforma normativa, che affianchi alla liberalizzazione della produzione elettrica, la liberalizzazione del trasferimento dell'energia autoprodotta e autoconsumata in sito da utenze aggregate, l'autoconsumo dell'energia elettrica, in analogia di quanto già avviene per l'autoconsumo dell'energia termica, attraverso la individuazione di norme che valorizzino la Generazione distribuita di energia, anche in termini di sviluppo di servizi energetici attraverso le E.S.Co. – Energy Save Company – che, previste da direttive comunitarie, ancora oggi stentano a "decollare" in base a programmi di miglioramento dell'efficienza energetica nel nostro Paese a partire dal settore Civile e dalla Amministrazione Pubblica.

1. Utilizzo di fonti rinnovabili sostitutive di fonti fossili e utilizzo di sistemi di cogenerazione, il cui alto rendimento è verificato da soggetto terzo
2. cessione alle reti solo di quote residuali di energia autoprodotta e non autoconsumata
3. valorizzazione dell'autoconsumo di energia autoprodotta
4. distinzione per legge tra la figura dell'utente finale inteso come la persona fisica o giuridica che utilizza l'energia prodotta da un soggetto ad esso collegato con un rapporto giuridico, che vincola le parti con obblighi derivanti dall'appartenenza ad un sistema circoscritto di natura collettiva (es. condominio: regolamento di condominio; negozio di centro commerciale: contratto di locazione; società controllante e società controllate, soci di cooperativa etc.
5. regimi di sostegno (aiuto all'investimento e sostegno all'esercizio) vincolati all'uso efficiente dell'energia (programmi di miglioramento di efficienza energetica etc.) nel rispetto dei Regolamenti CE vigenti sugli Aiuti di Stato.

Per procedere, proponiamo una Riforma normativa orientata a valorizzare la Generazione distribuita a partire dall'esame e dalla modifica degli articoli di legge riguardanti le attuali definizioni di:

- Produttore ai sensi dell'art. 2, comma 18, D.Lgs. n. 79/1999^{vi};
- Autoproduttore ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 79/1999^{vii};
- Reti elettriche private ai sensi dell'art. 30, comma 27, L. n. 99/2009^{viii}, art. 38, comma 5, D.Lgs. n. 93/2011^{ix};
- Attività di trasmissione e distribuzione di cui agli art. 2, commi 14 e 24, D.Lgs. n. 79/1999^x; art. 1, comma 2, L. n. 239/2004^{xi};
- Clienti finali ai sensi dell'art. 2, comma 5, D.Lgs. n. 79/1999^{xii}; art. 34, comma 5, D.Lgs. n. 93/2011^{xiii};
- Utente della rete di cui all'art. 2, comma 25, D.Lgs. n. 79/1999.^{xiv}

Effetti ed efficacia della Proposta sullo sviluppo della Generazione distribuita per la Competitività del mercato elettrico:

- **riduzione, complementare e, a regime, strutturale della importazione di energia dall'estero e dell'utilizzo di combustibile convenzionale**, ad oggi importato, per riequilibrare il rapporto tra esigenze di generazione ed esigenze di consumo locale di energia generata sul territorio ed in sito, valorizzando così le fonti di approvvigionamento locali e territoriali, con l'obiettivo di una maggiore coerenza tra economia energetica ed economia ambientale;

- **sviluppo della fornitura di servizi energetici erogati da Soggetti specializzati e certificati** quali le E.S.Co. - Energy Save Company che consentono di diffondere e sviluppare i programmi di miglioramento di efficienza energetica nell'uso dell'energia, rivolti ad una pluralità di utilizzatori connessi al sito/unità di produzione. Le E.S.Co, quali titolari dell'impianto di produzione e nel contempo "Cabina di regia" della ottimizzazione dei consumi finali, svolgono un ruolo essenziale nella presentazione ed attuazione dei programmi di miglioramento di efficienza energetica da applicare in quel determinato sito, erogando servizi energetici funzionali agli impianti di consumo posseduti dagli utilizzatori finali con risultati, verificabili e misurabili, funzionali rispetto a singoli interventi "fai da te" su immobili esistenti
- **i programmi di miglioramento di efficienza energetica** nella produzione e nel consumo energetico, superano la logica dello "stabilimento industriale" e consentono di ridurre in termini economicamente rilevanti il fabbisogno energetico globale, in particolare nei Settori Civile, Terziario, Trasporti, Distretti di MPMI, Consorzi artigiani, Distretti agroindustriali etc. che ad oggi sono responsabili del 40% del consumo energetico globale della Unione Europea, nonché in attività quali il recupero del patrimonio immobiliare, del social housing, di riqualificazione urbanistica e di mobilità sostenibile^{xv}; la generazione distribuita inoltre consente di tener conto della evoluzione delle definizioni dei singoli settori (es. la classificazione Servizi comprende attività una volta solo esclusivamente Industriale, così come il termine agricolo comprende attività di servizi)
- **sviluppo locale di manodopera specializzata** nella ottimizzazione della produzione e dell'utilizzo dell'energia e contestuale emersione del lavoro nero non qualificato;
- la GD consente:
 - al "*Cliente Finale Investitore*" di recuperare gli oneri attualmente presenti nella bolletta energetica (componente A3) per lo sviluppo delle fonti rinnovabili, a fronte di un investimento diretto o attraverso l'acquisizione di servizi energetici a costi competitivi,
 - al "*Cliente Finale Consumatore*" di realizzare immediatamente risparmi economici legati al risparmio ed all'efficienza energetica con una bolletta energetica economicamente più leggera;

lo sviluppo delle reti elettriche private connesse ad impianti di generazione distribuita concorrono all'efficientamento della gestione delle reti pubbliche, al miglioramento delle stesse ed alla riduzione del loro potere di mercato.

1.b. GENERAZIONE DISTRIBUITA DI ENERGIA - Definizione di Autoproduttore

Considerazioni

Come prima valutazione, si evidenzia il fatto che:

1. accanto alla definizione di Produttore vi sia quella di Produzione. Ciò non avviene nel caso di Auto produttore al quale non corrisponde analoga definizione di autoproduzione, per la quale ad oggi il settore di riferimento è essenzialmente quello industriale
2. l'Autoproduttore prevede la unicità "fisica" della persona fisica ma non quella della persona giuridica, intesa questa sotto la duplice veste di:
 - a) unico soggetto che utilizza l'energia autoprodotta in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio
 - b) unico soggetto costituito da pluralità di soggetti, tra loro collegati da vincolo societario (società controllate, società controllante e società controllate dalla medesima controllante etc.), che utilizza l'energia autoprodotta per uso proprio, dove l'uso proprio è l'uso di ciascuna società collegata.

Ne consegue che se:

- l'autoproduttore persona fisica è fisicamente uno e soltanto uno solo,
- l'autoproduttore persona giuridica è fisicamente uno oppure costituito da società controllate, o da società controllante e società controllate etc..

viene ad essere introdotto il principio in base al quale la Persona Giuridica può essere una o più di una come nel caso di Società controllata e di Società controllante.

Pertanto mentre la persona fisica che produce non può che utilizzare l'energia autoprodotta per il suo solo utilizzo, la persona giuridica può invece trasferire l'energia ad altri soggetti ad essa collegati introducendosi altri due principi:

1. pluralità di soggetti giuridici, ancorchè tra loro collegati, intesi come unico soggetto giuridico
2. l'utilizzo di energia autoprodotta da parte di un unico soggetto giuridico costituito da più soggetti giuridici ad esso collegati non costituisce attività di distribuzione di energia che, come noto è

riservata allo Stato e data in concessione, con la conseguenza giuridica che l'energia autoprodotta, non è onerata di corrispettivi ed oneri che non le sono propri.

3. Infine, le definizioni vigenti sia di produttore che di autoproduttore comportano di per sè limiti che finiscono per restringere gli ambiti della stessa generazione distribuita e, attraverso questa, della efficienza energetica diffusa.

Per valorizzare l'autoproduzione e con essa l'autoconsumo di energia elettrica analogamente a quanto avviene con l'energia termica, è necessario Individuare una ulteriore definizione di autoproduttore di energia da fonti rinnovabili e da cogenerazione ad alto rendimento, rispetto a quella ora definita per legge, dall'art. 2, D.Lgs. n. 79/1999, comma 2, così da estendere la disciplina ed il trattamento oltre che alla persona fisica o giuridica, anche alla "pluralità di utilizzatori finali" intesi come "unico utilizzatore finale collettivo o aggregato", costituito cioè da utenze aggregate, non necessariamente collegate da vincolo societario ma ad es. da programmi di miglioramento di efficienza energetica sul medesimo sito. Tipici gli esempi del condominio, del supercondominio, del centro commerciale o residenziale, dell'Università ed dei centri di ricerca collegati, della P.A. etc..

Concorrenza e concorrenzialità

L'introduzione di questa nuova definizione consente:

- **di ristabilire la parità di trattamento tra persone giuridiche collegate da vincolo societario e persone giuridiche non collegate tra loro da vincolo societario ma da altro vincolo quale ad es. il condominio, eliminando discriminazioni oggi contenute nella normativa vigente**, in quanto ad es. pluralità di persone fisiche e/o giuridiche non possono utilizzare l'energia elettrica autoprodotta o meglio prodotta in un medesimo sito quale ad es. un condominio o un centro commerciale
- **di estendere la normativa vigente in materia di energia termica per il riscaldamento/raffrescamento anche a quella elettrica**, non essendovi motivi tecnici/ giuridici che ne impediscano la fattibilità.

Nell'ambito di un condominio con riscaldamento centralizzato, il condomino non paga direttamente ad es. il m³ di gas naturale al distributore/fornitore ma il servizio di riscaldamento/calore utilizzato in base ai millesimi.

E' così anche per il centro commerciale: quale vantaggio economico e di risparmio energetico conseguono i negozianti nell'acquistare l'energia elettrica dal sistema elettrico, quando invece possono usufruire del servizio energia direttamente utilizzando l'energia elettrica oltre a quella termica prodotta in sito da un cogeneratore ad alto rendimento?

2. FONTI RINNOVABILI ED EFFICIENZA ENERGETICA

2.a. FONTI RINNOVABILI

Il raggiungimento degli obiettivi europei ed internazionali in ambito energetico e climatico richiede all'Italia una seria e puntuale riflessione sulla impostazione di una **Strategia Energetica del Paese**, traducendo le problematiche in cui versa oggi il sistema ed il mercato elettrico nazionale in una grande opportunità di Lavoro e di Sviluppo infrastrutturale passando **dall'approccio "in rete" a quello "a rete"**.

Il risparmio energetico, di cui l'efficienza energetica è strumento strategico, coniugato:

- con l'**utilizzo delle fonti rinnovabili** per la generazione di energia (alta efficienza nella generazione) e
- con l'**utilizzo ed il consumo di energia generata da fonti rinnovabili (alta efficienza nel consumo)**,

rappresentano un'importante occasione di sviluppo economico, sociale e responsabile, di creazione di un nuovo mercato sostenibile, di nuove professioni e professionalità.

A livello energetico, una Vision fondata su Strategie, Obiettivi, Programmi, Misure, Strumenti per il raggiungimento degli obiettivi europei, deve tenere conto, tra gli altri elementi, di:

Fattori di sviluppo

- Rilevanza dell'industria energetica non solo per la centralità della risorsa energia
- Strategia energetica condivisa attraverso il coinvolgimento e la responsabilizzazione delle Istituzioni e degli Operatori coinvolti
- Individuazione di regimi di sostegno non speculativi fino al 2020, trasparenti, non discriminatori, stabili, selettivi, finalizzati al risparmio energetico, alla valorizzazione dell'uso termico ed elettrico delle fonti rinnovabili, allo sviluppo delle reti energetiche intelligenti termiche ed elettriche
- Investimenti diffusi sul territorio in base alle reali esigenze e necessità con impatti positivi immediati e diretti sui territori in cui sono localizzati gli impianti
- Ricerca tecnologica in materia di risparmio energetico, efficienza energetica ed uso delle fonti rinnovabili
- Occupazione e Fatturato annuo in crescita
- Formazione e qualificazione degli operatori

Criticità

- Carezza nella individuazione e programmazione di una politica energetica a partire dalla efficienza energetica di medio lungo termine, con conseguente "impoverimento" tecnologico, di competenze e di capacità
- Costi dell'energia più elevato di quelli medi dell'UE
- Struttura produttiva e dei mercati, nonostante i processi di liberalizzazione, ancora fortemente condizionata da pochi operatori, limitata da infrastrutture di rete carenti in particolare nel Sud Italia
- Imposizione fiscale tra le più alte d'Europa
- Complessità delle procedure autorizzative, legata anche alla scarsa conoscenza della normativa, deresponsabilizzazione a livello nazionale e territoriale, con effetti di rallentamento degli investimenti e, quindi, di efficacia nel raggiungimento degli obiettivi prefissi. Pas, Dia, Scia, duplicazioni di provvedimenti sullo stesso tema, mancanza o ritardo cronico nella emanazione di decreti attuativi ne sono evidente testimonianza
- Mancato raggiungimento di più elevati standard di sicurezza, di protezione ambientale, di formazione e qualificazione del personale della intera filiera.

Il coordinamento e l'aggiornamento dei diversi provvedimenti comunitari recepiti e non, unitamente alla legislazione nazionale e regionale in materia, contiene già in sé, quelle **linee strategiche**:

- **orizzontali "a rete"**
- **verticali "di filiera"**
- **trasversali "intersectoriali"**

Statu quo

Dalla Vision al Piano di Azione, quale momento di sintesi di diverse fasi:

1. **Analisi dello statu quo**
2. **Esame dei provvedimenti comunitari e nazionali vigenti ed in corso di emanazione/attuazione e verifica di interrelazione e coordinamento rispetto a:**

Politiche di generazione di energia

Programmi, misure, strumenti, comportamenti

a) generazione di energia da fonti rinnovabili e/o da cogenerazione ad alto rendimento

- procedure autorizzative
- accesso alla rete
- regimi di sostegno: investimento ed esercizio

b) autoproduzione ed autoconsumo, entrambe ad alta efficienza, in sito di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili e/o da cogenerazione ad alto rendimento

- procedure autorizzative
- accesso alla rete
- regimi di sostegno: investimento ed esercizio

Politiche per il consumatore/cliente finale

Programmi, misure, strumenti, comportamenti

- informazione
- regime di sostegno al consumo di energia “verde” ed “efficiente”

Politiche di settore e intersettoriali

Programmi, misure, strumenti, comportamenti

- abitativo, residenziale
- agricolo
- terziario
- industriale
- trasporti



3. **Proposte operative per il conseguimento degli obiettivi previsti a livello europeo ed internazionale attraverso una programmazione e calendarizzazione operativa delle attività**

- già in essere / da confermare / integrare / sostituire / modificare
- da sviluppare ex novo

In altri termini, le Politiche a favore della **generazione e consumo, entrambe ad alta efficienza**, di energia rinnovabile in sostituzione delle fonti convenzionali, devono andare di pari passo con la generazione di energia per autoconsumo in sito e ancora di più con le politiche, ora troppo spesso inattuato, a favore del consumatore/cliente finale che, con la bolletta elettrica, sostiene ed investe sul futuro energetico verde ed efficiente del Paese, pagandone altresì ritardi ed inefficienze.

2.a.1. Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili per generazione ad alta efficienza e all'uso ad alta efficienza dell'energia generata

Uno dei temi in discussione posti recentemente dalla Delega Fiscale è la riforma dei meccanismi di sostegno per le fonti rinnovabili “*elettriche e termiche*” e per l'efficienza energetica.

I prossimi provvedimenti attuativi della Delega Fiscale, dovranno valorizzare al meglio:

- **l'aggiornamento ed il coordinamento della normativa in essere in funzione della semplificazione, della efficacia ed efficienza**
- **la promozione dell'uso delle fonti rinnovabili (generazione)**
- **la promozione all'uso dell'energia generata da impianti alimentati da fonti rinnovabili (utilizzo e consumo)**
- **il potenziamento e lo sviluppo delle reti energetiche per la generazione/utilizzo dell'energia generata da fonti rinnovabili e da cogenerazione ad alto rendimento**

L'attuale regime di sostegno risulta ancora oggi rivolto più alla generazione di energia da immettere in rete che al consumo/autoconsumo di energia generata da fonti rinnovabili, creando di fatto una situazione di forte squilibrio nei confronti del cliente finale consumatore, il quale di fatto "investe capitali", tramite la bolletta energetica, senza ricevere mai alcun "utile".

Una bolletta elettrica, elevata in Italia rispetto ad altri paesi europei, sul cui costo incide pesantemente sia **l'investimento che l'esercizio**.

In ordine al tema delle reti energetiche, tema sviluppato di seguito, è altrettanto strategico definire una politica a favore dello sviluppo di reti intelligenti, sia pubbliche che private, a supporto della generazione distribuita di energia da fonti rinnovabili e da cogenerazione ad alto rendimento, finalizzate:

- alla interazione ed integrazione produttore/consumatore, attraverso la previsione delle richieste di consumo e il bilanciamento tra produzione distribuita e domanda di energia elettrica a livello locale
- al dialogo con le reti con obbligo di connessione di terzi che gestisca e superi l'attuale fenomeno del "collo di bottiglia" in immissione/prelievo.

2.b EFFICIENZA ENERGETICA

La Direttiva 2009/28 ha previsto che i consumi finali di energia attribuibili alle fonti rinnovabili (elettricità, calore, trasporti) siano almeno pari – per quanto riguarda il nostro Paese - al 17% dei consumi finali totali di energia primaria. Gli obiettivi europei sono quindi definiti rispetto al consumo finale di energia primaria.

L'Efficienza energetica è una scelta energetica "obbligata" al fine di agevolare il raggiungimento degli obblighi europei, ma soprattutto di garantire una maggiore indipendenza degli approvvigionamenti riducendo l'importazione di prodotti energetici quali gas e petrolio che oggi coprono più del 75% dei consumi nazionali.

La politica energetica italiana deve essere quindi incentrata soprattutto nell'adozione di scelte che valorizzino l'uso non speculativo delle fonti rinnovabili integrata alla promozione del risparmio energetico, focalizzando l'attenzione sulla promozione e sviluppo di filiere industriali, commerciali e di servizi, per consentire al nostro Paese di divenire esportatore di tecnologie e non solo.

Strategia di sviluppo: proposte

Una Strategia di sviluppo, riteniamo, debba offrire un quadro coerente ed organico degli interventi legislativi e regolatori sul mercato energetico nazionale al fine di garantire:

- stabilità necessaria alle scelte di investimenti degli operatori, mantenendo sufficiente flessibilità per poter beneficiare dello sviluppo delle nuove tecnologie
- adeguamento all'evoluzione dei mercati
- garanzia di pari opportunità per i nuovi entranti.

Diversi i punti cardine sui quali si dovranno concentrare gli sforzi in termini di programmazione del futuro energetico italiano:

Domanda di efficienza energetica

In base a quanto sostenuto, si tratta di gestire l'evoluzione della domanda energetica al fine di:

- sviluppare azioni per contenere i consumi finali di energia favorendo al contempo ricadute occupazionali e sostenendo la propensione agli investimenti in Italia e la riduzione della delocalizzazione;
- restituire competitività alle imprese e contenere la fuel poverty del settore domestico;
- inquinare meno, ottimizzando il raggiungimento degli impegni comunitari.

Al fine di superare le resistenze che tuttora si oppongono al miglioramento dell'efficienza energetica, a partire da quello residenziale, le Istituzioni devono sviluppare una politica ambientale che favorisca le scelte di efficienza energetica ed incoraggi l'innovazione. Esistono soluzioni tecnologiche che si ripagano in breve tempo grazie alla riduzione dei consumi che generano.

Per fare tutto ciò, occorre agire su vari fronti:

a) promuovere strumenti contrattuali per sensibilizzare il sistema imprenditoriale ad investire nell'efficienza energetica, tra cui:

a.1. Audit energetici

Proposta

Istituire un credito d'imposta in favore delle imprese che effettuano audit energetici in linea con la normativa tecnica vigente UNI/TR 11428 "Gestione dell'energia - Diagnosi energetiche - Requisiti generali del servizio di diagnosi energetica"

Stabilizzare meccanismi incentivanti per interventi che conseguono risparmi energetici sia in termini di aiuto all'investimento che all'esercizio

La leva fiscale rappresenta uno strumento indispensabile per promuovere l'efficienza energetica negli usi finali, sia in termini di aiuto all'investimento che di sostegno all'esercizio.

E' importante garantire il sostegno fiscale per orizzonti temporali pluriennali al fine di dare certezza agli investitori individuando una metodologia che possa avere carattere di stabilità in termini di quantificazione del beneficio fiscale atteso e ambito di applicazione.

a.2. Sistemi alternativi ad alta efficienza

Proposta relativa alla cogenerazione ad alto rendimento

Attuazione dell'art. 8, comma 10, lettera d), Legge n. 448/1998 in materia di tassazione sulle emissioni di anidride carbonica e misure compensative

Al fine di evitare al nostro Paese nuove procedure di infrazione, tenuto conto che:

1. i sistemi alternativi ad alta efficienza, previsti dalla Direttiva 2010/31/UE, di cui il D.L. n. 63/2013 è atto di recepimento, sono:
 - a) sistemi di fornitura energetica decentrati basati su energia da fonti rinnovabili;
 - b) cogenerazione;**
 - c) teleriscaldamento o telerinfrescamento urbano o collettivo, in particolare se basato, interamente o parzialmente, su energia da fonti rinnovabili;
 - d) pompe di calore.
2. la normativa europea non considera aiuto di Stato l'aiuto all'investimento in cogenerazione ad alto rendimento
3. la cogenerazione ad alto rendimento è un sistema alternativo ad alta efficienza che, a tutt'oggi, non ha mai usufruito di aiuti all'investimento, tra cui la misura del cd 55%, estesa dal D.L. n. 63/2013 al 65% alle pompe di calore.

Occorre emanare norme finalizzate a

1. abbandonare la logica verticale di aiuto all'investimento solo di alcune tecnologie
2. lasciare al cliente finale e al progettista libertà di scelta della migliore tecnologia ad alta efficienza da applicare al caso concreto, tutelando la concorrenza
3. riformare l'attuale regime incentivante, riservando il medesimo trattamento a persone fisiche e persone giuridiche; ad oggi infatti:
 - detrazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie: solo persone fisiche;
 - detrazioni fiscali per efficienza energetica: persone fisiche e giuridiche
4. abbracciare finalmente la logica europea a favore di tutti i sistemi alternativi ad alta efficienza e, soprattutto, del risultato in termini di risparmio energetico conseguito
5. evitare che, per mera convenienza economica, il cliente finale scelga la tecnologia, come purtroppo succede oggi, in base all'incentivo più interessante per lui, ma oneroso per la collettività

Gli incentivi (Fonte GSE)

Le pompe di calore possono usufruire degli incentivi legati agli interventi di risparmio ed efficienza energetica, fra i quali i principali sono:

- gli incentivi previsti dal nuovo DM 28 dicembre 2012, cd "Conto Termico"
- i Titoli di Efficienza Energetica (TEE), anche noti come Certificati Bianchi
- le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico (detrazioni cd ecobonus 55% ora

65% - cd ristrutturazioni edilizie 36% ora 50%)

- **l'installazione di un contatore dedicato**

l'installazione di una pompa di calore elettrica di per se' "energivora" può comportare una richiesta di maggior potenza rispetto, ad esempio, al contratto residenziale standard da 3,3 kW.

Per l'impiego di un impianto con pompa di calore destinato alla climatizzazione invernale, la Delibera 30/2008 dell'AEEG (aggiornando la Delibera n. 348/07, successivamente modificata sull'argomento anche dalla Delibera 56/10) ha introdotto la possibilità, in luogo dell'eventuale potenziamento del contratto primario, di **installare un secondo contatore con la tariffa BTA (Bassa Tensione Altri Usi)**. A differenza della normale tariffa con prezzo a scaglioni di consumo, la tariffa BTA **prevede un importo fisso agevolato per kWh, indipendente dalla quantità di energia consumata.**

Nel caso dell'applicazione a **cliente residenziale la tariffa BTA gode inoltre dell'IVA agevolata al 10%.**

Vedi [Deliberazione 19 aprile 2010 – ARG/elt 56/10](#)

Disposizioni in materia di connessioni per l'alimentazione di pompe di calore a uso domestico e di veicoli elettrici. Modificazioni dell'Allegato A e dell'Allegato B alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 2007, n. 348/07

Esempio

L'intervento preso come esempio è la sostituzione di una caldaia con una **pompa di calore aria/acqua** di 10kW. Il costo dell'impianto finito e consegnato all'utente è di circa 800 €/kW installato, per un costo complessivo di 8.000 euro.

- a) **Con la detrazione del 65%** questo impianto avrebbe ricevuto una detrazione complessiva di **5.440 euro** da spalmare in 10 anni (544 euro/anno).
- b) **Con il Conto Termico** lo stesso impianto riceve un contributo diretto, spalmabile in due anni, che varia **da 1.497 euro a Bormio (zona F); 1.414 euro a Milano (zona E); 1.164 euro a Roma zona D; 915 euro a Napoli (zona C); 707 euro a Reggio Calabria (zona B) a 499 euro a Porto Empedocle (zona A).**

[Fonte Edilportale 4.7.2013 su dati Anima](#)

6. di tenere conto dei regimi di sostegno esistenti – aiuto all'investimento e sostegno all'esercizio – di cui già beneficiano tecnologie come le pompe di calore rispetto a tecnologie come la cogenerazione ad alto rendimento che, pur essendo espressamente previste dalla normativa europea, non beneficiano di alcun aiuto all'investimento

7. **di inserire nel Prossimo provvedimento di riordino degli incentivi, le spese per l'investimento in installazione di unità di microcogenerazione e piccola cogenerazione ad alto rendimento di cui al D.Lgs. n. 20/2007 per la produzione di energia elettrica e termica ad integrazione di impianti esistenti di climatizzazione e/o produzione di acqua calda sanitaria.**

Si garantisce così il mercato e la libertà di scelta del cliente finale tra sistemi alternativi ad alta efficienza, tenuto altresì conto che la cogenerazione "produce efficienza".

L'integrazione, poi, tra i due sistemi ad alta efficienza – produzione da cogenerazione ad alto rendimento/consumo da pompe di calore ad alta efficienza, unitamente alle fonti rinnovabili (ad es. fotovoltaico), consente di ottimizzare autoproduzione/consumo "verde ed efficiente" e raggiungere concretamente gli obiettivi di efficienza energetica prefissi dal Legislatore.

Motivazioni

1. La cogenerazione - in particolare le unità di microcogenerazione e piccola cogenerazione ad alto rendimento - tecnologia immediatamente installabile negli edifici con importanti risultati in termini di risparmio energetico, di efficienza energetica in sito, è da sempre stata e è ad oggi ancora esclusa:
 - da ogni forma di regime di aiuto all'investimento: la misura in oggetto del cd 55% ad oggi non incentiva le unità di microcogenerazione e piccola cogenerazione ad alto rendimento negli edifici.

Giova ricordare che **gli aiuti all'investimento per la tutela dell'ambiente in risparmio energetico, in cogenerazione ad alto rendimento e nelle fonti rinnovabili non rientrano tra gli aiuti di Stato ai sensi**

del Regolamento UE n. 800/2008 artt. 21, 22 e 23. Ciò nonostante, come detto, la cogenerazione è esclusa da qualsiasi provvedimento nazionale in tal senso.

2. **La richiesta trova fondamento anche nel fatto che la recente riforma del condominio**, tra le innovazioni, al comma 1, dell'art. 5, Legge 11 dicembre 2012, n. 220, richiama gli impianti di cogenerazione. In questo senso gli edifici condominiali possono da subito introdurre ad integrazione dell'esistente impianti di micro e piccola cogenerazione dando un notevole impulso alla riduzione della importazione di combustibili, all'utilizzo dell'energia elettrica ad oggi per le parti comuni, all'efficienza energetica del Paese anticipando quanto previsto dalla Direttiva 2012/27/UE.

Estratto

"1. Dopo il primo comma dell'articolo 1120 del codice civile sono inseriti i seguenti:

*2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell'edificio, **nonché per la produzione di energia mediante l'utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune;**"*

- **La cogenerazione, in particolare le unità/impianti di microcogenerazione e piccola cogenerazione ad alto rendimento negli edifici, tra cui quelli condominiali che presentano consumi energetici superiori alla media italiana di per sé elevata rispetto alla media UE, è una tecnologia policombustibile che consente**
- ✓ **di integrare e programmare in sito altre tecnologie alimentate da fonti rinnovabili non programmabili**, garantendo altresì un significativo e reale risparmio di energia primaria dal 30 al 40% e di riduzione di emissioni in atmosfera del 50% circa.
 - ✓ la riqualificazione e l'efficienza energetica del patrimonio immobiliare nazionale in conformità con le direttive europee in materia
 - ✓ la riqualificazione energetica e ambientale di intere aree del tessuto urbano
 - ✓ pari efficienza rispetto alle pompe di calore rispondenti ai requisiti di cui all'Allegato 1, n. 4, D. Lgs. n. 28/2011, ottenendo nel contempo un ribilanciamento del mix di fabbisogni tra elettricità e gas, dove una significativa diffusione di pompe di calore elettriche, energivore, rischia di mettere in crisi il sistema elettrico nazionale
 - ✓ possibilità di intervento sull'importante parco di edifici ante L. n. 10/91, caratterizzati da impianti di riscaldamento ad alta temperatura (ove le pompe di calore ed un'integrazione solare sul riscaldamento sono difficilmente implementabili se non impossibili) e indipendenza dalle condizioni di ombreggiamento dei fabbricati (che impediscono l'utilizzo di FER che richiedono irraggiamento solare)

3. **Segnaliamo altresì l'art. 8, comma 10, lettera d), Legge n. 448/1998 in materia di tassazione sulle emissioni di anidride carbonica e misure compensative**, in base al quale le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti (accise) sono destinate: a concorrere, a partire dall'anno 2000, al finanziamento delle **spese di investimento** sostenute nell'anno precedente per la riduzione delle emissioni e l'aumento dell'efficienza energetica degli impianti di combustione per la produzione di energia elettrica.

Norma destinata a sostenere l'investimento in impianti ad alta efficienza come la cogenerazione che, ad oggi, non ha mai ricevuto tale sostegno alla spesa di investimento in quanto inattuato.

Anzi, la cogenerazione rispetto agli impianti termoelettrici è stata ed è penalizzata.

L'attuazione di questa norma consente ulteriore copertura finanziaria all'aiuto all'investimento rappresentato dalla misura del cd 65% per la cogenerazione.

a.3. Meccanismo di incentivo di mercato denominato dei titoli di efficienza energetica

Il meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica per poter svolgere un ruolo determinante nel sostegno alle politiche nazionali per uno sviluppo energetico sostenibile, necessita di certezze e stabilità al fine di contribuire al raggiungimento degli impegni prefissati attraverso il PAN 2010 e i PAEE 2007/2011.

In proposito occorre sottolineare come i numerosi cambiamenti del contesto di riferimento, introdotti recentemente nell'ambito del recepimento della Direttiva sulle fonti rinnovabili anche in materia di efficienza energetica, oltre a creare incertezza e ingessare gli investimenti, contribuiscono ad indebolire

fortemente l'ambito di applicazione del meccanismo incentivante dei Titoli di efficienza energetica (TEE) e, conseguentemente, la sua capacità di conseguire risparmi energetici al costo minimo per il Paese. Ne è un esempio la previsione normativa di cui all'articolo 29, comma 3, del D.Lgs 28/2011 che incentiva gli interventi di efficientamento delle reti elettriche e del gas naturale ad opera dei distributori di energia, nell'ambito del meccanismo dei certificati bianchi, quando in realtà tali soggetti devono, in quanto soggetti obbligati, conseguire risparmi energetici tramite la diffusione di tecnologie efficienti presso i consumatori finali. Criticabile è la mancata previsione di adeguati regimi di sostegno alle reti elettriche private che potrebbero svolgere un ruolo determinante per la corretta gestione domanda/offerta degli impianti di produzione sul territorio.

a.4. Riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare

La Direttiva comunitaria sull'efficienza energetica prevede l'obbligo per i Paesi comunitari di ristrutturare energeticamente, ogni anno, a partire dal 2014, il 3% degli edifici di proprietà pubblica.

Tale indicazione dovrebbe essere recepita nella Strategia energetica e quindi supportata e avvalorata da un idoneo quadro normativo in cui gli enti pubblici e le pubbliche amministrazioni centrali e locali, possano trarre il raggiungimento dei loro obiettivi. Vi è quindi necessità di identificare una serie di misure in grado di consentire alle pubbliche amministrazioni di utilizzare gli incentivi oggi esistenti per il settore privato.

Si potrebbero ipotizzare dei benefici fiscali per le ESCO che gestiscono appalti per l'efficientamento energetico degli edifici estendendo ad esempio alle stesse ESCO che operano sul patrimonio pubblico le detrazioni fiscali.

Proposte

- individuazione e selezione annuale del patrimonio pubblico da riqualificare in base al suo potenziale energetico
- identificazione ad opera di enti pubblici specializzati delle misure di intervento dirette a migliorare l'efficienza energetica
- individuazione dei requisiti degli operatori (ESCO e ESPCO) per la partecipazione agli appalti
- identificazione di un dossier di gara tipo a cura dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e della Consip S.p.A.
- costituzione di un fondo di rotazione destinato alla copertura del 20% di equity in favore delle PMI che interverranno nella gestione dei Contratti
- Servizi Energia su strutture pubbliche
- formazione e certificazione degli Energy Manager, degli Esperti di gestione Energetica e degli Auditor.

a.5. Certificazione energetica degli edifici

Un ruolo importante è assegnato alla **certificazione energetica degli edifici**, introdotta dal decreto legislativo 192/2005.

L'obiettivo di tale strumento, così come definito dalla Direttiva Europea, non deve essere quello di rappresentare un semplice vincolo burocratico da rispettare in sede di trasferimento degli immobili; la certificazione deve al contrario rappresentare un meccanismo di responsabilizzazione e sensibilizzazione dei consumatori sui temi del rendimento energetico degli edifici, oltre che uno strumento che orienti il mercato, dando un valore maggiore agli edifici con caratteristiche energetiche più efficienti.

ASCOMAC Cogena ritiene che al momento la certificazione energetica non abbia raggiunto tale obiettivo; occorrerebbe pertanto individuare meccanismi atti a trasformare il certificato energetico da semplice documento "burocratico" a strumento di sostegno dell'efficienza energetica.

a.6. Edifici ad energia quasi zero

Settore residenziale, terziario, industriale e sistemi alternativi ad alta efficienza

Il Piano d'Azione Italia 2011 richiama gli effetti positivi del D.Lgs. n. 195/2005 di recepimento della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia. Non viene tuttavia richiamata la cogenerazione, né gli effetti positivi che questa tecnologia avrebbe potuto avere in questo settore.

A tal proposito si evidenzia che già la Direttiva UE richiamava espressamente la cogenerazione quale sistema alternativo da valutare prima dell'inizio dei lavori di costruzione dell'edificio. La stessa Direttiva 2010/31/CE agli artt. 6 e 7 richiama per gli edifici nuovi o soggetti a ristrutturazioni importanti i sistemi alternativi ad alta efficienza tra cui la cogenerazione.

In forza di tale disposto, con riguardo agli edifici nuovi o soggetti a ristrutturazione rilevante, al fine del raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica, occorre prevedere l'inserimento espresso, nella normativa, della cogenerazione tecnologia che, come noto, può essere alimentata sia da fonti rinnovabili che da fonti fossili, estendendo per gli edifici pubblici e privati l'utilizzo obbligatorio di fonti rinnovabili anche alla microcogenerazione ed alla piccola cogenerazione alimentata da fonte fossile (gas naturale). Tale tecnologia non è di fatto contemplata nella normativa nazionale - D.Lgs. n. 192/2005 - e regionale, non consentendo così al cliente finale di poter scegliere tra i diversi sistemi alternativi ad alta efficienza tra cui la cogenerazione, in aperta violazione delle direttive comunitarie in merito.

Nei **settori del terziario e dell'industria** si è ancora lontani dal raggiungere gli obiettivi di risparmio necessari per stare in linea sia con il target del 9% previsto dalla Direttiva 2006/32 che con gli impegni previsti al 2020. In tali settori occorre pertanto definire un nuovo quadro di regime di sostegno ottenibile anche mediante una revisione ed ottimizzazione degli strumenti in vigore (ad esempio i Titoli di Efficienza Energetica) che, nella loro definizione attuale, non risultano sufficienti a garantire il raggiungimento degli obiettivi che come sistema Paese ci siamo preposti.

Incomprensibile, alla luce del Piano di efficienza energetica 2011 della Commissione Europea dell'8.3.2011 che la richiama espressamente, escludere la cogenerazione nei diversi settori economici: *“un maggiore ricorso alla cogenerazione (ad alto rendimento) proveniente anche da impianti di trattamento dei rifiuti urbani, e al teleriscaldamento e tele raffreddamento può contribuire notevolmente all'efficienza energetica. La Commissione proporrà pertanto che, ove la domanda potenziale sia sufficiente, ad esempio dove esiste una concentrazione adeguata di edifici o di industrie nelle vicinanze, l'autorizzazione per nuova generazione di energia termica debba essere subordinata alla sua combinazione con sistemi che consentano l'utilizzo del calore (produzione combinata di calore ed elettricità - CHP) e che i sistemi di teleriscaldamento siano associati per quanto possibile alla generazione di elettricità”*.

Criticabile, pertanto, è la previsione di non includere la cogenerazione tra gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica rivolti a pluralità di clienti finali nel **settore terziario**, oltre che nel residenziale, contrariamente a quanto prevedeva invece il PAEE 2007. Proprio la cogenerazione rappresenta uno dei tanti fattori che possono giocare un ruolo rilevante in termini di incremento dell'efficienza energetica e riduzione di sprechi di energia. Ciò nonostante il quadro legislativo non delinea iniziative a sostegno, non necessariamente economico, di tale tecnologia, non dà certezze agli operatori, non li agevola.

a.7. Certificazione competenze

Nel PAE 2011 si fa riferimento all'utilizzo di professionalità certificate; nel condividere la necessità di garantire la qualificazione degli operatori del settore dell'efficienza energetica, lo strumento della certificazione, per non diventare un vincolo eccessivamente oneroso per le imprese più piccole, deve garantire l'effettiva qualità degli interventi realizzati.

Al fine di consentire la formazione, la qualificazione e la certificazione delle competenze e delle professionalità è bene distinguere tra gli Enti Formatori e gli Enti che andranno a certificare le competenze.

Come avviene già in altri settori, la attività di formazione viene svolta da Soggetti in possesso di requisiti indicati dalla normativa è distinta ed incompatibile con la attività di certificazione. Incompatibilità lesiva del diritto della concorrenza.

a.8. Contenimento dei costi energetici

Favorire la competitività del sistema imprenditoriale vuol dire anche ridurre il costo dell'energia pagata dal cliente finale.

Un'incidenza fiscale tra le più elevate a livello europeo, la presenza per almeno il 25% del costo totale della bolletta di sussidi e una doppia tassazione costituita dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto su di una base imponibile che comprende altre imposte sono tutti fattori che alimentano un preoccupante gap in termini di competitività delle imprese riducendo il reddito delle famiglie italiane e la loro capacità di creare risparmio.

PROPOSTE IN SINTESI

La riforma dei meccanismi di sostegno, riteniamo, debba:

- prevedere un incentivo, che assicuri una equa remunerazione, ripartito tra fiscalità generale e bolletta energetica, attribuendo il **costo dell'investimento** in tecnologia alla fiscalità generale e il costo dell'esercizio/remunerazione relativo al prodotto "energia elettrica/termica" alla bolletta energetica
- evitare di porre tetti quantitativi periodici di potenza installabile per le singole tecnologie, ma fissare obiettivi per la produzione complessiva delle diverse fonti, armonizzando ed allineando la redditività delle diverse tecnologie, individuando quelle ad alto efficienza in termini di risultati e evitando fenomeni speculativi;
- premiare maggiormente gli impianti diffusi di piccola potenza;
- prevedere un sistema che valorizzi gli incentivi per la produzione di energia rinnovabile abbinata ad interventi di efficienza energetica nei settori agricolo, residenziale, terziario, industriale;
- prevedere procedure semplici e tempi certi;
- individuare meccanismi di copertura in grado di garantire in termini di sostenibilità il sostegno al settore delle rinnovabili e l'esigenza di limitare l'impatto dei costi sui consumatori finali di energia, attribuendo, come detto, rispettivamente i costi di investimento della tecnologia alla fiscalità generale e i costi di esercizio alla bolletta energetica;
- realizzare e rendere operativi contestualmente i meccanismi a copertura dell'investimento e dell'esercizio, anche di carattere fiscale, integrandoli ed armonizzandoli tra loro. Tenuto conto che il settore Civile è quello che necessita in base a dati europei di maggiori interventi di efficienza energetica è stato strategico da parte del Governo Monti avere inserito gli interventi Energetici nella misura cd 36% (ora 50%) resa strutturale nell'Edilizia unitamente a quelli antisismici e legati a calamità naturali;



3. CLIENTE FINALE

Cliente finale

Promozione all'uso (utilizzo e consumo) dell'energia generata da impianti alimentati da fonti rinnovabili - Cliente Finale

La promozione della generazione di energia da fonti rinnovabili ed il relativo utilizzo significano contemperare le diverse esigenze di sviluppo del mercato e di tutela del consumatore il quale deve essere messo in condizione di scegliere l'energia "verde ed efficiente" senza pagare più volte lo stesso beneficio ambientale.

I decreti attuativi riteniamo debbano finalizzare l'incentivazione alla generazione:

- al sostegno della generazione elettrica ma anche termica distinguendo le due fasi di investimento in tecnologia ed esercizio, la prima a carico della fiscalità generale e la seconda a carico della bolletta elettrica,
- e, contestualmente, anche alla autogenerazione/autoconsumo di energia termica ed elettrica, prevedendo per questa fattispecie, una specifica "premierità", attraverso provvedimenti di natura
 - fiscale quali ad es. l'esenzione o la riduzione progressiva dall'accisa sul consumo,
 - e/o parafiscale quale ad es. la riduzione percentuale della misura di corrispettivi tariffari di trasmissione e distribuzione e degli oneri generali di sistema per l'energia "verde ed efficiente", prelevata da rete con obbligo di connessione di terzi. Oggi il cd Decreto energivori non fa alcun cenno al riguardo.

Ciò contribuirebbe a dare un effettivo impulso alla generazione/consumo-autoconsumo di energia da fonti rinnovabili e da cogenerazione ad alto rendimento attraverso **il contestuale coinvolgimento del produttore, dell'autoproduttore e del cliente finale**, riequilibrando il rapporto domanda/offerta secondo il criterio della effettività e della sostenibilità.

Sempre "*Lato domanda*", si segnala la necessità/opportunità di adozione di bandi di appalti pubblici che prevedano criteri di efficienza energetica, introdotti come criterio di aggiudicazione degli appalti pubblici e come condizione per i progetti finanziati con fondi pubblici (Estratto: Vedi Risoluzione Parlamento europeo sulla revisione del Piano d'Azione per l'Efficienza energetica).

4. RETI ENERGETICHE

4.a. RETI ENERGETICHE: Fabbisogno di infrastrutture

Le infrastrutture energetiche sono sempre più il baricentro e la nervatura dei sistemi energetici perché condizionano l'affidabilità, l'estensione e l'efficacia della competitività.

Al riguardo si ritiene opportuno agire per la crescita prevedendo:

1 l'individuazione di un ristretto numero di investimenti a rapida cantierabilità. In particolar modo, per il settore del gas, andrebbero selezionati almeno 3 impianti di rigassificazione da autorizzare con procedure semplificate e da realizzare entro tre anni;

2 la definizione di un Piano straordinario per il Sud per lo sviluppo della rete elettrica sia di trasmissione che di distribuzione di energia elettrica al fine di individuare carenze e pianificare investimenti da realizzare in tempi ristretti e con procedure semplificate.

Nel mercato elettrico la rete presenta situazioni di criticità sotto il profilo dell'adeguatezza del sistema elettrico rispetto ai flussi energetici attesi in termini di immissione e prelievo. L'incremento delle fonti rinnovabili, superiore alle attese, comporta il sostenimento di costi, può generare inefficienze e localmente rischia, paradossalmente, di contribuire alla crescita dei prezzi dell'energia.

Le cosiddette smart grids possono essere un valido sostegno all'efficiente funzionamento della rete in presenza di flussi di energia non programmabili prodotti da impianti a fonti rinnovabili.

Il settore del Commercio si presterebbe molto bene per realizzare sistemi di autoproduzione funzionanti in modalità smart grid.

Un'ulteriore azione auspicata da ASCOMAC Cogena, è il rinnovamento delle reti e degli impianti ad uso domestico. Puntare a un loro miglioramento, vuol dire generare vantaggi economici, sociali e ambientali, vuol dire ammodernare il parco immobiliare italiano riducendo il fabbisogno complessivo di energia del nostro Paese e nel contempo aumento del comfort delle abitazioni. Nei nostri edifici esiste un enorme potenziale in termini di "prestazione energetica" del sistema edificio/impianto. E' stato valutato che gli edifici costruiti prima della Legge 373/1976 sono suscettibili di una riduzione dei consumi media del 50%. Se consideriamo che gli stessi sono circa il 70% del parco immobiliare nazionale, si può avere un'idea dell'opportunità di riqualificare il parco immobiliare italiano. Per far partire il processo e il mercato del recupero energetico, occorre stimolare la domanda e ottimizzare l'offerta. E' quindi necessario predisporre procedure e strumenti per motivare gli investimenti assicurando la qualità del risultato finale.

Lo sviluppo della rete elettrica, sia pubblica che privata, è un elemento fondamentale verso un effettivo potenziamento della produzione e consumo di elettricità da fonti rinnovabili. Il sistema di regolazione tariffaria, così come è definito in Italia, dovrebbe già da solo stimolare i gestori di rete - sia in alta tensione, sia in media e bassa tensione - verso l'attività di impegno allo sviluppo delle infrastrutture utili all'accogliere sempre più potenza elettrica, sulle rinnovabili.

Tuttavia, in specifiche zone geografiche del Paese la rete elettrica sperimenta numerose criticità che, sotto il profilo dell'adeguatezza del sistema elettrico e/o sotto il profilo della competitività del mercato elettrico, hanno come è noto, contribuito ad innalzare i riferimenti di prezzo per tutti i consumatori finali. Il terzo pacchetto di liberalizzazioni si è posto finalità condivisibili tra le quali l'aumento della sicurezza degli approvvigionamenti e la promozione dell'indipendenza nella gestione delle reti. Occorre, accelerare la realizzazione degli investimenti infrastrutturali e ammodernare la rete elettrica di trasmissione e distribuzione, ad oggi assolutamente non adeguata a sostenere la transizione da un modello di produzione centralizzato ad un sistema di generazione distribuita sul territorio.

La rete di distribuzione, inizialmente pensata e attualmente esercita per un esercizio puramente passivo, dovrà quindi trasformarsi gradualmente in un sistema intelligente (smart), affidabile, sostenibile ed economico. Per raggiungere l'obiettivo di avere una rete intelligente capace di ospitare flussi di energia bidirezionali, sono necessarie strategie di monitoraggio e di telegestione dei dati che necessitano di ingenti finanziamenti ma che genererebbero importanti ricadute economiche sul territorio in termini di occupazione e di maggior sicurezza energetica riducendo, inoltre, il numero di interruzioni che ancora oggi contraddistinguono il Sud d'Italia.

Inoltre, sotto il profilo dei tempi di accesso alla rete, un ultimo commento deve essere fatto in merito alla necessità di prevedere misure più stringenti garantire tempi certi nella connessione degli impianti alla rete.

Pertanto occorre prevedere meccanismi di compensazione economica che essendo commisurati al beneficio perso in termini di incentivo mancato o danno economico per la mancata entrata in esercizio dell'impianto, abbiano maggiore deterrenza.

4.b. RETI ENERGETICHE: Liberalizzazioni

4.b.1. I SISTEMI DI DISTRIBUZIONE CHIUSI

La diffusione della Generazione distribuita di energia si fonda sullo sviluppo di reti intelligenti private a supporto della generazione distribuita di energia da fonti rinnovabili e da cogenerazione ad alto rendimento, finalizzate:

- alla interazione ed integrazione produttore/consumatore, attraverso la previsione delle richieste di consumo e il bilanciamento tra produzione distribuita e domanda di energia elettrica a livello locale
- al dialogo con le reti con obbligo di connessione di terzi che gestisca e superi l'attuale fenomeno del "collo di bottiglia" in immissione/prelievo.

Il D.Lgs. n. 93/2011 ed i Sistemi di distribuzione chiusi

A circa quindici anni dalla emanazione del D.Lgs. n. 79/1999, anche esso in materia di mercato elettrico, il recepimento della direttiva 2009/72/CE e la attuazione dei sistemi di distribuzione chiusi all'interno di siti industriali, commerciali o di servizi condivisi, avrebbe potuto rappresentare l'occasione per completare, ancorchè riferita a specifica fattispecie, quella liberalizzazione del mercato elettrico iniziata con la produzione di energia elettrica alla quale, pur tuttavia, non corrisponde, ad oggi, una analoga liberalizzazione dell'utilizzo dell'energia generata, trasferita attraverso rete privata senza obbligo di connessione di terzi nell'ambito dello stesso sito, geograficamente delimitato, a pluralità di soggetti connessi attraverso un sistema di distribuzione chiuso.

Lo sviluppo ecosostenibile della generazione di energia verde (FR) ed efficiente (CAR) si fonda proprio sull'utilizzo diffuso dell'energia generata in un determinato sito, confinato geograficamente, trasferita ed utilizzata da utenze aggregate in quel sito attraverso **reti intelligenti private**: ci riferiamo a quei distretti industriali, aree artigianali, industriali e commerciali, centri servizi direzionali, centri commerciali, alla P.A.. tutti ora, di diritto e di fatto, esclusi dalle potenzialità ed attualità di questo strumento energetico; realtà economiche che segnalano ogni giorno di più il costo dell'energia elettrica che ne mina la competitività rispetto ad altri concorrenti europei ed extraeuropei, senza ricevere risposte chiare, stabili, efficaci ed efficienti.

Oggi, un sistema circoscritto, che non sia "stabilimento industriale" ovvero "opificio industriale", che abbia una unità di produzione di energia alimentata da fonti rinnovabili e/o da cogenerazione ad alto rendimento, può trasferire alle utenze collegate *"negozianti/affittuari/condomini etc."* solo energia termica ma non quella elettrica, energia questa che può solo essere utilizzata per le parti comuni.

I *"negozianti/condomini"* di cui sopra, conseguentemente acquistano l'energia elettrica dal sistema elettrico con aggravio economico di oneri, corrispettivi, quando è più economico utilizzare l'energia prodotta/autoprodotta in sito.

A questa grave "inefficienza energetica ed economica" del tutto ingiustificabile, si aggiunge un'altra contraddizione in termini; da un lato si sostiene con i titoli di efficienza energetica l'autoconsumo in sito di energia da parte di un cliente finale, dall'altro si penalizza "l'autoconsumo" di una pluralità di clienti finali aggregati (i già citati negozianti/condomini) connessi nello stesso sito di produzione di energia con danno dell'efficienza diffusa.

Basti ad esempio dare uno sguardo attento alle Schede dell'AEEG nn. 21 e 22 versione 2005, riformate nel tempo, dove l'Energia EF_e, e cioè l'energia elettrica assorbita dall'utenza servita, per usi diversi da quelli di climatizzazione, è stata soppressa e, con essa, la possibilità di uso da parte dell'utenza locale allacciata.

Reti d'Impresa e Reti Energetiche

Sempre in tema di competitività delle imprese, si richiama l'attenzione sul ruolo strategico della connessione tra **"reti energetiche" e "reti di impresa"** costituite, queste, dall'insieme delle imprese che aderiscono a un contratto di rete, attraverso il quale *più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato*". Elemento essenziale del "contratto di rete" è il *"programma comune di rete"*, sulla base del quale gli imprenditori *"si obbligano ... a collaborare in forme e ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi*

informazioni o prestazioni di natura industriale commerciale tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.

Il Fattore Energia diventa allora una sistema di aggregazione a rete di imprese, influenzando sul costo di produzione/distribuzione del prodotto.

In tal senso, è di tutta evidenza il ruolo strategico delle Reti intelligenti private classificate tra i Sistemi di distribuzione chiusi, quale strumento energetico di aggregazione di utenze/imprese, legate tra loro dal "contratto di rete", e, a livello energetico, da quel programma di miglioramento di efficienza energetica sopra richiamato, per migliorarne la presenza e la competitività sul mercato.

Le reti intelligenti private, poi, svolgono, a livello economico, un ruolo importante potendo attirare investimenti privati non solo nella generazione di energia tal quale, ora rivolta troppo spesso alla rincorsa di tariffe incentivanti più o meno stabili nel tempo, finalizzate alla interazione ed integrazione produttore/consumatore, attraverso la previsione delle richieste di consumo e il bilanciamento tra produzione distribuita e domanda di energia elettrica a livello locale.

La risposta del Legislatore nazionale, con l'art. 38, comma 5, D.lgs. n. 93/2011 ha salvaguardato ancora una volta i diritti acquisiti, individuando ed identificando quali sistemi di distribuzione chiusi le RIU - reti interne di utenza ex art. 33, legge n. 99/2009 (che corrispondono corrispettivi tariffari ed oneri di sistema esclusivamente sulla energia prelevata), e le reti elettriche private alle quali però si applicano, a differenza delle prime, corrispettivi ed oneri sulla energia consumata.

Così normando, il Legislatore ha economicamente gravato le reti elettriche private di corrispettivi ed oneri non dovuti, ha ostacolato lo sviluppo della generazione distribuita al servizio di una pluralità di utilizzatori finali e di fatto ha limitato e leso la libera concorrenza.

Il Legislatore, poi, con questa scelta, non ha tenuto in conto alcuno, tra le altre, la specifica normativa riguardante le reti connesse agli impianti per la GD da fonti rinnovabili ed in particolare l'impianto di utenza per la connessione e l'impianto di rete per la connessione di cui al D.Lgs. n. 387/2003^{xvi}.

m) impianto di utenza per la connessione: porzione di impianto per la connessione alla rete elettrica degli impianti di cui alle lettere b), c) e d) la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del soggetto richiedente la connessione;

n) impianto di rete per la connessione: porzione di impianto per la connessione alla rete elettrica degli impianti di cui alle lettere b), c) e d) di competenza del Gestore di rete sottoposto all'obbligo di connessione di terzi ai sensi del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

Osserviamo al riguardo che le definizioni suesposte individuano le porzioni di impianto per la connessione alla rete elettrica, distinguendo quelle che rientrano nelle competenze rispettivamente del soggetto richiedente la connessione - al quale spetta la realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione della parte di rete per la connessione alla rete elettrica - e quelle che rientrano nelle competenze del Gestore di rete sottoposto all'obbligo di connessione di terzi. Pertanto se ne deduce che in base alle competenze attribuite dalla norma, una parte di impianto di rete è privata ed una altra parte è pubblica in regime di concessione. L'energia trasferita nella rete privata che non ha l'obbligo di connessione di terzi, non può né deve essere gravata da corrispettivi ed oneri che riguardano invece la rete con obbligo di connessione di terzi, non essendo erogato né svolto servizio alcuno dal Distributore.

Si ritiene che la normativa in questione debba essere riformata, per consentire alle reti energetiche intelligenti private di diventare un effettivo strumento di competitività per l'Italia, caratterizzato da:

- realizzazione di programmi di miglioramento dell'efficienza energetica
- sistemi alternativi ad alta efficienza di generazione di energia termica ed elettrica
- reti energetiche
 - elettriche intelligenti elettriche e termiche (anche attraverso sistemi di teleriscaldamento),
- siti geograficamente delimitati
- connessione di pluralità di utenze aggregate in sito
- settori Industriale, Terziario, Agricolo e Servizi:
 - strutturati in modelli organizzativi già individuati dalla legge: come ad es. reti di impresa, distretti industriali, consorzi industriali ed artigiani, centri servizi, centri di terziario avanzato, pubblica amministrazione etc.

ASCOMAC Cogena in questo senso concorda con la Proposta presentata dall'AEEG² il 5 aprile 2011 in ordine alla applicazione della attuale regolazione, con alcune osservazioni ed integrazioni di seguito riportate:

a) acquisizione dei criteri alla base della disciplina RIU,

- qualificando il sistema di distribuzione chiuso con unità di produzione di energia da fonti rinnovabili e da cogenerazione ad alto rendimento, cassando la configurazione delle sole unità di consumo
 - eliminando gli elementi tecnici distorsivi e limitativi della concorrenza contenuti nell'art. 33, Legge n. 99/2009
 - estendendo la applicazione a tutti i settori economici previsti dalla direttiva rimuovendo gli ostacoli di natura tecnica
 - prevedendo la aggregazione di utenze costituite anche da MPMI - micro, piccole e medie imprese;
- b) attribuzione della relativa regolazione all'Autorità medesima che potrà definire un Sistema di distribuzione chiuso come utente del sistema di trasmissione o di distribuzione in maniera aggregata;
- c) previsione della modifica delle concessioni di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica già rilasciate per prevedere l'introduzione degli SDC mediante appositi decreti del MSE.

Memoria per l'audizione presso la X Commissione Attività produttive, commercio e turismo della Camera dei Deputati Roma, 20 aprile 2011

PAS 10/11 Osservazioni e proposte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine allo schema di Decreto legislativo recante attuazione delle Direttive europee 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e del gas naturale

Memoria per l'audizione presso la 10a Commissione Industria, commercio, turismo del Senato della Repubblica

4.c. RETI ENERGETICHE: Concorrenza e Competitività

Segnalazione AGCM n. S 898 2011

Sistemi di distribuzione Chiusi: Reti interne di utenza e altre reti elettriche

Sul tema delle reti elettriche private si evidenzia la Segnalazione da parte della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in data 23.12.2011, al Governo ed al Parlamento, sulla base del Documento ASCOMAC Cogena del 20.4.2011, relativo all'Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 335.

In occasione del recepimento della Direttiva 2009/72/CE relativa al mercato elettrico, ASCOMAC Cogena ha segnalato al Parlamento, al Governo ed alle Autorità AEEG e AGCM, con un Documento di Proposta del 21 aprile 2011:

- dapprima l'assenza nel testo di Schema di Decreto legislativo predisposto dal Governo dei cd "**Sistemi di distribuzione chiusi**" richiamati al Considerando n. 30 e disciplinati dall'articolo 28 della Direttiva 2009/72/CE
- e, a seguire, la disparità di trattamento lesivo della concorrenza tra reti elettriche private classificate e ricomprese dal legislatore nazionale con il D.Lgs. n. 93/2011 nei cd sistemi di distribuzione chiusi. Mentre infatti i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli a copertura degli oneri generali di sistema sono determinati per le RIU esistenti (Reti interne di utenza) in base all'energia **prelevata** dalle reti pubbliche, per tutte le altre reti private, i citati corrispettivi ed oneri sono determinati in base all'energia **consumata** dai clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali.
- la distorsione della concorrenza operata dall'art. 33, legge n. 99/2009 consiste nel "trattamento di miglior favore" riservato ad una tipologia di rete privata - la RIU - rispetto ad altre analoghe soluzioni impiantistiche; trattamento riconfermato dall'art. 38, comma 5, D.Lgs. n. 93/2011 che, nel ribadire il trattamento "privilegiato" per le RIU, grava tutte le altre reti elettriche private di corrispettivi ed oneri impropri, non rendendo economicamente competitiva la Generazione distribuita.

L'Autorità Garante, nell'accogliere le tesi avanzate da ASCOMAC Cogena, in base alla memoria trasmessa il 21 aprile 2011, ha ritenuto che le norme segnalate dall'Associazione, fossero distorsive della concorrenza, inviando una segnalazione al Governo ed al Parlamento in merito a tali distorsioni.

Evidenziamo, di seguito, i principi cardine della Segnalazione dell'AGCM (in carattere corsivo sono riportati alcuni punti estratti dal Documento AGCM):

In generale, l'AGCM richiama il binomio Impianti di generazione di energia e Reti energetiche, evidenziando in funzione delle diverse soluzioni impiantistiche i diversi profili di lesione della concorrenza.

In particolare:

1. Un SDC (Sistema di distribuzione chiuso) – sia esso una RIU (ndr rete interna di utenza) o un'altra rete elettrica privata - ha generalmente almeno un punto di connessione con la rete elettrica pubblica.

Tale connessione:

- da un lato garantisce la libertà di accesso al sistema elettrico agli utenti delle reti private
- dall'altro lato, assicura che, in caso di avarie o manutenzioni delle unità di generazione asservite alla rete privata o di picchi inattesi di domanda, la domanda degli utenti della rete privata possa essere soddisfatta ricorrendo all'energia prodotta da unità esterne alla rete elettrica privata, prelevandola attraverso la rete pubblica.

Considerazioni: L'Autorità Garante evidenzia che a livello tecnico non vi sono differenze tra RIU e altre reti private, avendo entrambe le soluzioni almeno un punto di connessione che consente in ogni momento ad un soggetto connesso alla rete privata di esercitare la libertà di libero accesso alla rete pubblica.

2. Solo nel caso di prelievi dalla rete pubblica, gli utenti della rete privata usufruiranno di servizi di trasmissione e distribuzione lungo la rete pubblica.

Considerazioni: E' prevista la corresponsione di corrispettivi ed oneri solo in caso di prelievo di energia da rete pubblica in base a servizio di trasmissione e distribuzione reso dal distributore con obbligo di connessione di terzi (in concessione).

Quello indicato è stato un principio di diritto generale fondante il mercato elettrico e più in generale la libertà economica nel nostro Paese, modificato in via "ingiustificata" per la prima volta dalla Legge n. 99/2009, attribuito a titolo particolare ad una sola tipologia di soluzione impiantistica: le RIU per l'appunto. Per tutte le altre tipologie di reti elettriche private, è stato "introdotto" il principio della corresponsione dei corrispettivi ed oneri sulla energia consumata, e cioè sulla energia che non transita su reti in concessione con obbligo di connessione di terzi, rappresentando per questo motivo una grave discriminazione oltre che una limitazione allo sviluppo della generazione distribuita da fonti rinnovabili e da cogenerazione ad alto rendimento e, in buona sostanza, dell'Efficienza energetica.

3. L'Autorità ritiene che i commi 5 e 6 dell'articolo 33 della legge n. 99/09 introducano un differente, e più svantaggioso, trattamento per i SDC (altre reti elettriche private) diversi dalle RIU.

Tale differente trattamento – che appare privo di giustificazioni di carattere tecnico - introduce delle distorsioni nella concorrenza tra differenti assetti organizzativi della produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica e tra differenti tecnologie di generazione. Gli utenti del SDC sono assoggettati al pagamento dei corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché di quelli a copertura degli oneri generali di sistema, in base al consumo di energia elettrica.

Considerazioni: Il diverso trattamento tra RIU e altre reti private è giuridicamente discriminatorio, e tecnicamente privo di giustificazioni e riguarda non solo le reti ma anche le tecnologie di generazione come la cogenerazione ad alto rendimento.

4. Il mancato sviluppo di reti private – a servizio non solo di imprese industriali, ma anche commerciali e di servizi, come previsto dall'articolo 28 della Direttiva 2009/72/CE – si potrebbe tradurre

- da un lato in una riduzione delle opportunità di crescita per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e in cogenerazione ad alto rendimento - che quindi sarebbero limitate ai sistemi di autoapprovvigionamento e agli impianti che immettono l'energia prodotta nella rete pubblica – e,
- dall'altro lato, in una minore concorrenza nei confronti dei gestori delle reti pubbliche di trasmissione e di distribuzione e, indirettamente, ai proprietari dei grandi impianti di generazione che immettono l'energia prodotta nella rete pubblica.

Considerazioni: L'Autorità richiama espressamente il settore commerciale e dei servizi (ndr le RIU sono esclusivamente industriali) con l'esempio tipico del centro commerciale (nota n. 2 pag. 3 della Segnalazione AGCM) e sottolinea gli effetti del mancato sviluppo delle reti private tra cui:

- riduzione delle opportunità di crescita per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e in cogenerazione ad alto rendimento
- minore concorrenza nei confronti:
 - dei gestori delle reti pubbliche

- dei proprietari dei grandi impianti di generazione che immettono l'energia prodotta nella rete pubblica
- introduce la citazione espressa della cogenerazione ad alto rendimento

5. *Per quanto riguarda i gestori delle reti pubbliche di trasmissione e di distribuzione, infatti, essendo i loro ricavi proporzionali all'energia che transita su tali reti, la minaccia di una riduzione di domanda a causa dello sviluppo dei SDC costituisce un potente incentivo ad una efficiente gestione di tali reti pubbliche, al fine di ridurre gli oneri di trasmissione e dispacciamento e quindi la convenienza ad adottare soluzioni impiantistiche basate su reti private.*

6. *Per quanto riguarda i proprietari dei grandi impianti di generazione, lo sviluppo di SDC, a parità di altre condizioni, riduce la domanda che essi devono soddisfare e diminuisce quindi le opportunità di esercizio del potere di mercato.*

Considerazioni: L'Autorità evidenzia gli aspetti di incremento della concorrenza che lo sviluppo di reti elettriche private ha nei confronti del mercato dell'energia: diminuisce di diritto e di fatto le opportunità di esercizio del potere di mercato sia del distributore che del proprietario di grandi impianti di generazione a tutto vantaggio del cliente finale e quindi della bolletta energetica di famiglie ed imprese.

7. *La discriminazione delle reti private diverse dalle RIU esistenti o autorizzate comporta, inoltre, una discriminazione a favore del modello dominante di organizzazione del sistema elettrico, basato sulla centralizzazione della generazione di energia elettrica in impianti di grandi dimensioni e sulla trasmissione e distribuzione attraverso reti "pubbliche" dell'elettricità alle unità di consumo.*

Considerazioni: La discriminazione delle "altre reti private" finisce per favorire il modello di generazione centralizzata quale modello dominante e, a livello operativo:

- da un lato, gli impianti di grandi dimensioni per la generazione di energia e
- dall'altro, le reti pubbliche attraverso le quali viene trasmessa e distribuita l'energia.

8. *Alla luce dell'evoluzione tecnologica e della crescente domanda di tecnologie di generazione che riducano l'emissione di gas inquinanti, l'Autorità ritiene che le scelte di fondo riguardo al modello di organizzazione del sistema elettrico debbano essere prese all'interno della strategia energetica nazionale, che deve disegnare un quadro coerente all'interno del quale il processo concorrenziale possa individuare il mix di tecnologie e soluzioni impiantistiche più adeguato.*

Considerazioni: L'AGCM pone l'accento sulla evoluzione tecnologica delle tecnologie di generazione e, fatto rilevante, sul relativo apporto alla riduzione di gas inquinanti. La concorrenza è il criterio per individuare il mix più adeguato di tecnologie e soluzioni impiantistiche a basso impatto ambientale.

9. *La differente limitazione della dimensione geografica delle RIU, contenuta nell'articolo 33, comma 1, della legge n. 99/09 - non più di tre comuni adiacenti nel caso le unità di produzione siano alimentate da fonti tradizionali, non più di tre province adiacenti nel caso in cui le unità di produzione siano alimentate da fonti rinnovabili - nella misura in cui possa essere estesa per analogia alle altre reti private, non sia in alcun modo giustificata e sia suscettibile di limitare ingiustificatamente lo sviluppo delle reti elettriche private. Appare al contrario opportuno generalizzare il limite delle tre province, attualmente riferito ai soli impianti alimentati a fonte rinnovabile.*

Considerazioni: L'AGCM ritiene che limitazioni geografiche delle RIU e delle altre reti private non sia giustificata.

10. *L'Autorità auspica una revisione della normativa riguardante i sistemi di distribuzione chiusi, volta ad eliminare qualsiasi discriminazione tra RIU ed altre reti elettriche private e a non introdurre ingiustificate limitazioni alla concorrenza tra differenti modalità organizzative delle reti elettriche e tra differenti tecnologie di generazione.*

Considerazioni: l'AGCM sollecita, così come segnalato e richiesto da ASCOMAC Cogena, la revisione della normativa riguardante i sistemi di distribuzione chiusi.

Conclusioni

La presente Segnalazione dell'AGCM:

1. Conferma le tesi sostenute da ASCOMAC Cogena già dal 2008, anno a partire dal quale il Governo ed il Parlamento hanno proposto e approvato leggi e/o recepito direttive comunitarie – D.Lgs. n. 115/2008,

Legge n. 99/2009, D.Lgs. n. 28/2011, D.Lgs. n. 93/2011 il cui unico obiettivo, come nel caso di reti elettriche e sistemi di autoapprovvigionamento energetico, è la salvaguardia di diritti acquisiti e con essa la limitazione del mercato, anziché, come è doveroso che sia, la tutela del consumatore/cliente finale e la competitività del Sistema Italia.

2. Riconosce, al netto delle persistenti discriminazioni operate dalla normativa vigente, al binomio Generazione distribuita / Rete energetica privata un alto valore strategico in termini di:
 - introduzione e sviluppo della concorrenza nel mercato dell'energia, sia a livello di generazione che di distribuzione dell'energia elettrica
 - riduzione e mitigazione del potere di mercato nei confronti delle reti pubbliche un *potente incentivo ad una efficiente gestione con benefici a favore del cliente finale*
3. Evidenzia una discriminazione del modello "generazione distribuita di energia – reti energetiche private" rispetto al modello dominante di organizzazione del sistema elettrico, basato sulla centralizzazione della generazione di energia elettrica in impianti di grandi dimensioni e sulla trasmissione e distribuzione attraverso reti "pubbliche" dell'elettricità alle unità di consumo.

Le Proposte ASCOMAC Cogena

Anche alla luce della presente Segnalazione della AGCM, ASCOMAC Cogena ha:

1. richiamato a più riprese l'attenzione del Governo e del Parlamento, il ruolo strategico della connessione tra "**reti energetiche**" e "**reti di imprese**" costituite, queste, dall'insieme delle imprese che aderiscono a un contratto di rete, attraverso il quale più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato". Elemento essenziale del "contratto di rete" è il "programma comune di rete", sulla base del quale gli imprenditori "si obbligano a collaborare in forme e ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale commerciale tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa"
2. chiesto le modifiche normative necessarie a riformare, come segnalato anche dalla AGCM, l'attuale quadro normativo che tenga conto della generazione distribuita e delle reti elettriche private in base al principio della corresponsione di corrispettivi ed oneri solo sulla energia prelevata
3. evidenziato l'impatto positivo in termini di sviluppo economico della concorrenza nel mercato elettrico e dello sviluppo della filiera dell'Efficienza energetica integrata (Zona industriale/residenziale, Sito, Edificio/Impianto/Servizio energetico) - grazie alla introduzione del binomio Tecnologie di generazione a basso impatto ambientale, quali la cogenerazione ad alto rendimento, e le reti elettriche private, a beneficio degli utilizzatori clienti finali e di settori quali l'Abitativo e Terziario (Centri residenziali, Centri commerciali, etc.) che, in base alle valutazioni UE, sono responsabili del 40% del consumo globale di energia nell'Unione
4. proposto, come modello di sviluppo economico, sociale e occupazionale, quello rappresentato dal binomio reti di imprese – reti energetiche
5. sottolineato il fatto che le modifiche normative conseguenti saranno in grado di aprire concretamente il mercato alla Efficienza energetica, al Risparmio energetico, alle fonti rinnovabili per il rapido conseguimento e raggiungimento da parte dell'Italia degli obiettivi europei ed internazionali.

4.d. I SISTEMI EFFICIENTI DI UTENZA

La previsione della generazione distribuita di energia da fonti rinnovabili e da cogenerazione ad alto rendimento a favore di un solo cliente finale è stata recentemente riaffermata dal D.Lgs. n. 56/2010 di modifica del D.Lgs. n. 115/2008 che ha recepito la Direttiva 2006/32/CE sugli usi finali dell'energia.

La previsione di un solo cliente finale esclude dalla definizione i sistemi efficienti di utenza - unità di produzione da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento e unità di consumo, connessi da un collegamento privato a favore di un solo cliente finale - volti a realizzare programmi di efficienza energetica incentrati su più clienti finali e cioè su gruppi di clienti finali, ad esempio in un

centro commerciale, in un consorzio di clienti finali, negli immobili di multi proprietà, centri direzionali, zone industriali, ecc.

Si osserva, altresì, che la diffusione di sistemi collettivi in cui gruppi “clienti finali” sono funzionalmente correlati per gli aspetti di produzione e uso dell’energia autoprodotta, individua proprio nel sistema a servizio di gruppi “clienti finali” le reali occasioni di sviluppo dei sistemi efficienti di utenza. In detti sistemi a servizio di gruppi “clienti finali”, infatti, il “servizio energetico” erogato dalle ESCO è particolarmente efficace e proficuo in quanto la ESCO possa progettare, realizzare, erogare non un mero servizio di fornitura di energia elettrica, ma un servizio prestazionale che ha come oggetto contrattuale “le commodity”, quali ad es. illuminamento, confort ambientale, movimentazione, ecc. La commodity non è fornitura e distribuzione di materia prima energetica ad esempio “energia elettrica”, ma è costituita dalla componente “energia utile” congiunta alla erogazione di attività gestionali (recupero dei carichi energetici, recupero di energia dispersa, bilanciamento dei flussi energetici in funzione delle esigenze operative delle singole organizzazioni, ecc.) tipiche di un programma e servizio di efficienza energetica finalizzato alla commodity considerata.

L’art. 4 della direttiva 2006/32/CE indica gli obiettivi generali di risparmio energetico, disponendo che gli Stati membri adottino misure efficaci sotto il profilo costi-benefici, praticabili, ragionevoli, intese a contribuire al conseguimento di tali obiettivi.

A tale scopo viene fornito nell’Allegato III un elenco esemplificativo delle misure ammissibili per il miglioramento dell’efficienza energetica. Per il settore abitativo e terziario si fa esplicito riferimento all’utilizzo di apparecchiature di cogenerazione (lettera f) e per il settore industriale si menziona espressamente la cogenerazione ad alto rendimento (lettera l).

Il vincolo di un solo cliente finale, pertanto, impedisce la diffusione di sistemi efficienti di utenza in particolare nella grande distribuzione, nei centri commerciali, nell’industria immobiliare e nelle attività gestionali riferite all’uso e mantenimento del *real estate*, nei condomini, supercondomini etc.

L’introduzione proposta di “*rete senza obbligo di connessione di terzi*” consente la presenza e la conseguente connessione di uno o più clienti finali o gruppo di clienti finali ad essa connessi, aprendo il SEU da un lato a tutte le realtà economiche e, dall’altro, a tutti quei soggetti che partecipano ad un programma di miglioramento di efficienza energetica. Tale individuazione di sistema di connessione – rete senza obbligo di connessione di terzi - attua di diritto e di fatto la lettera g), comma 1, art. 2, del D.Lgs. n. 115/2008 contenente la definizione di “*programma di miglioramento dell’efficienza energetica: attività incentrate su gruppi di clienti finali e che di norma si traducono in miglioramenti dell’efficienza energetica verificabili, e misurabili o stimabili*”.

In tal modo viene individuata, applicata e realizzata l’efficienza energetica diffusa tra più soggetti in sito.

Proposta per l’efficienza energetica diffusa sul territorio e utilizzata in sito

Modifica della attuale normativa, che contempli:

- la compresenza dell’impianto alimentato da fonti rinnovabili e dell’unità di cogenerazione ad alto rendimento, ora esclusa;
- la previsione di una rete senza obbligo di connessione di terzi;
- uno o più clienti finali o gruppi di clienti finali.

Motivazioni e considerazioni

La proposta:

- consente la piena attuazione della normativa europea e nazionale in materia di efficienza energetica ed in particolare della Direttiva 2006/32/CE sugli usi finali dell’energia: **l’art. 4 della direttiva comunitaria** che prevede misure ed attività per la realizzazione di programmi di miglioramento di efficienza energetica quali unici strumenti idonei ad aggregare una pluralità di clienti, come ad esempio i clienti finali aggregati in un centro di consumo civile - centri commerciali, grandi condomini etc - ovvero in aree con vocazioni artigianale/agroindustriale e PMI in genere
- non prevede affatto di compensare eventuali esenzioni degli oneri di sistema ponendoli a carico dei restanti cittadini ma, viceversa, ribadisce la non applicabilità degli oneri di sistema all’energia autoprodotta ed autoconsumata in un determinato sito e chiarisce che devono essere applicati gli oneri generali ed i corrispettivi tariffari previsti per legge (D.Lgs. n. 79/1999) alla eventuale energia elettrica prelevata da sistema elettrico nazionale, per integrare l’energia autoprodotta

- è strategica per la ripresa degli investimenti nel settore, frenati dal disposto e dalle interpretazioni relative ai commi 5 e 6, art. 33 e comma 27, art. 30 della recente Legge n. 99/2009. Infatti, la proposta consente la diffusione degli impianti di produzione di energia “*verde ed efficiente*”, aprendo al mercato dell'autoproduzione le iniziative di efficienza energetica legate al territorio, che prendono in considerazione e risolvono localmente il fabbisogno ed il consumo energetico di un sito delimitato in cui insistono più clienti finali
- evita il prelievo occasionale di energia dal sistema elettrico nazionale, non appesantisce ma riduce il carico sulle reti di trasporto con impatti positivi sulle congestioni che, nel 2008, hanno prodotto un onere pari a 1.367 milioni di Euro (Fonte Terna Spa), pagato da tutti i clienti finali, famiglie comprese
- consente la maggiore diffusione dell'autoproduzione di energia “*verde ed efficiente*” connessa alla esecuzione di programmi di efficienza energetica, valorizzando la gestione ecosostenibile del territorio, - **Energia dove serve e quanto basta** - assicurando altresì un maggiore gettito fiscale per incremento delle richieste di licenza elettrica, per le accise connesse alla produzione elettrica, per la maggiore penetrazione sul mercato di servizi energetici che possono essere realizzati con capitale privato, tramite forme di finanziamento quali: finanziamento tramite terzi, locazione finanziaria, project financing, partenariato pubblico privato ed ammortizzabili con le economie conseguite dal minore consumo di energia primaria
- rende conforme la legislazione nazionale alle Direttive europee 2004/8/CE, 2006/32/CE e 2009/72/CE, 2012/27/UE, consente alle imprese italiane di acquisire l'esperienza necessaria per operare con maggiore successo sul mercato europeo dei sistemi di distribuzione chiusi, largamente diffusi in Europa, pone le medesime sullo stesso piano delle imprese dei restanti Paesi, loro competitors, favorendo così l'esportazione del know-how italiano ed inducendo un elevato indotto occupazionale specializzato nel nostro Paese.



5. FISCALITA' ENERGETICA E AMBIENTALE

5.a. Delega Fiscale - Fiscalità energetica e ambientale

L'aggiornamento della politica del cosiddetto «20-20-20», la riduzione della CO₂ e la definizione della quota di energia rinnovabile al 2030 sono temi caldi che stanno animando e dividendo l'Europa. Notevole l'impatto sulla competitività delle imprese in termini di maggiori costi per ottemperare ad obblighi ai quali altri competitori di Paesi extraeuropei non sono soggetti.

Secondo il Commissario Tajani *«Politica industriale e ambientale devono poter coincidere, e per questo ci vogliono obiettivi equilibrati, che non costringano le aziende a delocalizzare»*.

Pilastro fondante della nuova politica fiscale che il nostro Paese con coraggio deve portare avanti è la **Competitività sostenibile per “delocalizzare al contrario” o, meglio, per riallocare risorse e investimenti e rilocalizzare Attività, Lavoro e Occupazione** in Italia e in Europa.

Il Parlamento, dapprima la Camera ed ora il Senato, sta esaminando in questi giorni la cd Delega fiscale che ha reintrodotto, rispetto alla precedente Legislatura, un articolo di fondamentale importanza per il Paese: la fiscalità energetica ed ambientale. Il tema, fortemente voluto dal Governo Monti e dal Ministro dell'Ambiente Clini, tradotto in articolo, era stato poi cassato durante l'esame parlamentare. La soppressione, come si legge nei resoconti parlamentari, era da considerarsi opportuna *“atteso che la introduzione nell'Ordinamento nazionale di nuove forme di fiscalità ambientale prima della entrata in vigore della nuova direttiva quadro europea sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, di cui alla comunicazione COM (2011) 169, si tradurrebbe, di fatto, in una penalizzazione delle aziende italiane, a tutto vantaggio di quelle degli altri Stati membri della Unione europea;” (Parere VIII Commissione permanente - Atti parlamentari, Camera dei Deputati – 5291-A)*.

Al contrario, la **fiscalità energetica ed ambientale** rappresenta senza dubbi **una leva trasversale di sviluppo del Lavoro e della Competitività sostenibile del Sistema Italia**, avviando la transizione del Paese verso un'economia a basso contenuto di carbonio, ad elevato risparmio energetico, a ridotto consumo di acqua, ad alta riciclabilità. Certamente alcuni meccanismi vanno rivisti e sostituiti, non aggiunti. L'impulso che il Legislatore può dare da subito al sistema economico è di promuovere, integrare, raccordare e coordinare tra loro la fiscalità energetica e quella ambientale, ora verticalmente separate, per unificarle sotto il **Valore della Sostenibilità**.

In sintesi, la realizzazione di un prodotto, di una fabbrica, di un cantiere edile, stradale, nautico, di un'opera non solo a ridotto impatto di carbonio, ma contestualmente a ridotto consumo di acqua e altamente riciclabile.

E' questa la rivoluzione sostenibile che fa la differenza competitiva” da realizzare subito In Italia e in Europa.

Tra le diverse proposte, per quanto riguarda i temi della **Delocalizzazione e della Competitività del sistema industriale** e non solo, connessi alla **riduzione delle emissioni** ASCOMAC ha proposto al **Governo ed al Parlamento la introduzione, in sostituzione dello strumento “cap and trade”, del principio, formulato e proposto da diversi anni dalla Autorità per l'energia elettrica e il gas, basato su meccanismi di mercato riguardanti il contenuto CO₂ dei prodotti destinati al consumo e quindi finalizzati alla tutela del consumatore finale**, attraverso una riduzione/esenzione della tassazione di accise e IVA dei prodotti a più basso contenuto di carbonio e non solo (si pensi ad es. alla riduzione del consumo di acqua, di materie prime ed all'aumento della riciclabilità) e **finalizzato a contrastare fenomeni di dumping ambientale**.

Siamo certi che la Fiscalità Ambientale e quindi anche energetica costituisca quel motore di sviluppo atto a valorizzare la sostenibilità di prodotti, siti, edifici, infrastrutture e comportamenti, attuando il nuovo Paradigma, non solo energetico, destinato a realizzare e attuare la transizione verso la Decarbonizzazione e l'Indipendenza energetica.

Le Proposte ASCOMAC

Diverse e articolate le proposte presentate al Governo e al Parlamento da Ascomac finalizzate dapprima alla reintroduzione dell'articolo relativo alla fiscalità energetica e ambientale nella Delega Fiscale e alla destinazione **degli interventi** alla decarbonizzazione, all'indipendenza energetica, al risparmio energetico, alla sostenibilità.

In particolare:

introduzione, in sostituzione dello strumento “cap and trade”, del principio basato su meccanismi di mercato riguardanti il contenuto CO₂ dei prodotti destinati al consumo, attraverso una riduzione/esenzione della tassazione di accise e IVA dei prodotti a più basso contenuto di carbonio e non solo (si pensi ad es. alla riduzione del consumo di acqua, di materie prime ed all'aumento della riciclabilità) e finalizzato a contrastare fenomeni di *dumping ambientale*.

Il nuovo principio, del quale Ascomac ha proposto e richiesto l'inserimento nella Legge Delega, è stato formulato e proposto da diversi anni dalla **Autorità per l'energia elettrica e il gas**.

Di fatto, conoscendo la “storia inquinante” di ogni prodotto attraverso le etichette ambientali (carbon footprint, water footprint, alta riciclabilità), il consumatore è messo nelle condizioni di scegliere più consapevolmente l'acquisto di un prodotto, non solo in base al suo prezzo, ma anche in base al livello di inquinamento che è stato generato durante la produzione, e che si genererà durante l'esercizio e la fine vita del bene stesso.

revisione del metodo di attribuzione dei benefici fiscali quali:

- a. **aiuto all'investimento** – a carico della fiscalità generale - in tecnologie a basso impatto ambientale anche nei processi di riconversione industriale dei siti di interesse nazionale contaminati, al fine di attivare crescita ed occupazione “verde”
- b. misure in favore delle imprese e dei soggetti privati che acquistano tecnologie, sistemi e prodotti ad alta sostenibilità
- c. accesso agevolato ai benefici previsti dal Fondo rotativo per il finanziamento di programmi e misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto
- d. **sostegno all'esercizio** – a carico delle bollette energetiche – dell'energia generata/utilizzata/consumata da sistemi e tecnologie altamente efficienti , attraverso la valorizzazione nella bolletta energetica, della sola energia prodotta, autoprodotta o utilizzata/consumata (e non più anche della tecnologia che la genera).
Tenere distinti l'aiuto all'investimento dal sostegno all'esercizio comporta una riduzione degli oneri a carico del cittadino/cliente finale, premia le migliori tecnologie nei tempi di ammortamento fiscalmente previsti, evita fenomeni speculativi e scelte “convenienti” del miglior incentivo, consente al consumatore finale di non dovere pagare per anni/decenni bollette energetiche onerose che finiscono per valorizzare tecnologie nel tempo già ammortizzate e tecnologicamente superate se non inefficienti, stimola la ricerca in nuova tecnologia.
- e. **semplificazione e unificazione delle diverse forme di incentivazione** per eliminare duplicazioni, ridurre gli oneri burocratici, consentire una facile comprensione ed attuazione delle norme e delle regole, ridurre se non eliminare i fattori speculativi o di scelta in base alla convenienza di questo o quel regime.
- f. **individuazione di sistemi premiali quali i Titoli di Sostenibilità a impatto zero** che valorizzino il consumo efficiente, contestuale e ridotto delle risorse – energia, acqua, rifiuti nella realizzazione e gestione del prodotto, impianto, sito.

revisione della disciplina delle accise e dell'IVA per:

- 1) siti civili, industriali, commerciali, agricoli, turistici, cantieri edili, stradali per la realizzazione di opere di ingegneria civile e lavori pubblici
- 2) sistemi, impianti e tecnologie
- 3) prodotti, processi e sistemi tutti realizzati, nelle fasi di fabbricazione, esercizio e smaltimento a fine vita, a basso contenuto di carbonio, ad elevato risparmio energetico, a ridotto consumo di acqua, ad alta riciclabilità;
- 4) prodotti energetici in funzione del loro contenuto di carbonio, nonché destinazione del gettito derivante dalla introduzione su prodotti maggiormente inquinanti della *carbon tax*, sostitutiva dello strumento *cap and trade*, al finanziamento:

- a) del **sistema di incentivazione del risparmio energetico** attraverso la diffusione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico mediante programmi di miglioramento dell'efficienza energetica
- b) degli **interventi volti alla tutela dell'ambiente**: programmi di ristrutturazione, recupero, manutenzione e miglioramento della sicurezza statica e antisismica e dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio nei settori civile, terziario, industriale, agricolo, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, per la mobilità elettrica oltre che di ripristino a seguito di eventi calamitosi e di riduzione del rischio di dissesto idrogeologico del territorio

attuazione di quanto previsto dall'art. 15, Direttiva 2003/96/CE in merito alle fonti rinnovabili e alla cogenerazione ad alto rendimento, con la esenzione/riduzione delle accise e dell'IVA su:

- a) prodotti energetici ed elettricità utilizzati da unità/impianti di cogenerazione ad alto rendimento;
- b) consumo efficiente di energia generata da unità/impianti alimentati da fonti rinnovabili e di cogenerazione ad alto rendimento.

Proprio sul tema dell'utilizzo, consumo di energia "verde" da Fonti rinnovabili ed "efficiente" da cogenerazione ad alto rendimento, si pensi al recente provvedimento a favore dei cd "energivori" e della riduzione di oneri e corrispettivi a loro carico dove il consumo riguarda la energia elettrica prelevata da rete pubblica (magari anche quella da BTZ). A livello giuridico, tra gli addetti ai lavori si parla di presunti Aiuti di Stato.

Perché non dare la stessa agevolazione, questa volta sul prelievo di energia da Fonti rinnovabili e/o da Cogenerazione ad alto rendimento, come previsto dall'articolo 15 della Direttiva richiamata, solo ed in quanto le Imprese cd Energivore assumano personale e mantengano il sito produttivo in Italia? In questo caso certamente il consumo di quella energia non può configurarsi Aiuto di Stato (Vedi anche Regolamento 800/2008 artt. 21, 22, 23 UE). Si creerebbe proprio quel ciclo virtuoso tra produzione di energia verde ed efficiente e consumo di energia sostenibile. Un bel passo verso la Occupazione/Rioccupazione e la Decarbonizzazione

azioni sul comportamento dei consumatori, anche attraverso una informazione adeguata e capillare, finalizzate a fare un uso più efficiente dell'energia, a scegliere fonti rinnovabili e prodotti energetici a basso contenuto di carbonio, tecnologie di generazione e di consumo ad alta efficienza, prodotti a basso contenuto di carbonio, a ridotto consumo di acqua, ad alta riciclabilità.

adozione, nella valutazione ambientale del prodotto, di standard internazionali e norme quali la ISO 14067 fino alla etichettatura del prodotto.

5.b. Accisa sul combustibile utilizzato da unità di cogenerazione

A legislazione vigente, si pongono all'attenzione del Parlamento due temi:

5.b.1. Aliquota di accisa sul prodotto energetico utilizzato da unità di cogenerazione ad alto rendimento

mentre l'art. 3-bis, D.L. n. 16/2012, convertito con modificazioni in L. n. 44/2012, prevede

- al comma 1 che **tutto il combustibile** sia assoggettato ad aliquota di accisa per produzione elettrica
- al comma 2 (in contrasto con il comma 1) che “ **Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012 (prorogato al 30.6.2014), alla produzione combinata di energia elettrica e calore, per l'individuazione dei quantitativi di combustibile soggetti alle aliquote sulla produzione di energia elettrica** (e quindi solo ad una parte) continuano ad applicarsi i coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1998, ridotti nella misura del 12 per cento

il D.M. 27.10.2011 recante *Semplificazioni per impianti di microcogenerazione ad alto rendimento*, applica, con grave penalizzazione per il cliente finale, al prodotto energetico due differenti aliquote di accisa per produzione di energia: **elettrica e termica** questa ultima molto penalizzante, in totale conflitto con l'art. 3-bis, comma 1, D.L. n. 16/2012 citato.

In sintesi:

art. 3-bis. D.L. n. 16/2012 e smi

- al comma 1: aliquota di accisa per produzione elettrica applicata a tutto il combustibile
 - al comma 2: aliquota di accisa per produzione elettrica applicata a parte del combustibile
- D.M. 27.10.2011: due aliquote di accisa su quantità di combustibile da considerarsi rispettivamente impiegate per la produzione di energia elettrica e per riscaldamento,

Di fatto la stessa materia viene disciplinata in tre modi diversi e in contrasto tra loro.

La Proposta ASCOMAC Cogena è finalizzata:

1. allo **sviluppo**, attraverso la leva fiscale riferita al regime di sostegno all'esercizio, **degli investimenti effettuati dal Cliente finale in impianti ad alto contenuto di efficienza energetica** quali le unità di cogenerazione ad alto rendimento nei diversi settori economici: Abitativo, Industriale, Terziario Agricolo
2. a ridurre l'impatto della **limitazione della concorrenza ed alterazione delle condizioni di libero mercato**, tenuto conto della Segnalazione AS 898 del 23 dicembre 2011 della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, non solo tra:
 - generazione di energia elettrica e generazione combinata di energia elettrica con recupero di calore a fini ambientali e fiscali, la prima favorita, la seconda penalizzata ma anche
 - tra generazione centralizzata a combustibile convenzionale e generazione distribuita di energia da fonti rinnovabili e da cogenerazione ad alto rendimento, quest'ultima ora di diritto e di fatto penalizzata sempre a fini fiscali ed ambientali
3. a promuovere e valorizzare “*l'efficienza termica*” delle unità di cogenerazione ad alto rendimento alimentate da gas naturale così come sta avvenendo in parallelo per la valorizzazione delle “*rinnovabili termiche*” oggetto di specifico emanando decreto ai sensi del D.Lgs. n. 28/2011.

Premesso che scopo delle unità di cogenerazione è quello di:

1. **generare** energia elettrica e
2. **recuperare** calore dal raffreddamento del motore e dai fumi di scarico per fornirlo alle utenze collegate all'impianto

ad oggi, viene applicata al calore recuperato di cui al punto 2 sopra citato, un'accisa in funzione dell'uso civile o industriale, anche se il combustibile non è utilizzato a fini di produzione di calore, come è per esempio nel caso di una caldaia, ma oggetto di recupero quale cascama termico derivante da produzione di energia elettrica.

Effetti della proposta

La proposta, finalizzata a: Competitività, Sviluppo e Semplificazione, introduce un regime specifico riferito al combustibile utilizzato da **unità di cogenerazione ad alto rendimento**, al quale viene applicata l'attuale aliquota di cui alla Tabella A, D.Lgs. n. 504/1995 e s.m.i. per la produzione di sola energia elettrica, consentendo lo sviluppo competitivo:

- di investimenti dei clienti finali in tecnologia altamente efficiente quale la cogenerazione ad alto rendimento, promuovendo e sviluppando così la generazione distribuita di energia soprattutto nel settore edilizio: in base al Considerando n. 3, Direttiva 2010/31/CE relativa agli edifici a energia quasi zero: "**(3) Gli edifici sono responsabili del 40% del consumo globale di energia nell'Unione. Il settore è in espansione, e ciò è destinato ad aumentarne il consumo energetico.... La riduzione del consumo energetico e il maggior utilizzo di energia da fonti rinnovabili rappresentano inoltre strumenti importanti per promuovere la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e gli sviluppi tecnologici e per creare posti di lavoro e sviluppo regionale, in particolare nelle zone rurali.**"
Gli **articoli 6 e 7 della Direttiva citata richiamano poi la cogenerazione** quale sistema alternativo ad alta efficienza
- del parco termoelettrico nazionale, sostituendolo con la migliore tecnologia esistente, quale la cogenerazione ad alto rendimento con recupero di calore, con evidenti ed importanti vantaggi ambientali soprattutto in termini di competitività del Sistema Italia e di minori costi del "prodotto energia" per il cliente finale che preleva energia dal sistema elettrico.

Costo per l'Erario

La Proposta sotto il punto di vista finanziario:

1. prevede da subito un incremento di gettito derivante dallo sviluppo immediato di nuove installazioni di unità di cogenerazione ad alto rendimento nei settori civile e terziario oltre che industriale, consentendo di poter recuperare il gap di efficienza energetica ora esistente alla luce degli obiettivi cd 20-20-20 e favorendo lo sviluppo di una filiera industriale, distributiva e di servizi connessi dell'efficienza energetica anche in termini occupazionali.
2. riguarda solo ed esclusivamente unità di cogenerazione ad alto rendimento come definita dalla lettera o), articolo 2, Decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 e non la "generica" produzione combinata di energia e calore.
3. riguardando le unità di cogenerazione ad alto rendimento, consente attraverso la leva fiscale come previsto dalla Direttiva 2004/8/CE, lo sviluppo solo di tecnologia altamente efficiente.

Unitamente a questa proposta deve nel contempo prevedersi la introduzione di analoga e contemporanea modifica normativa finalizzata ad aumentare o riclassificare l'accisa per gli impianti termoelettrici di sola generazione elettrica che dissipano il calore.

L'attribuzione della aliquota di cui alla Tabella A, D.Lgs. n. 504/1995 e s.m.i. per la produzione di energia elettrica solo al combustibile che alimenta impianti di cogenerazione ad alto rendimento, più virtuosi rispetto a quelli tradizionali con dissipazione del calore in atmosfera, consente di recuperare gettito da redistribuire per la diffusione di tecnologia efficiente di energia elettrica e di calore a favore del cliente finale in attuazione di quanto previsto dalla Legge n. 448/1998 e s.m.i.

Revisione normativa

In attuazione dell'art. 15, Direttiva 2003/96/CE, applicazione immediata della aliquota di accisa per la produzione di energia elettrica di cui alla Tabella A. allegata al D.Lgs. n. 504/1995 e s.m.i. ai prodotti energetici utilizzati da unità di cogenerazione ad alto rendimento, come definita dalla lettera o), articolo 2, Decreto Legislativo 8 febbraio 2007, n. 20". Applicazione prevista dal comma 1, art. 3-bis, D.L. n. 16/2012, convertito con modificazioni in Legge n. 44/2012.

5.b.2. Aliquota di accisa sul gas naturale per produzione di energia elettrica

Si segnala all'attenzione del Parlamento la normativa riguardante l'applicazione di aliquota di accisa sul gas naturale per produzione di energia elettrica.

TESTO ORIGINARIO 1995

Testo Unico delle Accise n. 504/1995 Versione Storica in G.U. 1995

Allegato 1 – Tabella A punto 11

Metano e gas di petrolio liquefatti: ESENZIONE

TESTO VIGENTE 2014

Testo Unico delle Accise n. 504/1995 Versione Vigente

Allegato 1 – Tabella A punto 11

11. Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica:

- oli vegetali non modificati chimicamente:

ESENZIONE

- gas naturale e gas di petrolio liquefatti

ESENZIONE

Considerazioni

La legge n. 311/2004, nell'abrogare l'art. 8 comma 4, Legge n. 448/1998 che aveva previsto la applicazione di aliquota di accisa a partire dal 2005 nella misura finale di Lire 8,5 per metro cubo, attraverso aumenti intermedi progressivamente indicati ogni anno dal 1999 al 2004 con D.P.C.M.,

- 1. abroga la introduzione di aliquota di accisa sul metano per produzione elettrica e reintroduce, così, di diritto e di fatto il regime di esenzione, come da TUA originario.**
- 2. abroga eventuali effetti del D.P.C.M. 15.1.1999, peraltro applicato ed applicabile solo al 1999.**

PROPOSTE NORMATIVE

GENERAZIONE DISTRIBUITA DI ENERGIA
Autoproduttore di energia da fonti rinnovabili e/o da cogenerazione ad alto rendimento
Proposta di definizione
Scheda n. 1

NORMATIVA VIGENTE	PROPOSTA ASCOMAC COGENA
D.Lgs. n. 79/1999 art. 2, comma 2	D.Lgs. n. 79/1999 art. 2, comma 2 bis
<p>2. Autoproduttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante, nonché per uso dei soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, degli appartenenti ai consorzi o società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto (3).</p>	<p>(idem)</p> <p>2. bis Nei casi di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e/o da cogenerazione ad alto rendimento, si definisce autoproduttore la persona fisica o giuridica che, indipendentemente dalla proprietà dell'impianto, utilizza l'energia in misura non inferiore al 70% per uso proprio ovvero per uso di persone fisiche e giuridiche, destinatarie di un medesimo programma di miglioramento di efficienza energetica di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), D.Lgs. n. 115/2008 e s.m.i., i cui apparati di consumo sono connessi per il tramite di una rete senza obbligo di connessione di terzi all'impianto di produzione.</p>
Fonte: Leggi d'Italia Professionale	

GENERAZIONE DISTRIBUITA DI ENERGIA
Sistemi di distribuzione chiusi - Reti elettriche private
Proposta di definizione
Scheda n. 2

NORMATIVA VIGENTE	PROPOSTA ASCOMAC COGENA
D.Lgs. n. 93/2011	Emendamento al D.Lgs. n. 93/2011, art. 38, comma 5
art. 38, comma 5	
5. Ferma restando la disciplina relativa ai sistemi efficienti di utenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 115 del 2008, i sistemi di distribuzione chiusi sono le reti interne d'utenza così come definite dall'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99 nonché le altre reti elettriche private definite ai sensi dell'articolo 30, comma 27, della legge n. 99 del 2009, cui si applica l'articolo 33, comma 5, della legge 23 luglio 2009, n. 99.	Il comma 5, dell'art. 38, D.Lgs. n. 93/2011, è modificato come segue: <i>"5. Ferma restando la disciplina relativa ai sistemi efficienti di utenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 115 del 2008, i sistemi di distribuzione chiusi sono le reti interne d'utenza così come definite dall'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99 nonché le altre reti elettriche private senza obbligo di connessione di terzi, cui si applica l'articolo 33, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99."</i>
	6. Dopo il comma 5, art. 38, D.Lgs. n. 93/2011 è aggiunto il seguente comma: <i>"L'articolo 30, comma 27, della legge n. 99 del 2009, l'art. 33, comma 5, della legge n. 99 del 2009 e il D.M. 10 dicembre 2010 pubblicato nella G.U. 31 dicembre 2010, n. 305, sono abrogati".</i>
	7. L'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 115 del 2008 ^{xvii} relativo ai Sistemi efficienti di utenza è così modificato: <i>" t) «sistema efficiente di utenza»: sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica, con potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito alimentato da fonti rinnovabili e/o in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dall'utilizzatore finale, è direttamente connesso, per il tramite di una rete senza obbligo di connessione di terzi, agli apparati di consumo nella titolarità di uno o più utilizzatori finali, destinatari di un medesimo programma di miglioramento di efficienza energetica di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), D.Lgs. n. 115/2008 e s.m.i."</i>
Fonte: Leggi d'Italia Professionale	

EDILIZIA SOSTENIBILE
Interventi sul patrimonio immobiliare italiano, pubblico e privato, di riqualificazione statica, energetica e ambientale, anche a fini di mobilità sostenibile
Scheda n. 3

TESTO VIGENTE	PROPOSTA ASCOMAC COGENA
D.L. n. 63/2013 convertito in Legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma, 1, Legge 3 agosto 2013, n. 90.	D.L. n. 63/2013 convertito in Legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma, 1, Legge 3 agosto 2013, n. 90.
Art. 15	Proposta
Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione ed efficienza energetica e idrica	Art. 15
Interventi sul patrimonio immobiliare italiano, pubblico e privato, di riqualificazione statica, energetica e ambientale, anche a fini di mobilità sostenibile	
<p>1. Nelle more della definizione di misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale, da adottare entro il 31 dicembre 2015, finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, l'adeguamento antisismico e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l'incremento dell'efficienza idrica e del rendimento energetico degli stessi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 16. Nella definizione delle misure e degli incentivi di cui al primo periodo è compresa l'installazione di impianti di depurazione delle acque da contaminazione di arsenico di tipo domestico, produttivo e agricolo nei comuni dove è stato rilevato il superamento del limite massimo di tolleranza stabilito dall'Organizzazione mondiale della sanità o da norme vigenti, ovvero dove i sindaci o altre autorità locali sono stati costretti ad adottare misure di precauzione o di divieto dell'uso dell'acqua per i diversi impieghi.</p> <p>1-bis. Nella definizione delle misure di cui al comma 1 si tiene conto dell'opportunità di agevolare ulteriori interventi rispetto a quelli previsti dal presente decreto, quali ad esempio le schermature solari, la micro-cogenerazione e la micro-trigenerazione per il miglioramento dell'efficienza energetica, nonché interventi per promuovere l'incremento dell'efficienza idrica e per la sostituzione delle coperture di amianto negli edifici.</p>	<p>1. A partire dal 2014, in attuazione dell'art. 11, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2008, n. 133, degli artt. 12, 17-quinquies, 17-sexies e 17-septies, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 134, il patrimonio immobiliare italiano, pubblico e privato, è assoggettato a riqualificazione statica, antisismica, energetica e ambientale, anche a fini di mobilità sostenibile, attraverso programmi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ristrutturazione, recupero, manutenzione e miglioramento della sicurezza statica e antisismica b) risparmio energetico, efficienza energetica e fonti rinnovabili c) promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici d) ripristino a seguito di eventi calamitosi e di riduzione del rischio di dissesto idrogeologico del territorio. <p>2. Le attività oggetto dei programmi di miglioramento sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) gli interventi di cui al D.P.R. 6-6-2001 n. 380, art. 3, lettere a), b), c), d), f); b) gli interventi di cui ai commi 344, 345, 346, 347, art. 1, L. 27-12-2006 n. 296, ivi compresa la installazione di unità di cogenerazione ad alto rendimento così come definite dall'art. 2, comma 1, lettera 0), D.Lgs. 8 febbraio 2007, n. 20; c) gli interventi di diagnosi, audit energetici, statici, antisismici, di modellazione parametrica attraverso software di applicazione del sistema BIM – Building Information Modeling; d) la certificazione obbligatoria dei risultati rilasciata da Organismo di parte terza, - accreditato nel settore delle ispezioni per le costruzioni in conformità alla norma ISO/IEC 17020; l'accREDITAMENTO deve essere rilasciato da un ente di accREDITAMENTO designato da uno

	<p>Stato membro della Unione europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA) - ante e post intervento di attuazione di una o più misure di miglioramento statico, antisismico e di efficienza energetica;</p> <p>e) i sistemi di domotica e le reti energetiche private intelligenti, elettriche e termiche;</p> <p>f) le colonnine di ricarica di veicoli elettrici di cui agli artt. artt. 17-quinquies e 17-sexies, D.L. 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, in Legge dall'art. 1, comma 1, Legge 6 agosto 2008, n. 133.</p> <p>3. I destinatari degli interventi oggetto di incentivazione, che possiedono a qualsiasi titolo l'immobile oggetto dell'intervento, sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni b) persone giuridiche comprese le E.S.Co. c) le associazioni tra professionisti d) le Amministrazioni pubbliche e) gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale <p>4. Per la realizzazione dei Programmi di cui al comma 1 del presente articolo, è costituito un fondo rotativo per la riqualificazione del patrimonio immobiliare presso la Cassa depositi e prestiti Spa.</p> <p>5. Il fondo rotativo, anche garantito da beni demaniali, è finanziato con parte dei risparmi prodotti dagli interventi edilizi, dal risparmio ed efficientamento energetico, sui relativi costi di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, dai risparmi derivanti dalla mobilità elettrica, da incentivi fiscali finalizzati all'investimento nella misura unica del 50%, nonché da sottoscrizioni di quote di fondi comuni di investimento immobiliare.</p> <p>Il finanziamento prevede condizioni finanziarie e tassi d'interesse vantaggiosi per l'investimento ed è commisurato agli obiettivi di miglioramento della sicurezza e delle prestazioni degli immobili, certificati da Organismo di parte terza e definiti con apposito regolamento della Cassa depositi e prestiti Spa,</p> <p>6. Al Fondo rotativo hanno accesso le E.S.Co. come definite dall'art. 2, lettera i), D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 115, certificate ai sensi della norma UNI CEI 11352:2010, Società di costruzioni e manutenzione, Cooperative, Consorzi artigiani, nell'ambito delle legislazione vigente, in attuazione anche di procedure di project financing, di finanziamento tramite terzi, di contratti di partenariato pubblico privato di cui all'art. 3, comma 15-ter, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui</p>
--	--

	<p>al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per gli investimenti in attività di riqualificazione, ristrutturazione e rigenerazione urbana, ambientale e sociale e di mobilità elettrica attraverso la messa in sicurezza statica, antisismica, nel risparmio energetico e idrico del patrimonio immobiliare. L'affidamento della gestione dei servizi di cui al presente comma da parte delle Amministrazioni Pubbliche deve avvenire con gara a evidenza pubblica.</p> <p>7. Alle imprese, di cui al comma 6, indipendentemente dalla loro forma giuridica e dalle dimensioni aziendali nonché dal regime contabile adottato, è concesso, per il costo aziendale sostenuto per tutte le assunzioni di personale qualificato a tempo determinato e a tempo indeterminato a partire dalla data di assunzione e per un periodo massimo di 36 mesi, sia un contributo sotto forma di credito di imposta nella misura del 35% con un limite massimo di Euro 200.000 annui ad impresa, sia uno sgravio previdenziale nella misura del 35%. Le imprese che non siano in regola con il versamento dei contributi fiscali e previdenziali sono obbligate alla restituzione di quanto percepito.</p>
<p>Fonte: Leggi d'Italia Professionale</p>	

FISCALITA' ENERGETICA E AMBIENTALE
Scheda n. 4

PROPOSTA ASCOMAC COGENA

Atto Senato n. 1078 – Atti Camera nn. 282- 950 – 1122 – 1339 – B

ART. 15.


(Fiscalità energetica e ambientale)

1. In considerazione delle politiche e delle misure adottate dall'Unione europea per lo sviluppo sostenibile e per la *green economy*, il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, nuove forme di fiscalità basate sul contenuto di CO₂ dei prodotti commercializzati in sostituzione del sistema “*cap & trade*” basato su emissioni nei territori dei singoli Stati, in raccordo con la tassazione già vigente a livello regionale e locale e nel rispetto del principio della neutralità fiscale. Le nuove misure sono finalizzate a preservare e a garantire l'equilibrio ambientale, a contrastare fenomeni di “*dumping ambientale*” e a rivedere la disciplina delle accise sui prodotti energetici, in funzione del contenuto di carbonio e delle emissioni di ossido di azoto e di zolfo, nonché alla revisione del finanziamento dei sussidi alle fonti di energia rinnovabili, in conformità con i principi che verranno adottati con l'approvazione della proposta di modifica della direttiva 2003/96/CE di cui alla comunicazione COM (2011) 169, del 13 aprile 2011, prevedendo, nel perseguimento della finalità del doppio dividendo, che il maggior gettito sia destinato prioritariamente:
 - a) alla riduzione della tassazione sui redditi, in particolare sul lavoro;
 - b) a programmi ed azioni finalizzati alla decarbonizzazione, alla indipendenza energetica, alla riduzione della CO₂, alla sostenibilità;
 - c) al finanziamento:
 - 1) dell'uso delle fonti rinnovabili e dei prodotti energetici a basso contenuto di carbonio;
 - 2) del risparmio energetico attraverso programmi di miglioramento dell'efficienza energetica;
 - 3) delle tecnologie e dei sistemi di generazione di energia termica ed elettrica, anche a fini di mobilità e trasporto sostenibili, alimentati da fonti rinnovabili e da prodotti energetici a basso contenuto di carbonio;
 - 4) delle spese di investimento sostenute per la riduzione delle emissioni inquinanti e l'aumento dell'efficienza energetica degli impianti di combustione per la produzione di energia elettrica dal gestore dell'impianto medesimo nell'anno in cui le spese sono effettuate;
 - d) alla esenzione/riduzione delle accise e dell'IVA su:
 - 1) siti civili, industriali, commerciali, agricoli, turistici, cantieri edili, stradali per la realizzazione di opere di ingegneria civile e lavori pubblici
 - 2) sistemi, impianti e tecnologie
 - 3) prodotti, processi e sistemi
tutti realizzati, nelle fasi di fabbricazione, di esercizio e di smaltimento a fine vita, a basso contenuto di carbonio, ad elevato risparmio energetico, a ridotto consumo di acqua, ad alta riciclabilità;
 - e) alla esenzione/riduzione delle accise e dell'IVA su:
 1. prodotti energetici ed elettricità utilizzati per la cogenerazione ad alto rendimento;
 2. consumo efficiente di energia generata da unità/impianti alimentati da fonti rinnovabili e di cogenerazione ad alto rendimento
 - f) al finanziamento di campagne di informazione sull'impatto di prodotti e servizi sul clima quali ad es. la carbon footprint (CFP), la water footprint, aumentando la consapevolezza del consumatore verso prodotti a minor impatto ambientale, a ridotto contenuto di carbonio, a basso consumo di acqua, ad alta riciclabilità, oltre che nella fase di fabbricazione anche nella fase di esercizio e di smaltimento a fine vita;
 - g) alla adozione, nella valutazione ambientale del prodotto, di standard internazionali e norme quali la ISO 14067 fino alla etichettatura del prodotto.
2. La decorrenza degli effetti delle disposizioni contenute nei decreti legislativi adottati in attuazione del presente articolo è coordinata con la data di recepimento, negli Stati membri dell'Unione europea, della disciplina armonizzata stabilita dalla citata proposta di direttiva.
3. Le misure fiscali di cui al comma 1 sono soggette a revisione entro il 30 novembre 2020 e, successivamente, con cadenza quinquennale entro il 30 novembre dell'anno precedente al quinquennio di riferimento.

FISCALITÀ ENERGETICA E COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO
Proposta modifica
Modifica dell'art. 24, D.Lgs. n. 504/1995 e s.m.i.
Scheda n. 5

TESTO VIGENTE	PROPOSTA ASCOMAC COGENA
	Modifica dell'art. 24, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 1995, n. 504	
Art. 24 Impieghi agevolati (Art. 20 D.L. n. 331/1993)	
1. Ferme restando le disposizioni previste dall'art. 17 e le altre norme comunitarie relative al regime delle agevolazioni, i (prodotti energetici) destinati agli usi elencati nella tabella A allegata al presente testo unico sono ammessi ad esenzione o all'aliquota ridotta nella misura ivi prevista.	Idem
2. Le agevolazioni sono accordate anche mediante restituzione dell'imposta pagata; la restituzione puo' essere effettuata con la procedura di accredito prevista dall'art. 14.	Idem
	"All'art. 24 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e s.m.i., dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: 3. Ai prodotti energetici utilizzati da unità di cogenerazione ad alto rendimento, come definita dalla lettera o), articolo 2, Decreto Legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, si applica l'aliquota per la produzione di energia elettrica di cui alla Tabella A. allegata al presente testo unico. Sono abrogati a partire dal 1 luglio 2014 i commi 1 e 2, art. 3-bis, D.L. n. 16/2012 convertito con modificazioni in Legge n. 44/2012, il D.M. 27 ottobre 2011 pubblicato su G.U. 18 gennaio 2012, n. 14."
Fonte: Leggi d'Italia Professionale	

Roma, 13 marzo 2014

Dr. Carlo Belvedere
 Segretario Generale


NOTE

i Direttiva 2009/72/CE, Considerando n. 36

(36) Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter fissare esse stesse o approvare le tariffe, o le metodologie di calcolo delle tariffe, sulla base di una proposta del gestore del sistema di trasmissione, del gestore del sistema di distribuzione, oppure sulla base di una proposta concordata tra detti gestori e gli utenti della rete. Nello svolgere questi compiti, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero garantire che le tariffe di trasmissione e distribuzione siano non discriminatorie e rispecchino i costi e dovrebbero tenere conto dei costi a lungo termine marginali risparmiati grazie alla generazione distribuita e alle misure di gestione della domanda.

ii Direttiva 2009/72/CE, art. 2, n. 31

31) "generazione distribuita": impianti di generazione connessi al sistema di distribuzione;

iii Direttiva 2009/72/CE, art. 25, comma 7 Compiti dei gestori del sistema di distribuzione

7. In fase di pianificazione dello sviluppo del sistema di distribuzione, il gestore del sistema di distribuzione prende in considerazione misure di efficienza energetica/gestione della domanda e/o generazione distribuita che possano supplire alla necessità di incrementare o sostituire la capacità.

iv Direttiva 2009/72/CE, art. 36 Obiettivi generali dell'autorità di regolamentazione

Nell'esercitare le funzioni di regolatore specificate dalla presente direttiva, l'autorità di regolamentazione adotta tutte le misure ragionevoli idonee al perseguimento dei seguenti obiettivi, nel quadro dei compiti e delle competenze di cui all'articolo 37, in stretta consultazione con altre autorità nazionali pertinenti, incluse le autorità garanti della concorrenza, se del caso, e fatte salve le rispettive competenze:

- a) promuovere, in stretta cooperazione con l'Agenzia, con le autorità di regolamentazione degli altri Stati membri e con la Commissione, un mercato interno dell'energia elettrica concorrenziale, sicuro e ecologicamente sostenibile nella Comunità, nonché l'efficace apertura del mercato per tutti i clienti e i fornitori della Comunità e garantire condizioni appropriate per il funzionamento efficace e affidabile delle reti dell'elettricità, tenendo conto di obiettivi a lungo termine;
- b) sviluppare mercati regionali concorrenziali e adeguatamente funzionanti all'interno della Comunità, allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui alla lettera a);
- c) eliminare le restrizioni agli scambi di energia elettrica tra gli Stati membri e sviluppare adeguate capacità di trasmissione transfrontaliere per soddisfare la domanda e migliorare l'integrazione dei mercati nazionali che potrebbe agevolare la circolazione dell'energia elettrica attraverso la Comunità;
- d) contribuire a conseguire, nel modo più efficace sotto il profilo dei costi, lo sviluppo di sistemi non discriminatori sicuri, affidabili ed efficienti orientati al consumatore e promuovere l'adeguatezza dei sistemi e, in linea con gli obiettivi generali in materia di politica energetica, l'efficienza energetica nonché l'integrazione della produzione su larga scala e su scala ridotta di energia elettrica da fonti di energia rinnovabili e la produzione decentrata nelle reti di trasmissione e di distribuzione;
- e) agevolare l'accesso alla rete di nuove capacità di generazione, in particolare eliminando gli ostacoli che potrebbero impedire l'accesso di nuovi operatori del mercato e dell'energia elettrica da fonti di energia rinnovabili;
- f) assicurare che ai gestori del sistema e agli utenti del sistema siano offerti incentivi adeguati, sia a breve che a lungo termine, per migliorare l'efficienza delle prestazioni del sistema e promuovere l'integrazione del mercato;
- g) provvedere a che i clienti beneficino del funzionamento efficiente del proprio mercato nazionale, promuovere una concorrenza effettiva e contribuire a garantire la tutela dei consumatori;
- h) contribuire a conseguire un servizio universale e pubblico di elevata qualità nel settore dell'approvvigionamento di energia elettrica, contribuire alla tutela dei clienti vulnerabili e alla compatibilità dei processi di scambio dei dati necessari per il cambio di fornitore da parte degli utenti.

v Legge n. 239/2004, art. 1, comma 89

89. A decorrere dall'anno 2005, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas effettua annualmente il monitoraggio dello sviluppo degli impianti di piccola generazione e di microgenerazione e invia una relazione sugli effetti della generazione distribuita sul sistema elettrico ai Ministri di cui al comma 88, alla Conferenza unificata e al Parlamento

vi D.Lgs. n. 79/1999, art. 2, comma 18

18. **Produttore** è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell'impianto.

vii D.Lgs. n. 79/1999, art. 2, comma 2

2. Autoproduttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante, nonché per uso dei soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della [legge 6 dicembre 1962, n. 1643](#), degli appartenenti ai consorzi o società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto..

viii L. n. 99/2009, art. 30, comma 27

27. Al fine di garantire e migliorare la qualità del servizio elettrico ai clienti finali collegati, attraverso reti private con eventuale produzione interna, al sistema elettrico nazionale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il Ministero dello sviluppo economico determina, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nuovi criteri per la definizione dei rapporti intercorrenti fra il gestore della rete, le società di distribuzione in concessione, il proprietario delle reti private ed il cliente finale collegato a tali reti. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas è incaricata dell'attuazione dei suddetti criteri al fine del contenimento e della salvaguardia dei diritti acquisiti, anche con riferimento alla necessità di un razionale utilizzo delle risorse esistenti.

ix D.Lgs. n. 93/2011, art. 38, comma 5

5. Ferma restando la disciplina relativa ai sistemi efficienti di utenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 115 del 2008, i sistemi di distribuzione chiusi sono le reti interne d'utenza così come definite dall'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99 nonché le altre reti elettriche private definite ai sensi dell'articolo 30, comma 27, della legge n. 99 del 2009, cui si applica l'articolo 33, comma 5, della legge 23 luglio 2009, n. 99.

x D.Lgs. n. 79/1999, art. 2, comma 14 e comma 24

14. Distribuzione è il trasporto e la trasformazione di energia elettrica su reti di distribuzione a media e bassa tensione per le consegne ai clienti finali;
24. Trasmissione è l'attività di trasporto e trasformazione dell'energia elettrica sulla rete interconnessa ad alta tensione ai fini della consegna ai clienti, ai distributori e ai destinatari dell'energia autoprodotta ai sensi del comma 2.

xi L. n. 239/2004, art. 1, comma 2

2. Le attività del settore energetico sono così disciplinate:

- a) le attività di produzione, importazione, esportazione, stoccaggio non in sotterraneo anche di oli minerali, acquisto e vendita di energia ai clienti idonei, nonché di trasformazione delle materie fonti di energia, sono libere su tutto il territorio nazionale, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria e dalla legislazione vigente;
- b) le attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale a rete, nonché la gestione di infrastrutture di approvvigionamento di energia connesse alle attività di trasporto e dispacciamento di energia a rete, sono di interesse pubblico e sono sottoposte agli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria, dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le autorità competenti;
- c) le attività di distribuzione di energia elettrica e gas naturale a rete, di esplorazione, coltivazione, stoccaggio sotterraneo di idrocarburi, nonché di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica sono attribuite in concessione secondo le disposizioni di legge [\(2\)](#).

xii D.Lgs. n. 79/1979, art. 2, comma 5

5. Cliente finale: il cliente che acquista energia elettrica per uso proprio

xiii D.Lgs. n. 93/2011, Art. 34, comma 5

1. All'[articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79](#), i commi 3, 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

(Omissis)

5. Cliente finale: il cliente che acquista energia elettrica per uso proprio.

xiv D.Lgs. n. 79/1979, art. 2, comma 25

25. Utente della rete è la persona fisica o giuridica che rifornisce o è rifornita da una rete di trasmissione o distribuzione.

xv Direttiva 2010/31/UE, Considerando n. 3

(3) Gli edifici sono responsabili del 40% del consumo globale di energia nell'Unione. (Omissis).

xvi D.Lgs. n. 387/2003, art. 2, comma 1, lettere m) e n)

m) impianto di utenza per la connessione: porzione di impianto per la connessione alla rete elettrica degli impianti di cui alle lettere b), c) e d) la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del soggetto richiedente la connessione;

n) impianto di rete per la connessione: porzione di impianto per la connessione alla rete elettrica degli impianti di cui alle lettere b), c) e d) di competenza del Gestore di rete sottoposto all'obbligo di connessione di terzi ai sensi del [decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79](#);

xvii X Commissione Camera dei Deputati – Seduta - Resoconto di martedì 2 febbraio 2010

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE.

Atto n. 172.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 28 gennaio 2010

Andrea GIBELLI, *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta il relatore aveva illustrato una proposta di parere, predisposta sulla base di rilievi ed osservazioni emersi nel corso del dibattito e da documenti consegnati alla sua attenzione. Sulla base di ulteriori elementi emersi la relatrice ha provveduto ad integrare la proposta di parere; chiede quindi alla relatrice se intende intervenire per illustrare le modificazioni apposte; chiede altresì al Governo se siano emersi ulteriori elementi in relazione al parere della Conferenza Unificata che non risulta ancora pervenuto. Fa presente, infatti, che l'atto in esame è stato assegnato con riserva dal Presidente della Camera e quindi la X Commissione non è attualmente nella condizione di concluderne l'esame.

Lella GOLFO, *relatore*, ringrazia il Presidente per la breve introduzione; illustra quindi la nuova proposta di parere predisposta sulla base di una segnalazione del collega Raisi e sulla base di un'osservazione sottoposta da un'organizzazione di categoria che aveva trovato consensi trasversali in Commissione (*vedi allegato*). Ritiene opportuno che a questo punto il Governo comunichi alla Commissione quando e se sarà in grado di integrare lo schema con la documentazione mancante, nella fattispecie il parere della Conferenza Unificata, ovvero se intende procedere comunque nella deliberazione del decreto legislativo in assenza di tale integrazione.

Il Sottosegretario allo Sviluppo Stefano SAGLIA, nell'esprimere la posizione del Governo, sottolinea che l'espressione del parere da parte delle Commissioni è necessaria ed urgente, anche in mancanza del parere della Conferenza Unificata, il cui funzionamento è attualmente compromesso a causa di rivendicazioni che non hanno alcuna attinenza con il provvedimento all'esame. Ribadisce che il governo intende farsi parte attiva al fine di consentire al più presto l'espressione del parere da parte della X Commissione.

Giovanni FAVA (LNP), ritiene necessario un approfondimento della proposta di parere del relatore, che è ampia ed articolata, al fine di una valutazione complessiva.

Gabriele CIMADORO (IdV), condivide le osservazioni del collega Fava e ritiene necessario una riflessione ulteriore.

Federico TESTA (PD), esprime condivisione sugli interventi dei colleghi; invita peraltro il Governo ad un'attenta valutazione dell'osservazione di cui alla lettera a) della proposta di parere, soprattutto in relazione agli eventuali oneri che dalla sua attuazione potrebbero ripercuotersi a carico delle famiglie.

La seduta termina alle 15.

X Commissione - Martedì 2 febbraio 2010
TESTO AGGIORNATO AL 3 FEBBRAIO 2010

Pag. 75

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE. Atto n. 172.

NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La X Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE (Atto n. 172);

apprezzando le modifiche proposte ai fini di eliminare le aree di criticità che sono emerse nell'applicazione del decreto n. 115 del 2008; rilevando nel contempo l'opportunità attraverso l'atto in definizione di correggere anche altre disposizioni del medesimo decreto, in particolare in relazione all'attività di controllo esercitata dall'AEEG, all'incentivazione delle nuove tecnologie di generazione distribuita dell'energia elettrica, e alla trasparenza degli oneri di sistema;

sollecitando il Governo a valutare l'opportunità di modificare l'Allegato II del decreto n. 115 del 2008, relativo al contratto servizio energia, che ha mostrato criticità operative nell'applicazione, rendendolo difficilmente utilizzabile e compromettendone in tal modo la finalità, ovvero favorire lo sviluppo dei servizi energetici;

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità, al fine di superare le criticità che si sono manifestate nella promozione e nella operatività di nuove tecnologie, quale quella della generazione distribuita dell'energia elettrica, di modificare l'attuale previsione, contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto n. 115, di un solo cliente finale. Tale previsione infatti esclude dalla definizione i sistemi volti a realizzare programmi di efficienza energetica incentrata su più clienti finali, tipici dei sistemi a generazione distribuita, e ne impedisce la diffusione nella grande distribuzione, nei centri commerciali, nell'industria immobiliare, oltre che nei condomini e nei grandi condomini; a tal fine appare opportuno modificare l'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto n. 115 al fine di comprendere, nella definizione di «sistema efficiente di utenza» la presenza contemporanea dell'impianto alimentato da fonti rinnovabili e dell'unità di cogenerazione ad alto rendimento, la previsione di una rete senza obbligo di connessione a terzi e la previsione di uno o più clienti finali o gruppi di clienti finali;

b) valuti il Governo l'opportunità, all'articolo 1 dello schema di decreto, di aggiungere i seguenti commi:

«1-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo n. 115 del 2008, sono aggiunte le seguenti parole: "; sul medesimo impianto la fornitura di tali servizi è incompatibile con il ruolo di cui alla lettera s), incluso il soggetto che ne detiene il controllo, indipendentemente dalla quantità di energia venduta".

1-ter. All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera cc) è aggiunta la seguente:

"cc-bis) terzo responsabile dell'esercizio e manutenzione di impianti utilizzati per le finalità del presente decreto: la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e comunque di idonea capacità tecnica, economica e organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici".

c) valuti il Governo l'opportunità di inserire nello schema di decreto correttivo, dopo l'articolo 3, il seguente: «Art. 3-bis. - (Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 115 del 2008). - 1. All'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 115 del 2008 dopo le parole: "verifica il rispetto delle regole" sono inserite le seguenti: "da parte dei soggetti di cui alla lettera e) del comma 1";

d) in riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera c), dello schema di decreto correttivo, occorre che il Governo provveda a chiarire nel testo, ai fini di un migliore funzionamento del mercato interno dell'energia con riguardo ai corrispettivi tariffari e agli oneri di sistema, che i clienti finali vengono assoggettati solo ad oneri sull'energia effettivamente prelevata;


e) valuti il Governo l'opportunità di integrare l'articolo 5, comma 1, lettera c), aggiungendo le seguenti parole: «e le parole: "aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi" sono sostituite dalle seguenti: "con potenza inferiore o uguale a 20 kW";

f) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 17, comma 1, lettera d), del decreto n. 115, concernente la misurazione e la fatturazione del consumo energetico, inserendo, dopo le parole: «indicazioni circa l'energia reattiva assorbita dall'utente» le seguenti: «e le misure qualitative e quantitative necessarie per evitare, laddove dovuto, il pagamento della penale»;

g) valuti il Governo l'opportunità di inserire, dopo l'articolo 5, il seguente:

«Art. 5-bis. - (Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo n. 115 del 2008). - 1. All'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 115 del 2008, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed è aggiunto il periodo: "Tale servizio non può essere svolto, per il medesimo impianto, dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera s)"".

Roma, 13 marzo 2014

Dr. Carlo Belvedere
Segretario Generale


X COMMISSIONE

Attività produttive, commercio e turismo

CAMERA DEI DEPUTATI



**INDAGINE CONOSCITIVA
SULLA STRATEGIA ENERGETICA NAZIONALE
E SULLE PRINCIPALI PROBLEMATICHE IN MATERIA DI ENERGIA**

AUDIZIONE ASCOMAC

**Documentazione a cura di
Dr. Carlo Belvedere Segretario Generale ASCOMAC**

Roma, 13 marzo 2014

Alcune domande

- **Il trasferimento di energia da unità di produzione a unità di consumo del cliente si configura come attività di distribuzione, intesa come servizio di pubblica utilità?**
Vedi Atto AEEG n. 54/07; Atto Senato n. 229/2008 art. 10
- **Quali sono le soluzioni impiantistiche, finalizzate all'attuazione dell'efficienza energetica** in Sito/Impianto/Rete, realizzabili in presenza di concessioni rilasciate ad alcuni soggetti per erogare il servizio di trasmissione e di distribuzione?
- **Perché un condòmino** deve prelevare da rete pubblica energia elettrica acquistandola dal distributore, quando, investendo in efficienza energetica ed in particolare in sistemi di autoproduzione ad alta efficienza di energia termica ed elettrica, può ad oggi utilizzare solo quella termica? La recente riforma del Condominio consente l'installazione di impianti da FER e da CAR: la energia elettrica generata può essere utilizzata solo per le parti comuni, ma non da ciascun condòmino per il suo appartamento.
Da un lato si incentiva l'efficienza energetica, dall'altro la si relega solo ad alcuni impieghi.
Medesima domanda per **un negoziante all'interno di un Centro commerciale.**
Quale tipo di efficienza si realizza in questi casi ?
- **Perché persone fisiche e/o giuridiche residenti nello stesso sito circoscritto**, intesi come utenze aggregate in un sito residenziale (condominio), terziario (servizi), industriale (distretto etc.) efficiente come nel caso di un SEU Sistema Efficiente di Utenza rinnovabile ed efficiente non possono usufruire concretamente di quella efficienza sulla quale hanno investito? La vigente definizione normativa di autoproduttore oltre a prevedere Società/cooperative quali clienti aggregati, perché non prevede ad es. pluralità di clienti finali collegati da un programma di miglioramento di efficienza energetica in sito?
- **L'Applicazione di corrispettivi tariffari e oneri generali di sistema alla sola energia elettrica prelevata** dalla rete pubblica può considerarsi, come sostenuto dall'AEEG «**un vero e proprio incentivo implicito** per gli impianti di produzione di energia elettrica **o invece l'attuazione di un principio di diritto?**

Le Risposte

ASCOMAC

ritiene che

la Strategia Energetica Nazionale

debba porsi

Obiettivi ambiziosi

Decarbonizzazione e Indipendenza energetica

attraverso

Vision, Governance, Modelli, Scelte, Programmi, Misure, Strumenti,
Comportamenti

per la Crescita Sostenibile dell'Italia

a basso contenuto di carbonio,

a ridotto consumo di acqua e di territorio,

ad elevato risparmio energetico, ad alta riciclabilità

I **casi recenti «irrisolti da sempre»** della Sardegna nella produzione dell'alluminio, dell'estrazione del carbone, dell'ILVA di Taranto o del settore automobilistico con le valigie in mano, di Cortina con gli oltre 50 gruppi elettrogeni impiegati nel corso dell'ultimo dicembre, solo per fare qualche esempio, impongono riflessioni, valutazioni e scelte immediate

**“Il nuovo Paradigma per un “Cantiere Italia”
progressivamente decarbonizzato,
più “Verde, Efficiente, Sicuro e Antisismico”**

deve integrarsi e fondersi

**negli Obiettivi e nelle Scelte strategiche
di Politica di Crescita e di Sviluppo**

individuando e scegliendo la priorità dei settori

**agricolo, manifatturiero, distributivo, terziario,
logistico, turistico ricettivo, servizi**

su cui

il Paese intende “puntare” per crescere



***In funzione degli Obiettivi
di Crescita e di Sviluppo economico e sociale***

***attribuire un ruolo alla SEN,
integrata con altre strategie settoriali***

quali ad esempio

Piano industriale e dei servizi,

Piano Città,

***Piano nazionale per la manutenzione e la messa in
sicurezza del territorio dai rischi idrogeologici e sismici,***

Piano del Consumo del Territorio,

Piano Rifiuti etc.

GLI STRUMENTI

Liberalizzazioni, Privatizzazioni, Generazione distribuita di energia “là dove serve”, Dati Statistici, Semplificazioni, Fiscalità energetica, Credito, Formazione, Certificazione ISO, Mobilità sostenibile, sono temi che animano e afferiscono tutti ad una Strategia, senza i quali gli obiettivi di Crescita e di Sviluppo Sostenibili sono parole vuote.

La stessa *“Modernizzazione del sistema di governance”* è stata posta all’ultimo posto delle priorità. Dovrebbe invece essere al primo posto.

La logica pare più quella del ***“riparare alla meglio più che costruire e mantenere a regola d’arte”***

Ci si domanda il Perché

Occorre Programmare il Cambiamento.

Politiche di sviluppo

Concorrenza, Crescita, Competitività

del Sistema Italia

attraverso

- ✓ *Legalità e Semplificazione Normativa e Amministrativa*
- ✓ *Generazione centralizzata e distribuita*
- ✓ *Fonti rinnovabili ed efficienza energetica*
- ✓ *Reti energetiche intelligenti pubbliche e private*
- ✓ *Fiscalità energetica e ambientale*
- ✓ *Trasporto e mobilità sostenibile*

LEGALITÀ E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA E AMMINISTRATIVA

Legalità:

chiarezza normativa e definizioni univoche

Esempio n. 1

D.L. 4-6-2013 n. 63 - Recepimento della Direttiva 2010/31/UE - Ecobonus, convertito in Legge , con modificazioni, dall'art. 1, comma1, L. 3 agosto 2013, n. 90.

Art. 2 Modificazioni all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192

comma 1, lettera l-duodecies) "**energia da fonti rinnovabili**": *energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, **biomassa**, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;*

Ad oggi esiste una duplice definizione di biomassa

- 1. D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, art. 2, comma 1, lettera a)**
- 2. D. Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, art. 2, comma 1, lettera a)**

Risultato

Le due definizioni di biomassa, **entrambe disciplinate da n. 2 Provvedimenti vigenti**, normano differentemente la stessa materia creando confusione tra gli utenti e le Amministrazioni Pubbliche con possibili ricorsi legali.

Ascomac aveva proposto di usare la definizione più recente di cui al D. Lgs. n. 28/2011 che esplicita chiaramente cosa si intenda per biomassa.

LEGALITÀ E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA E AMMINISTRATIVA

**Semplificazione normativa e amministrativa:
coordinamento e unicità della disciplina normativa applicabile al medesimo caso**

Esempio n. 2

Area –Impianto FER - Proprietà o disponibilità: del cliente finale – del Proponente

D. Lgs. n. 115/2008 riguardante i Sistemi efficienti di utenza:
impianto di generazione realizzato *all'interno dell'area di proprietà o nella disponibilità del medesimo cliente o gruppo societario.*

D. Lgs. n. 387/2003 – D.M. 10 settembre 2010: il richiedente (cioè il produttore di energia, e non il cliente finale) deve essere in possesso di un titolo (proprietà o disponibilità dell'area) sul terreno dove realizza l'impianto: *la disponibilità dell'area su cui realizzare l'impianto e delle opere connesse, comprovata da titolo idoneo alla costruzione dell'impianto e delle opere connesse.*

Risultato

Si rileva una **incoerenza e un mancato coordinamento** tra norme riguardanti la generazione di energia da fonti rinnovabili che prevedono **da un lato che l'area sia di proprietà o nella piena disponibilità del cliente finale**, e, **dall'altro, invece, che il richiedente e cioè il produttore di energia come ad es. una E.S.Co., e quindi non il cliente finale, abbia titolo (proprietà o comunque disponibilità)** sul terreno dove realizza l'impianto.

LEGALITÀ E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA E AMMINISTRATIVA

**Semplificazione normativa e amministrativa:
emanazione di decreti ministeriali attuativi di Provvedimenti Legislativi**

Esempio n. 3

Amministrazioni pubbliche – Accesso al finanziamento tramite terzi – procedure semplificate – mancata attuazione

art. 1, comma 6 bis, decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito in Legge 3 agosto 2007, n. 125

*“Al fine di favorire la liberalizzazione del mercato dell'energia e lo sviluppo del mercato dei servizi energetici, con propri regolamenti il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, **semplifica le procedure per l'accesso da parte delle pubbliche amministrazioni a finanziamento tramite terzi e ne favorisce il ricorso a servizi energetici volti all'efficienza energetica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**”*

Risultato

Ad oggi il Provvedimento attuativo non risulta emanato dai Ministeri competenti per materia

LEGALITÀ E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA E AMMINISTRATIVA

Semplificazione normativa e amministrativa: emanazione di decreti ministeriali attuativi di Provvedimenti Legislativi

Esempio n. 4

Accisa sul carburante utilizzato nella produzione combinata di energia elettrica e calore – procedure semplificate – mancata attuazione del D.M. di cui al comma 1

art. 3-bis, commi 1 e 2, D.L. 2-3-2012 n. 16

1. [Al punto 11 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504](#), è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: *«In caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, ai combustibili impiegati si applicano le aliquote previste per la produzione di energia elettrica rideterminate in relazione ai coefficienti individuati con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento all'efficienza media del parco cogenerativo nazionale, alle diverse tipologie di impianto e anche alla normativa europea in materia di alto rendimento. I coefficienti sono rideterminati su base quinquennale entro il 30 novembre dell'anno precedente al quinquennio di riferimento».*

2. *Dal 1° gennaio al 30 giugno 2014, alla produzione combinata di energia elettrica e calore, per l'individuazione dei quantitativi di combustibile soggetti alle aliquote sulla produzione di energia elettrica continuano ad applicarsi i coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1998, ridotti nella misura del 12 per cento.*

Risultato

Ad oggi il Provvedimento, attuativo del comma 1, non risulta emanato dai Ministeri competenti per materia

GENERAZIONE DISTRIBUITA

La Generazione distribuita di energia, di seguito GD, è una tipologia di produzione di energia elettrica e termica che necessita di una Normativa e di una Regolazione specifica, finalizzata:

- ✓ non solo alla generazione/produzione per immissione in rete
- ✓ ma anche all'autoproduzione ed all'autoconsumo in sito, da parte di una pluralità di utilizzatori

Fino ad oggi la Generazione distribuita è stata nel suo complesso considerata come una attività:

- ✓ rivolta all'impianto più che ad un sistema di impianti, senza una vision ed una programmazione di sviluppo definito, con prevalenza di alcune tecnologie che non sempre hanno fornito un grande contributo in termini di efficienza/efficacia
- ✓ prevalentemente finalizzata a produrre energia elettrica da immettere in rete con il supporto di incentivi che hanno sviluppato una nuova imprenditoria, interessata alla produzione di energia ma non alla ottimizzazione nell'utilizzo della energia così prodotta. Il "mercato assistito" ha creato uno squilibrio tra investitori e clienti finali che, necessariamente, deve essere superato con programmi di efficienza energetica connessi all'autoconsumo.

GENERAZIONE DISTRIBUITA

Riforma normativa orientata a valorizzare la Generazione distribuita a partire dall'esame e dalla modifica degli articoli di legge riguardanti le attuali definizioni di:

- ✓ Produttore – Autoproduttore
- ✓ Reti intelligenti elettriche e termiche private
- ✓ Attività di trasmissione e distribuzione
- ✓ Clienti finali
- ✓ Utente della rete

FONTI RINNOVABILI ED EFFICIENZA ENERGETICA

FONTI RINNOVABILI

- ✓ **promozione dell'uso** delle fonti rinnovabili (generazione)
- ✓ **promozione all'uso** dell'energia generata da impianti alimentati da fonti rinnovabili (utilizzo e consumo)
- ✓ **potenziamento e sviluppo delle reti energetiche** per la generazione/utilizzo dell'energia generata da fonti rinnovabili e da cogenerazione ad alto rendimento
 - ✓ Politiche di generazione di energia
 - ✓ Politiche per il consumatore/cliente finale
 - ✓ Politiche di settore e intersettoriali

Una Vision fondata su Strategie, Obiettivi, Programmi, Misure, Strumenti per il raggiungimento degli obiettivi europei che deve tener conto dei Fattori di sviluppo e delle attuali criticità, le cui linee strategiche sono: orizzontali “a rete”, verticali “di filiera”, trasversali “intersettoriali”.

FONTI RINNOVABILI ED EFFICIENZA ENERGETICA

EFFICIENZA ENERGETICA

- ✓ sviluppare azioni per contenere i consumi finali di energia favorendo al contempo ricadute occupazionali e sostenendo la propensione agli investimenti
- ✓ restituire competitività alle imprese e contenere la fuel poverty del settore domestico
- ✓ inquinare meno, ottimizzando il raggiungimento degli impegni comunitari attraverso
 - ❑ la promozione di strumenti contrattuali per sensibilizzare il sistema imprenditoriale ad investire nell'efficienza energetica
 - ❑ la stabilizzazione di meccanismi incentivanti per interventi che conseguono risparmi energetici sia in termini di aiuto all'investimento che all'esercizio
 - ❑ il potenziamento dei titoli di efficienza energetica
 - ❑ la riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare e certificazione energetica degli edifici ad energia quasi zero e del settore residenziale, terziario, industriale con sistemi alternativi ad alta efficienza
 - ❑ la certificazione delle competenze
 - ❑ la valorizzazione del cliente finale attraverso la promozione all'uso dell'energia generata da impianti alimentati da fonti rinnovabili

RETI ENERGETICHE

Reti energetiche: Libera Concorrenza e Competitività

I sistemi di distribuzione chiusi

La diffusione della Generazione distribuita di energia si fonda sullo sviluppo di reti intelligenti private a supporto della generazione distribuita di energia da fonti rinnovabili e da cogenerazione ad alto rendimento, finalizzate a:

- ❑ interazione ed integrazione produttore/consumatore
- ❑ previsione delle richieste di consumo
- ❑ bilanciamento tra produzione distribuita e domanda di energia elettrica a livello locale
- ❑ dialogo con reti con obbligo di connessione di terzi
- ❑ gestione e superamento del “collo di bottiglia” in immissione/prelievo.

RETI ENERGETICHE

Riforma della normativa vigente

A partire dall'Atto AEEG n. 54/07 e dall'art. 10, Atto Senato n. 229/2008, per consentire alle reti intelligenti private di diventare un effettivo strumento di competitività per l'Italia:

- ✓ realizzazione di programmi di miglioramento dell'efficienza energetica
- ✓ sistemi alternativi ad alta efficienza di generazione di energia termica ed elettrica
- ✓ reti energetiche
 - intelligenti elettriche e termiche (anche attraverso sistemi di teleriscaldamento),
- ✓ siti geograficamente delimitati
- ✓ connessione di pluralità di utenze aggregate in sito
- ✓ settori Industriale, Terziario, Agricolo e Servizi:
 - strutturati in modelli organizzativi già individuati dalla legge: reti di impresa, distretti industriali, consorzi industriali ed artigiani, centri servizi, centri di terziario avanzato, pubblica amministrazione etc.

Segnalazione Autorità Garante Concorrenza e Mercato AGCM n. S 898 2011

- ❖ Sistemi di distribuzione Chiusi: Reti interne di utenza e altre reti elettriche

FISCALITÀ ENERGETICA E AMBIENTALE

Fiscalità energetica e ambientale nella Delega Fiscale

Destinazione degli interventi alla decarbonizzazione, all'indipendenza energetica, al risparmio energetico, alla sostenibilità.

Pilastro fondante della nuova politica fiscale, che il nostro Paese con coraggio deve portare avanti, è la **Competitività sostenibile per “delocalizzare al contrario” o, meglio, per riallocare risorse e investimenti e rilocalizzare Attività, Lavoro e Occupazione** in Italia.

1) Introduzione, in sostituzione dello strumento “cap and trade”, del principio basato su meccanismi di mercato riguardanti il contenuto CO₂ dei prodotti destinati al consumo, attraverso una riduzione/esenzione della tassazione di accise e IVA dei prodotti a più basso contenuto di carbonio e non solo (si pensi ad es. alla riduzione del consumo di acqua, di materie prime ed all'aumento della riciclabilità) e finalizzato a contrastare fenomeni di *dumping* ambientale.

2) Revisione del metodo di attribuzione dei benefici fiscali quali:

- ✓ **aiuto all'investimento** – a carico della fiscalità generale - in tecnologie a basso impatto ambientale anche nei processi di riconversione industriale dei siti di interesse nazionale contaminati, al fine di attivare crescita ed occupazione “verde”
- ✓ **sostegno all'esercizio** – a carico delle bollette energetiche – dell'energia generata/utilizzata/consumata da sistemi e tecnologie altamente efficienti, attraverso la valorizzazione nella bolletta energetica, della sola energia prodotta, autoprodotta o utilizzata/consumata (e non più anche della tecnologia che la genera)
- ✓ **misure in favore delle imprese** e dei soggetti privati che acquistano tecnologie, sistemi e prodotti ad alta sostenibilità.

FISCALITÀ ENERGETICA E AMBIENTALE

Fiscalità energetica e ambientale nella Delega Fiscale

Destinazione degli interventi alla decarbonizzazione, all'indipendenza energetica, al risparmio energetico, alla sostenibilità.

- 3) Distinzione tra l'aiuto all'investimento e il sostegno all'esercizio** comporta una riduzione degli oneri a carico del cittadino/cliente finale, premia le migliori tecnologie nei tempi di ammortamento fiscalmente previsti, evita fenomeni speculativi e scelte "convenienti" del miglior incentivo, consente al consumatore finale di non dovere pagare per anni/decenni bollette energetiche onerose che finiscono per valorizzare tecnologie nel tempo già ammortizzate e tecnologicamente superate se non inefficienti, stimola la ricerca in nuova tecnologia
- 4) Semplificazione e unificazione delle diverse forme di incentivazione** per eliminare duplicazioni, ridurre gli oneri burocratici, consentire una facile comprensione ed attuazione delle norme e delle regole, ridurre, se non eliminare, i fattori speculativi o di scelta in base alla convenienza di questo o quel regime
- 5) Individuazione di sistemi premiali quali i Titoli di Sostenibilità a impatto zero** che valorizzino il consumo efficiente, contestuale e ridotto delle risorse – energia, acqua, rifiuti nella realizzazione e gestione del prodotto, impianto, sito.

FISCALITÀ ENERGETICA E AMBIENTALE

Fiscalità energetica e ambientale nella Delega Fiscale

Destinazione degli interventi alla decarbonizzazione, all'indipendenza energetica, al risparmio energetico, alla sostenibilità.

6) Revisione della disciplina delle accise e dell'IVA per:

- ✓ siti civili, industriali, commerciali, agricoli, turistici, cantieri edili, stradali per la realizzazione di opere di ingegneria civile e lavori pubblici
- ✓ sistemi, impianti e tecnologie
- ✓ prodotti, processi e sistemi tutti realizzati, nelle fasi di fabbricazione, esercizio e smaltimento a fine vita, a basso contenuto di carbonio, ad elevato risparmio energetico, a ridotto consumo di acqua, ad alta riciclabilità;
- ✓ prodotti energetici in funzione del loro contenuto di carbonio, nonché destinazione del gettito derivante dalla introduzione su prodotti maggiormente inquinanti della *carbon tax*, sostitutiva dello strumento *cap and trade*, al finanziamento:
- ✓ del **sistema di incentivazione del risparmio energetico** attraverso la diffusione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico sostenendo i programmi di miglioramento dell'efficienza energetica rivolti a pluralità di clienti finali aggregati
- ✓ degli **interventi volti alla tutela dell'ambiente**: programmi di ristrutturazione, recupero, manutenzione e miglioramento della sicurezza statica e antisismica e dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio nei settori civile, terziario, industriale, agricolo, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, per la mobilità elettrica oltre che di ripristino a seguito di eventi calamitosi e di riduzione del rischio di dissesto idrogeologico del territorio.

FISCALITÀ ENERGETICA E AMBIENTALE

Fiscalità energetica e ambientale nella Delega Fiscale

Destinazione degli interventi alla decarbonizzazione, all'indipendenza energetica, al risparmio energetico, alla sostenibilità.

7) Attuazione di quanto previsto dall'art. 15, Direttiva 2003/96/CE in merito alle fonti rinnovabili e alla cogenerazione ad alto rendimento, con la esenzione/riduzione delle accise e dell'IVA su:

- ✓ **prodotti energetici ed elettricità utilizzati da unità/impianti di cogenerazione ad alto rendimento**
- ✓ **consumo efficiente di energia generata da unità/impianti alimentati da fonti rinnovabili e di cogenerazione ad alto rendimento**

Proprio sul tema dell'utilizzo e consumo di energia "verde" da Fonti rinnovabili ed "efficiente" da cogenerazione ad alto rendimento, si pensi al recente provvedimento a favore dei **cd "energivori"** e della riduzione di oneri e corrispettivi a loro carico dove il consumo riguarda la energia elettrica prelevata da rete pubblica (magari anche quella da BTZ). A livello giuridico, tra gli addetti ai lavori si parla si parla di presunti Aiuti di Stato

Perché non dare la stessa agevolazione alle Imprese Energivore, questa volta sul prelievo di energia da Fonti rinnovabili e/o da Cogenerazione ad alto rendimento, come previsto dall'articolo 15 della Direttiva richiamata, solo ed in quanto le Imprese cd Energivore assumano personale e mantengano il sito produttivo in Italia? In questo caso certamente il consumo di quella energia non può configurarsi Aiuto di Stato (Vedi anche Regolamento 800/2008 artt. 21, 22, 23 UE). **Si creerebbe proprio quel ciclo virtuoso tra produzione di energia verde ed efficiente e consumo di energia sostenibile. Un bel passo verso la Occupazione e la Decarbonizzazione.**

8) Azioni sul comportamento dei consumatori, anche attraverso una informazione adeguata e capillare, finalizzate a fare un uso più efficiente dell'energia, a scegliere fonti rinnovabili e prodotti energetici a basso contenuto di carbonio, tecnologie di generazione e di consumo ad alta efficienza, prodotti a basso contenuto di carbonio, a ridotto consumo di acqua, ad alta riciclabilità

9) Adozione, nella valutazione ambientale del prodotto, di standard internazionali e norme quali la ISO 14067 fino alla etichettatura del prodotto



PROPOSTA EDILIZIA, URBANISTICA, MOBILITÀ, TURISMO, BENI CULTURALI SOSTENIBILI

Gli Obiettivi

1. Rilancio del **Lavoro ora e subito** attraverso una nuova Vision, che parta dalla riqualificazione/ristrutturazione della casa come singola unità immobiliare, coinvolgendo l'edificio, il quartiere per arrivare alla Città e al Territorio
2. Riforma, a partire dal 2014, dell'attuale regime di incentivazione in ambito edilizio ed energetico, mettendo a rete le diverse misure fiscali e strumenti finanziari quali project financing, finanziamento tramite terzi, contratti di partenariato pubblico-privato, attivando un fondo rotativo ad hoc, accessibile da **Soggetti certificati** quali ad es. E.S.Co., Società di costruzioni e manutenzione che, nel ruolo di investitori, sollevino il cittadino-cliente finale, ormai sempre più in difficoltà economiche, dall'investimento

PROPOSTA

EDILIZIA, URBANISTICA, MOBILITÀ, TURISMO, BENI CULTURALI SOSTENIBILI

Gli Obiettivi - 2

- 3. Unificazione e semplificazione normativa ed amministrativa degli attuali due regimi di incentivi di ristrutturazione edilizia, statica e antisismica e di riqualificazione energetica**, estendendo la relativa applicazione a persone fisiche, persone giuridiche e amministrazioni pubbliche a differenza di quanto avviene oggi
- 4. Progettazione Innovativa ed efficiente attraverso la elaborazione di modelli parametrici in attuazione del sistema BIM Building Information Modeling di prodotti, edifici, quartieri, infrastrutture, territorio.** L'utilizzo del BIM consente di raccordare l'intera filiera dalla progettazione, alla fabbricazione, alla gestione al fine ciclo di vita di un prodotto o di una infrastruttura, basandosi su dati parametrici condivisi tra operatori che a diverso titolo partecipano alla realizzazione ad es. di un edificio e di dialogare a voce unica con la Amministrazione pubblica, riducendo drasticamente ed in modo efficiente tempi e costi di realizzazione, rappresentando di fatto una banca di dati condivisa tra tutti gli operatori
- 5. Certificazioni dei risultati** degli interventi effettuati da parte di Organismi di parte terza accreditati nel settore delle ispezioni per le costruzioni

PROPOSTA

EDILIZIA, URBANISTICA, MOBILITÀ, TURISMO, BENI CULTURALI SOSTENIBILI

Le azioni

- ✓ **mettere al centro il Lavoro e la Occupazione** attraverso lavori di riqualificazione e ristrutturazione urbana, metropolitana e territoriale, andando oltre la logica dell'intervento singolo e di emergenza
- ✓ **mantenere la forza lavoro** attualmente occupata, **riassorbire quella fuoriuscita e consentire l'ingresso** di nuove e qualificate professionalità nei Cantieri con la previsione di un credito di imposta e di sgravio contributivo per un periodo di tot anni dalla assunzione
- ✓ **unificare i due attuali strumenti del cd 36/50% e del cd 55/65% nella misura unica del 50%** per evitare duplicazioni burocratiche, confusioni, convenienze e speculazioni di sorta
- ✓ **collegare le misure cd del 36-50-55%, ai green bond, ai project bond** del Piano per le Città/Territorio, passando per gli interventi di ristrutturazione urbanistica e infrastrutturale, rivolti a migliorare e sostituire l'esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi

PROPOSTA

EDILIZIA, URBANISTICA, MOBILITÀ, TURISMO, BENI CULTURALI SOSTENIBILI

Le azioni - 2

- ✓ coordinare tra loro gli **interventi – statici, antisismici, energetici e per la mobilità elettrica – con risultati certificati da Organismi di parte terza**, accreditati nel settore delle ispezioni per le costruzioni in conformità alla norma ISO/IEC 17020, per valorizzare e massimizzare nel tempo e gli investimenti effettuati
- ✓ attuare i Programmi, da parte di **Soggetti certificati**, quali ad es. E.S.Co., ai sensi della norma UNI CEI 11352:2010, Società di costruzioni e manutenzione, Cooperative, Consorzi artigiani, nell'ambito delle legislazione vigente, anche attraverso procedure di project financing, di finanziamento tramite terzi, contratti di partenariato pubblico-privato etc.

PROPOSTA

EDILIZIA, URBANISTICA, MOBILITÀ, TURISMO, BENI CULTURALI SOSTENIBILI

Le azioni - 3

✓ **Ridefinire** i destinatari degli interventi oggetto di incentivazione – persone fisiche, persone giuridiche, Amministrazioni pubbliche; in particolare per le Amministrazioni pubbliche si richiamano:

1) art. 1, comma 6 bis, D. L. 18 giugno 2007, n. 73, convertito in Legge 3 agosto 2007, n. 125 – *procedure semplificate per l'accesso delle P.A. al finanziamento tramite terzi e il ricorso a servizi energetici volti all'efficienza energetica*

2) art. 14, D.L. 7 maggio 2012 n. 52 - Razionalizzazione della spesa pubblica - Misure in tema di riduzione dei consumi di energia e di efficientamento degli usi finali dell'energia da parte delle P.A. - *Ricorso ai contratti di servizio energia anche nelle forme dei contratti di partenariato pubblico privato con affidamento della gestione dei servizi energetici attraverso gara a evidenza pubblica.*

PROPOSTA

EDILIZIA, URBANISTICA, MOBILITÀ, TURISMO, BENI CULTURALI SOSTENIBILI

Le azioni - 4



3) estendere l'aiuto all'investimento a:

- ✓ **tutte le tecnologie ad alta efficienza tra cui Unità/impianti di cogenerazione alimentati a gas naturale e/o da fonti rinnovabili, ora esclusi**
- ✓ **diagnosi, audit energetici, statici, antisismici** anche attraverso software di applicazione del sistema BIM – Building Information Modeling
- ✓ **certificazione dei risultati attesi e conseguiti**, ante e post intervento di attuazione di una o più misure di miglioramento statico, antisismico e di efficienza energetica, **rilasciata da Organismo di parte terza, accreditato nel settore delle** ispezioni per le costruzioni in conformità alla norma ISO/IEC 17020
- ✓ **domotica e reti energetiche private intelligenti, elettriche e termiche**
- ✓ **colonnine di ricarica veicoli elettrici**

4) **unificare e semplificare le procedure attuative**, ridurre i costi gestionali e procedurali per la PA e per il cittadino.

**“Tutte queste costruzioni devono avere requisiti di
SOLIDITÀ, UTILITÀ e BELLEZZA.”**

“De Architectura” di Marco Vitruviano Pollione, 15 a.C.



“Avranno **solidità** quando le fondamenta, costruite con materiali scelti con cura e senza avarizia, poggeranno profondamente e saldamente sul terreno sottostante; **utilità**, quando la distribuzione dello spazio interno di ciascun edificio di qualsiasi genere sarà corretta e pratica all'uso; **bellezza**, infine quando l'aspetto dell'opera sarà piacevole per l'armoniosa proporzione delle parti che si ottiene con l'avveduto calcolo delle simmetrie”

MODELLO ASCOMAC GIURIDICO NORMATIVO
EDILIZIA - URBANISTICA – MOBILITÀ - INDUSTRIA – COMMERCIO – SERVIZI -
BENI CULTURALI – TURISMO SOSTENIBILI



Programmi, di ristrutturazione, recupero, manutenzione e miglioramento della sicurezza statica e antisismica e dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio nei settori civile, terziario, industriale, agricolo, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, per la mobilità elettrica oltre che di ripristino a seguito di eventi calamitosi e di riduzione del rischio di dissesto idrogeologico del territorio

STATICA - ANTISISMICA – DISSESTO IDROGEOGICO - RISPARMIO ENERGETICO –
MOBILITA' ELETTRICA



Unità immobiliare / Edificio

Ecobonus risparmio energetico – D.L. n. 63/2013 e smi

Detrazioni ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico – D.L. n. 63/2013 e smi



Casa

Piano casa - D.L. n. 112/2008, Art. 11. - Piano Casa



Quartiere

Interventi di ristrutturazione urbanistica - D.P.R. 6-6-2001 n. 380, art. 3, lettera f)



Città

Piano nazionale per le città - D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 12 e smi



Mobilità sostenibile

Colonnine di ricarica elettrica - D.L. n. 83/2012 e smi

- Artt. 17-quinquies - Semplificazione dell'attività edilizia e diritto ai punti di ricarica
- Art. 17-sexies - Disposizioni in materia urbanistica.

MODELLO OPERATIVO ESEMPIO IL CAMPUS UNIVERSITARIO DI SAVONA

SIEMENS



Smart Polygeneration Microgrid

Il Campus Universitario di Savona

- 50.000 mq di estensione
- Corsi di laurea facenti capo alle **Scuole Politecnica, di Scienze Mediche e di Scienze Sociali**
- Presenza di **laboratori, centri di ricerca e aziende**
- Sede del **Polo di Ricerca e Innovazione Regionale sull'Energia Sostenibile**
- Sede della **Fondazione CIMA**, centro di eccellenza della **Protezione Civile sul rischio idrogeologico**
- Biblioteca, residenze, mensa, aule studio, impianti sportivi



Smart Polygeneration Microgrid



MODELLO OPERATIVO ESEMPIO - 2 IL CAMPUS UNIVERSITARIO DI SAVONA

SIEMENS



Smart Polygeneration Microgrid



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI GENOVA

Smart Polygeneration Microgrid

La Smart Polygeneration Microgrid (SPM)

- E' un sistema di distribuzione energetica elettrica e termica «intelligente» che si sviluppa nella zona Nord del Campus e connette:
- 3 turbine a gas trigenerative ad alta efficienza (160kW_e , 300kW_{th}) alimentate a gas naturale;
- 1 campo fotovoltaico (80kWp);
- 3 sistemi solari termodinamici (CSP) equipaggiati con motori Stirling (3kW_e , 9kW_{th});
- 1 chiller ad assorbimento ($\text{H}_2\text{O}/\text{LiBr}$) con serbatoio di accumulo;
- 1 sistema di accumulo elettrico basato su tecnologia NaNiCl_2 (capacità 100kWh)
- 2 stazioni di ricarica per veicoli elettrici



Smart Polygeneration Microgrid

GREEN BUILDING GARANZIA
 EFFICIENZA ENERGETICA RISPARMIO ENERGETICO FONTI RINNOVABILI GARANZIA
 CERTIFICAZIONE BENESSERE INNOVAZIONE
 QUALITÀ DELL'ARIA ACCUMULO DI ENERGIA
 RETI ENERGETICHE CERTIFICAZIONE
COGENERAZIONE
 EFFICIENZA ENERGETICA RISPARMIO ENERGETICO FONTI RINNOVABILI GARANZIA
 GREEN BUILDING RISPARMIO ENERGETICO
 BENESSERE INNOVAZIONE QUALITÀ
 FONTI RINNOVABILI

Senza "energia" sono solo parole.

!

COGENERIAMO
 ogni giorno
 il futuro dell'Italia.



COGENA

è l'Unione tra imprese operanti nel settore della efficienza energetica e della generazione distribuita di energia da fonti rinnovabili e da cogenerazione ad alto rendimento, società di servizi energetici, di progettazione ed installazione, E.S.Co. ed Energy manager.

Insieme a Cantiermacchine, Intemac, Unimot e Unicea fa parte di Ascomac. Cogena si pone l'obiettivo primario di essere un punto di riferimento in materia di energia verde ed efficiente promuovendo la conoscenza tecnica e la formazione professionale e collaborando con Istituzioni, Enti, Associazioni di Categoria per razionalizzare la normativa e finalizzare i progetti in ambito tecnico.

Le Società associate a Cogena condividono pienamente le iniziative utili a sviluppare impianti efficienti e sicuri per la produzione di energia, al fine di ottenere il massimo risparmio energetico.



! Dal 1972 un punto di riferimento ad alto valore aggiunto.

Aderente a Federcostruzioni



ASCOMAC
Federazione Nazionale Commercio Macchine

COGENA
***Associazione Italiana per la
Promozione della Cogenerazione***

00198 Roma – Via Isonzo, 34

Tel. 06 20369638 (r. a.) - Fax 06 20369376
ascomac@ascomac.it - www.ascomac.it

